Jur 3 962

Jur 3762

RICERCHE SUL CARATTERE DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA

Digitized by Google

RICERCHE

jur 3762

SUL VERO CARATTERE

DELLA

GIURISPRUDENZA ROMANA

E

DE' SUOI CULTORI

DI

MELCHIORRE DELFICO.

NAPOLI 1791.

Presso GIUSEPPE MARIA PORCELLI Librajo
e Stampatore della Reale Acc. Militare

Digitized by Google

Digitized by Google

DISCORSO PRELIMINARE.

L'Importanza delle leggi cioè di un vincolo proprio a ritener gli uomini ne' sentimenti d'umanità, ed a confermare i loro dritti stabilendone i doveri, fu un sentimento che precedè la stessa formazione de' corpi sociali, un sentimento univoco della specie umana, e ripetuto dovunque essa potè formare delle associazioni. Fu dunque dettato dalla natura medesima, e fu necessario, perchè ripete la sua origine dall'organizzazione e dalla fisica sensibilità, dalle quali deriva il principio della sociabilità propria dell'uomo. Ma se questo è prescritto dalla natura, la quale nell'ordine fisico à posti i germi dell'ordine morale; da essa stessa devono essere indicate tutte le necessarie derivazioni conducenti al compimento dell'ordine stabi-

Digitized by Google

lito , ed a realizzare la gran caratteristica della specie , la naturale perfetibilità . Quindi nei primi passi e ne' successivi progressi delle società riconoscendosi gradatamente varie relazioni fra gli uomini , si pensò a fissarle con i più opportuni mezzi allora conosciuti , e così nacquero le leggi positive . Esse avrebbero dovuto essere una filiazione legittima di quell' ordine indicato , se il perfezionamento dello spirito avesse potuto esser contemporaneo ai primi incerti passi dell' umanità . Come però il miglioramento morale dipender doveva da un lungo corso di esperienze ed osservazioni , non è da imputarsi all' umana natura , se non ebbe nella sua infanzia i pregi dell' età matura , e la senile saviezza . Le leggi quindi nacquero dovunque furono uomini , ma furono molto diversi gli effetti de' loro desiderj . Volendo certamente il maggior bene , nè sempre lo conobbero , nè trovarono sempre i mezzi più proprj per ottenerlo . Le leggi furono perciò fin da principio varie ne' varj popoli ; ed all' errore o all' ignoranza altre cagioni straordinarie si poterono talvolta riunire , per cui le leggi si allontanarono dalla vera loro natura , e contrariarono quell' ordine del quale dovevano essere emanazioni necessarie .

Ta-

Digitized by Google

Tali, è da credere, che fossero le cagioni, onde una essendo la natura dell'uomo, ed una dovendo essere l'indole delle società e delle leggi; pur furono sì differenti e spesso contrarie al loro fine. La differenza stessa ne indica i difetti, e da essi come da vizj intrinseci de' corpi sociali derivò la loro cattiva esistenza, ed in seguito la più lenta o sollecita dissoluzione. Che se il più gran politico dell'antichità credè, esser le leggi l'anima delle società, poichè senz'esse non possono sostener la vita; sarebbe anche ragionevole e giusto il pensare, che questo principio vitale de' corpi politici potrebbe animarli a perpetuità, e riconquistare su gli errori de' secoli i dritti che tiene immediatamente dalla natura. Nè da sì consolante idea dobbiamo allontanarci dal vedere che molti scrittori politici e lo stesso illustre cittadino di Ginevra pensarono diversamente; poichè furono sedotti da non vera analogia, immaginando che le società fossero soggette alle stesse leggi de' corpi organizzati, e soffrir necessariamente le stesse fasi: e come gl'individui anno un principio, un'accrescimento, uno stato, ed un fine, così i corpi politici aver anch'essi la loro età d'infanzia, d'adolescenza, di maturità, di vecchiezza, di decrepi-

Digitized by Google

tezza, e finalmente la morte. Codesta rassomiglianza però benchè si verifichi negli effetti, è ben lontana dall'esser tale per identità o conformità di principj o di cagioni; poichè quali che sieno i principj dell' esistenza e della vita negl' individui delle specie viventi, essi sono confinati nelle macchine che animano, e nel loro nascimento medesimo portano l' irrevocabile decreto della temporaria durata, per le varie cause dalle quali dipende la cessazione del moto e della vita. Non avviene però altrettanto de' corpi sociali, poichè in essi il principio fisico della vita non è determinato da quello degl' individui esistenti, ma della successiva riproduzione di essi la quale dee durare colle specie.

Se dunque si osservano ne' corpi morali simiglianti fenomeni, non si può dire che nascano dalla cessazione del principio fisico, ma dipender debbano dall' alterazione del principio morale, di quel principio animatore necessario all' esistenza, cioè dalle leggi costituzionali e positive. Ma se queste saranno quali sono indicate dalla natura dell'uomo e da quella delle società, e se saranno l' espressione di una formola comune applicabile generalmente alla specie umana, i corpi sociali non nudri-

Digitized by Google

driranno nel loro séno un principio di dècompo-sizione e di morte , e potranno aspirare all' immortalità , come la verità che li anima e vivifica .

Non sembra perciò ragionevole il dire , che non sia della natura dell' uomo e delle umane cose il poter mirare alla perpetuità , poichè i principj politici appartengono alla specie sempre riproducentesi anche di mezzo alle fisiche rivoluzioni ; ed è molto consolante per l' uomo il pensare , che dalla sua naturale organizzazione devono nascere i veri principj generatori delle leggi e della felicità sociale . Che se tardi o non ancora è giunto a scovrirli compitamente e determinarli , ciò è nato dal lento progresso intellettuale , per cui non si perviene al sublime del vero , che dopo aver percorsa tutta la serie degli errori , ed aver compito il complicato travaglio di conoscere l' uomo in tutta la genesi delle sue idee , e ravvisare quali combinazioni possono guidarlo alla felicità . Lungi dunque dal credere cogli antichi politici , non doversi mirare alla perpetuità delle leggi ; sarà più giusto il pensare , che dove la verità de' rapporti sociali sia perfettamente conosciuta e stabilita , potremo augurarci , che la vita della società potrà esse-

re prodotta oltre i termini comunemente immaginati.

Dall' avere intanto riguardato più i fatti che i naturali principj nacquero delle contradizioni e de' pregiudizj politici confermati da quelle penne ancora, dalle quali fluirono le verità le più sublimi. Tale mi sembra quella massima desolante, che ci dice, essere impossibile il rigenerare le nazioni corrotte, e ricondurle ai veri principj sociali; quasi le leggi non avessero una forza educatrice bastevole a distruggere a poco a poco le abitudini attuali, e dandone delle nuove al popolo sempre rinascente, con azione continuata riprodurlo a nuova vita. Sarebbe questo negar la forza delle leggi, della verità, e della natura sempre potenti quando sono guidate dall' umanità e dalla ragione.

Nè meno nociva mi sembra l' opinione, che i motivi di località e d' indole del suolo possano determinare le forme politiche e le leggi; e che i gradi di longitudine e latitudine debbano decidere della libertà e della virtù, di queste qualità che all' uomo socievole appartengono, e delle quali sotto le aduste zone, sotto le gelide, e sotto le temperate può egualmente godere. Quindi si è caduto nella falsa idea di assegnare a diversi popoli di-

Digitized by Google

diversi principj costituzionali secondo i quali dovevano agire e donde le leggi dovevano dipendere, e con tanta verità si è assegnata agli Ebrei la religione, che ai Romani la virtù: ciocchè non fu vero nel fatto, nè è giusto far della prima una qualità nazionale, poich' è un rapporto generale della specie umana; nè far lo stesso della seconda poichè appartiene piuttosto agl' individui che alle nazioni; e Roma n'ebbe più scarsa dose delle altre antiche repubbliche. Potrebbero anzi i Romani portar il vanto della Religione, poichè nè vi fu luogo quantunque immondo, nè azione anche immodesta, che non avesse la sua Divinità tutelare, e che non dipendesse dalle celesti intuizioni. Così nè Sparta ebbe per principio la guerra, nè Atene il commercio. Tali illustri scrittori però non avrebbero deviato dalla verità e dai loro stessi principj, e creduto che ogni forma di governo non è propria per ogni paese, se, invece di pensare, che le costituzioni politiche nascono da circostanze locali e per necessità di natura, avessero riflettuto che la forma de' governi o de' corpi politici essendo determinata dalla natura de' componenti, dev' essere una ed a tutti comune, e le cause da essi assegnate non poter agire che in un

ordine subalterno, e contribuire a quelle modificazioni, le quali non devono alterare la naturale costituzione.

Quando però fosse anche un pregiudizio, che le Nazioni possano aspirare alla perfezione delle leggi ed a quel ben essere da cui le tien lontane l'errore, crederei pure che tal idea si dovesse piuttosto conservare che distruggere, ed alimentar anzi negl' innocenti infelici la consolante speranza di un possibile miglioramento, se non d' una totale perfezione. Pur troppo gli uomini schiavi delle lunghe abitudini e dei porenti errori accarezzano la naturale inerzia, per non dover toglier loro il desiderio o almeno la curiosità d' una migliore esistenza. Sembra anzi che il richiamarli a queste idee sia un dovere sociale; e poichè le querele contro le cattive leggi formano quasi una voce generale dell' umanità; il cercarne le cagioni, il dividere gli errori dalle verità, il mostrarle trovate, dovrebb' essere la prima e principal occupazione degl' ingegni istituiti della ragione, e de' cuori non corrotti dall' interesse.

Fra i tanti disordini dai quali sono tormentate le nazioni, e fra i mali che portano a consunzione i Stati, forse il più grave deriva da quel radi-

Digitized by Google

dicato pregiudizio, pel quale ci crediamo in possesso della più perfetta Legislazione, stimando che le leggi e la Romana giurisprudenza sieno un capo d' opera dell' umana intelligenza. A questo poi si aggiunge l' altro, cioè il dire, che se la Legislazione attuale ha de' difetti, possono esser corretti parzialmente, e con tale operazione rivivificarsi lo stato sociale e ricondurlo alla virtù.

Codeste opinioni sebbene non sieno generali, sono assai comuni però per esser efficacemente potenti, e molto favorevoli al minor numero, per dover essere sostenute con tutta la forza dell' interesse. Sono perciò le più opposte all' interesse generale, ed al ristabilimento di quelle leggi che ne devono essere l' espressione.

Comprendo che il cangiar ne' popoli le opinioni dominanti, il ritrarli dagli errori ne' quali sono impaniati, il ristabilir la verità nel suo nazio splendore, non è agevole impresa; ma i lumi progressivi, il tempo che distrugge ed edifica, devono produrre i loro effetti: ai quali sollecitare questo piccolo travaglio è destinato. Ed avendo riflettuto, che per rendere più utili le verità, non bisogna mostrarle isolate e da lungi scintillanti come le stelle ornatrici del Cielo, ma accostarle agli uomini,

on-

Digitized by Google

onde possano sentirne l' influenza e familiarizzarsi con la luce che deve illuminarli nelle tenebre dell' errore; così mi sono ingegnato a diradar tali tenebre, ed a decomporre i pregiudizj, onde non sia difficile alla ragione il riacquistare i suoi dritti.

Cotal oggetto ho creduto poter eseguire, esaminando il perpetuo carattere delle giurisprudenza Romana; e prendendola dai primi ricordi della storia fino agli ultimi periodi di essa, mostrare quanto fosse sempre incerta irregolare ed arbitraria; e che bisogna riguardarla come il più funesto retaggio lasciatoci dai secoli, o da quel popolo, cui non furono mai noti i veri principj della legislazione. Ma poichè spesso avviene, che nel riconoscersi l' infelice attuale situazione della giustizia sia piuttosto attribuita a particolari difetti ed alla depravazione del foro, per cui da alcuni si crede potersi somministrare delle particolari riparazioni, e non esservi bisogno di una cura integrale, così di questo pregiudizio sostenuto dall'autorità e mascherato dalla prudenza conviene alquanto ragionare.

Le leggi nell' uso attuale sono le prescrizioni generali dell' autorità suprema o legislativa sopra tutti gli affari o rapporti civili. Giustizia è l'appli-

ca-

cazione, la verificazione, l' adempimento delle leggi nei casi particolari che insorgono fra i cittadini. Or mentre tutti convengono che le leggi sono molte e poca sia la giustizia, non si conviene però nella causa di tanto disordine. Si sostiene comunemente che esso provenga dalla malizia ed ignoranza de' Forensi, e che riparandosi a questi mali con rendere dotti ed onesti gli agenti della giustizia i cultori della giurisprudenza, debba cessare similmente il disordine indicato. Facile è il dirlo, ma l' eseguirlo non sarebbe forse facile impresa per non dire impossibile; poichè le cattive abitudini, gli esempj, e la seduzione dell' interesse conservano necessariamente la depravazione morale; e dall' altra banda la dottrina che si richiederebbe in un giureconsulto non può dar molta speranza a vederla generale o comune. Ciascuno poi facilmente può conoscere, che quando il costume di un popolo è nel massimo grado di alterazione, altro rimedio non vi è per ricondurlo ai doveri ed ai giusti principj della morale, che rigenerarlo con nuove leggi e nuova educazione. Folle speranza è il poter rendere onesti e virtuosi gli uomini nella perpetua contradizione degl' interessi privati col bene generale, ed in una legisla-

zio-

Digitized by Google

zione d'ineguaglianza, e dove le tracce della giustizia sono assai difficili a ritrovare. Più folle speranza è poi il richiamare all'onestà coloro i quali dal comune disordine ritraggono potere ed ogni specie di vantaggi.

Finchè poi l' attuale legislazione sussiste, sarà egualmente impossibile il rendere dotti gli agenti del Foro di tutta quella dottrina, di cui si crede debbano essere necessariamente forniti. Abbiamo cinque specie di legislazioni differenti, cioè Romana, Canonica, Feudale, Nazionale, e Municipale, e dalla perfetta scienza di esse è costituita la giurisprudenza. Or per farne l' acquisto e per saper bene cotall leggi quali infinite cognizioni antecedenti non si richiedono! La più lunga durata della vita non è sufficiente a tanta istruzione, ed io mi rimetto ai stessi giureconsulti i quali ne fanno una lunga e dettagliata nomenclatura. Si propone dunque un rimedio impossibile, superiore alle forze umane, e le persone stesse che lo propongono, sicuramente non potrebbero esporsi per modelli. Ma quanto anche fosse eseguibile una istituzione di tal fatta, pochi avrebbero il coraggio d' intraprenderla, ed agli altri le forze mancherebbero prima di giugnere alla meta.

Non

Digitized by Google

Non sembrano del resto tali le indicazioni della natura, ed il tempio della giustizia dev'essere di facile accesso e da ogni banda luminoso. La Provvidenza l'ha voluta fra gli uomini per base della sociabilità, e quindi ne ha dato a tutti il sentimento: ma gli uomini stessi l'hanno nascosta fra le tenebre, e questa è l'opera della giurisprudenza. Rigettiamo dunque l'opera delle tenebre, e cerchiamo le tracce della luce. Ma che invano si cercheranno, asseriscono ad alta voce i falsi sacerdoti d'Astrea, dicendo, che quando anche colla ragione la più purificata da' pregiudizj, colla più perfetta cognizione de' rapporti sociali ed umani, e colla più decisa conoscenza dei dritti e dei doveri emanati dalla natura si giungesse a formare la legislazione la più perfetta, il vero codice dell'umanità; pure questa nuova luce non potrebbe avere che un efimero splendore e sarebbe sollecitamente risommersa negli abbissi dell'oscurità e dell'incertezza. Fatte le nuove leggi, dicono essi, avran pure bisogno d'interpretazioni: dunque vi saranno gl'interpreti, le dispute, le opinioni varianti, e la giustizia si troverà di nuovo in preda ai mostri divoratori. Meglio è dunque, conchiudono, il rimanersi negli attuali disordini che il crearne de' nuovi.

Da

Da questo glorioso legale argomento siaci lecito intanto il rilevare due proposizioni assai degne d' esame. La prima; che date le leggi sono necessarie le interpretazioni e gl' interpreti, cioè la giurisprudenza e i giurisperiti: l' altra, che debbano le nuove leggi nuovi disordini produrre. In quanto a me però non vedo, come le buone leggi debban aver bisogno d' interpetri, ma vedo che da essi e dalle interpretazioni necessariamente i disordini debbano derivare; cioè l' oscuramento della giustizia e la facile perdita di essa. Interpretare le leggi altro non dovrebbe essere, che il manifestarne più chiaramente il senso se mai fosse dubbioso, ma questo apparterrebbe alla stessa autorità legislativa e non già ad uomini privati; e fatto una volta sarebbe sufficiente per sempre. Gl' interpreti di mestieri non pensano però così, ma credono aver sempre il dritto d' interpretare secondo le loro idee o favorevoli o contrarie alla giustizia, onde il senso della legge resti disperso e quasi annichilito. Tal' è l' effetto dell' interpretazione, in cui principalmente consiste la giurisprudenza; e gli effetti derivativi poi sono, la propagazione dello scetticismo Forense, e lo stabilimento del potere arbitrario su le rovine del tempio della giustizia.

Se

Digitized by Google

Se le leggi sono buone, non possono aver bisogno d' interpreti, e se tali non sono, fa uopo il formarle: essendo questo il più giusto dritto de' popoli, il più sacro dovere de' Sovrani. Che se si perderà la specie de' leggisti, sarà in favore dell' umanità la cessazione d' una razza così antisociale. Ed in fatti quasi tutti gli antichi legislatori prevedendo, che gl' interpreti sarebbero stati i guastatori delle leggi, cercarono cautelarle con assoluti divieti e con sanzioni penali; ma le sole leggi di Zeleuco ebbero la sorte di sussistere secoli rispettate dal genio malefico dell' interpretazione. Con un capestro al collo doveva l' interprete comparire nell' assemblea del popolo, e dove l' interpretazione o l' innovazione fosse stata dissapprovata, il laccio prendeva quella modificazione, dalla quale restavano interdette ulteriori parole ed interpretazioni. Ben differenti furono gli usi de' Romani, e fin da principio facendo mercimonio delle leggi e della giustizia, si arrogarono con molta proprietà di significato il nome d' Interpreti, che altro non vuol dire che sensali, e di tale senseria fecero l' officio il più nobile e 'l più riputato, e sostenuto ancora in dignità ed onore.

Ma per tornare all' altra parte del legale ragiona-

namento, nella quale si asserisce, che nuove leggi nuovi disordini debbano produrre, e che sia meglio tenersi cari i presenti che cercarne de' nuovi, dirò primamente che que' periti in dritto mostrano poco buona opinione delle leggi, stimandole produttrici di disordini, quando anzi per abolirli si credono stabilite. E parlando delle buone leggi, giacchè di esse si deve ragionare, sarebbe una contradizione, il supporle contrarie al fine; ma siccome il valore delle parole è spesso relativo all'intelligenza o intenzione di chi le pronuncia, così nel caso presente altro non significherebbe, che la distruzione dell'artificiosa giurisprudenza, e l'espressione di tutti i conati e resistenze de' leggisti per opporsi allo stabilimento della nuova legislazione. Abbastanza si è veduto in altri tempi ed in altri stati, come i forensi si opposero audacemente alla pubblica autorità, e come il dispotismo stesso fu debole contro di essi, se vollero sostenere le leggi da essi corrotte, dalle quali traevano il loro ingiusto e vergognoso potere. Se allora comparvero apertamente nemici della patria, ciò servì a dimostrare che in occulto lo sono continuamente. In politica è spesso più difficile il distruggere che l'edificare; ma vi sono di-

Digitized by Google

distruzioni superiori ai più gran capi d' opera dell' Architettura.

Oltre però di que' tali animati dall' interesse, altri ancora temono disordini da nuove leggi, cioè quelli per i quali le parole novità e disordini sono sinonimi, e nella luce incerta del poco intendimento tremano anche della speranza d' un' esistenza migliore. Se la parola novità si riduce al suo vero significato e valore, altro non vuol dire, che far de' cangiamenti in meglio, ne' quali la publica utilità sia chiaramente decisa. Così inteso il valore della parola, l' antipatia per le novità diviene o una timidezza figlia dell' ignoranza, o un' affettata prudenza derivante da nascosta malizia. Per autorizzare queste poco felici disposizioni dell' animo, si ricorre ad involgerle di Romane spoglie, e ricordarci con sacro rispetto quel *more majorum*, tanto spesso ripetuto nel Foro, ne' comizj e nel Senato. Ma chi erano mai essi che facevano risonare il glorioso motto, e coll' esempio de' maggiori volevano tenersi negli attuali ingiusti possessi? Erano appunto quelli i quali gòdevano degli antichi disordini, e volevano ritener la nazione nella schiavitù e nell' oppressione: e padroni delle leggi e della religione escludevano il resto

del popolo dal pretendere alla qualità di uomini e di cittadini. Erano i giureconsulti principalmente, come sarà dimostrato nel corso dell' opera; e sotto il pretesto delle antiche usanze e della conservazione de' sacri riti sostenevano il pubblico disordine ed i privati vantaggi. Da un cattivo fonte si vuol trarre dunque l' autorità d' una massima, la cui verità se non fosse stata sospetta agli uomini ed alla ragione, saressimo tuttavia ghiandivori o antropofagi. Quando dunque si conviene, che le novità debbano portare il deciso carattere di utilità pubblica, non so come sotto questa divisa possano essere ancora temute o contradette. Spesso è vero la nimicizia per le novità nasce o dall' inerzia naturale dello spirito, o da quella che su lo spirito come su la machina induce l' età difficile ad ogni movimento; e se costoro è giusto compassionare, non val la stessa ragione per gli altri mossi da malizia, da ignoranza, o da altra simile cagione.

I disordini dunque temuti non sarebbero che nuove riordinazioni di cose, cioè effetti legittimi e necessarj della nuova legislazione; e se mai riuscissero dolorose ad alcun individuo o a parte della società, ciò proverebbe anzi la medela delle parti

parti guaste e lo sradicamento de' vizj abituali. Sei poi degli esempli si volessero addurre a conferma del sostenuto pregiudizio, si può senza esitazione rispondere, che potrebbero nascere degl' inconvenienti, se le nuove leggi fossero l' effetto della collisione de' sentimenti d'un popolo, o d'un subitaneo riscuotimento, senza prima aver dato luogo alle necessarie preparazioni ed agli esami della ragione; ma quando in uno Stato in cui si gode della subordinazione alle leggi ed alla polizia si vogliono fare de' cangiamenti di pubblica utilità, allora tutto si disporrà tranquillamente secondo le leggi generali della natura.

Non bisogna quindi per tema di fantasmi e d'inveterati pregiudizj arrestarsi dal cercar il bene, nè permettere che l' opinione o l' errore prendano il luogo della verità. Ma se le leggi e la regolare esecuzione di esse formano i principali pregi d'una società, anzi la base della felicità medesima; e se i popoli riconoscono di esserne lontani tanto da dover inorridire del loro stato, il temere i disordini d' una nuova legislazione, non può essere che l' espressione dell' inerzia combinata coll' ipocrisia.

Dalla Reggia fino ai più umili tugurj, dalla capitale fino ai più piccoli villaggi uno è il senti-

mento, una la voce, uno il desiderio, una la speranza, di veder ristabilita la giustizia tanto nelle leggi, quanto nell' amministrazione. La voce del Sovrano dev' essere la tromba del sospirato risorgimento, e l' abolizione delle leggi dominanti il primo editto della beneficenza. Lungi però dall'opera sacra i profanatori della giustizia, gl' ingegni cui non apparve la ragione, che dove l' oro risplendeva, i spiriti ai quali ignoti nomi furono l' onesto e la virtù. Mai legislazione felice potrà esser il prodotto dì anime abituate alla corruzione, ed alla incertezza de' migliori sentimenti.

Le leggi attualmente veglianti sono quasi tutte tanto lontane dall'indole delle nazioni e de'governi presenti, quanto sono lontane dal tempo in cui furono dettate: e quindi si devono riguardare come un materiale inutile ed inservibile al nuovo edificio. E' la natura che somministra i materiali, e la ragione che deve farne quell'Architettura che manterrà l' edificio contro gli urti de' malvagj e contro le continue minacce del tempo.

Le leggi e la giurisprudenza attuale furono pur esaminate in parte da qualche ingegno fortunato abbastanza per potersi svincolare da' pregiudizj e dagl' interessi dominanti: ma ciò fu fatto o troppo va-

Digitized by Google

vagamente, e senza eccitare un sentimento valevole a distruggere l' opinione ; o senza quel vero amore pel pubblico bene , senza del quale non si producono le necessarie impressioni ; o avendo mancato di quelle ragioni positive, utili ad attaccar gli errori , fin nella loro oscura e venerata sorgente ; e qnindi tali opere non riuscirono efficaci per convincere o persuadere . Io non mi lusingo d' avere a tutto ciò adempito , ma il piano e l' esecuzione sono stati sicuramente regolati da quelle affezioni delle quali mi lusingo d' aver dato sufficienti ripruove .

Se quindi si riconoscerà qual' è la giurisprudenza regolatrice delle nostre cose civili, e quale torbid' anzi fangosa origine essa vanti, e che nel procedere de' secoli lungi dal purificarsi si sia ingrandita di nuove sozzure , sarà segno che abbiamo rinunciato sollennemente alla ragione , se non rinunciamo ai mali che ci divorano , e alle cause che li producono ; e se possiamo avere ancora desiderj contrarj al bene pubblico ed alla stessa umanità.

Digitized by Google

RICERCHE
SUL CARATTERE
DELLA
GIURISPRUDENZA ROMANA.

INTRODUZIONE.

SE i grandi fenomeni che la storia della natura ci ricorda o quella dell' uomo alla grandezza avessero riunito il carattere di bontà, avrebbero avuto egual dritto alla nostra ammirazione ed alle espressioni della riconoscenza, e delle altre migliori affezioni. Ma per nostra somma sventura tutti i fenomeni fisici o morali i quali troppo grandeggiarono nello spazio, portarono caratteri di orrore e di distruzione. Tali furono le antiche catastrofi del globo, i cataclismi, i tremuoti, le terribili

ribili ignizioni: tali i grand' imperi ed i gran conquistatori sempre ministri di desolazione; e più dannosi ancora per aver lasciato lunghe e crudeli tracce ne' secoli. E senza dover correre coll' immaginazione ad esempj di storie rimote e di climi lontani, questa stessa regione nella quale ora viviamo, da più di venti secoli provò i funesti effetti d' uno de' fenomeni rammentati. Dico delle conquiste de' Romani, i quali non altrimenri sapendo vincere che distruggendo, portarono il ferro il fuoco, e la servitù, dovunque portarono il loro impeto feroce. Ciò nondimeno gli entusiasti del nome Romano credono sublimare le loro anime o poggiare su la grandezza, con estender la contagiosa ammirazione su le false glorie di quel popolo; e mostrarlo come il modello delle nazioni. Quindi o perchè difficilmente ci portiamo ad esaminare gli oggetti ed i sentimenti ammirati fin dalla prima infanzia, o perchè i cattivi metodi d' istituzione ci portano frequentemente piuttosto all'abuso che all' uso della ragione, non solo il volgo de' dotti, ma illustri uomini ancora militarono coll' ingegno sotto le aquile Romane. Pensando essi che una grandezza di effetti debba dipendere da grandezza di cagioni; e credendo che le leggi co-

sti-

Digitized by Google

stituzionali e civili influiscono direttamente sul costume e sul carattere de' popoli, nella falsa opinione ch'ebbero de' Romani, si fecero un pregio di portare ciecamente in trionfo la loro Politica e la loro giurisprudenza. E ripetendo gli encomj ed i vanti poco veri nell' origine e poi favoleggiati dalla tradizione, hanno fatta l' apoteosi dell' errore, come essi già la fecero de' loro tiranni; ed i loro esempj i loro detti i loro principj sono passati in massime ed in luminosi assiomi.

Basta però leggere con qualche attenzione la storia, per essere convinti, che i Romani nè conobbero nè possederono mai la vera grandezza o ne' sentimenti civili o ne' governativi; e questa non dev' essere confusa colla grandezza ed estenzione dell'impero; la quale neppur fu dovuta alla politica costituzione o ad altra causa di generale influenza. Fu dovuta alla ferocia ed alla malafede, coi quali mezzi poterono prima facilmente distruggere l' Italia libera, e già ingentilita dalle leggi de' savj e dalla Filosofia, e quindi con i stessi mezzi ingrandirsi di nuove spoglie e di nuovi dominj (*a*).

In-

(a) *Leggendo con riflessione la Storia*

di

Infatti, che la costituzione per nulla influissé su le conquiste, par che la storia possa darcene delle pruove dimostrative. Prima de' Cesari il governo di Roma ebbe varie forme successive ed essenzialmente differenti; poichè da principio fu un misto di Monarchia ed Aristocrazia; d' indi Aristocra-

---

di questo Popolo, si può conoscere eh' era impastato di ferocia a tal segno, che nè i rapporti di umanità, nè quelli di più vicine affezioni, nè le giuste considerazioni sociali furono valevoli a moderarlo: nè solo feroce, ma barbaro e crudele inventore di supplicj. Mezio Suffezio Dittatore di Alba si sa, come lo fecero barbaramente morire; e Livio in tal fatto non potendo scusare l' inumanità de' suoi Romani, falsamente previene il lettore, dicendo, che niuna nazione ebbe poi pene più miti. Infatti le Vestali erano sepolte vive: i parricidi più crudelmente puniti: e quasi per tuttociò ch' era, o spesso non era delitto stabilirono la pena capitale; l' adulterio ed un sorsetto di vino portò pena di morte per le donne. Il sasso Tarpeio fu spesso bruttato del sangue d' illustri ed innocenti cittadini. I debitori furono de-

crazia assoluta, e poi un misto di questa e di Democrazia; cioè quando la plebe e i patrizj in continui conati combattevano alla cieca, non per dare una forma regolare allo stato, ma per accrescere o mantenere l'influenza de' corpi rispettivi sul medesimo. In tutte queste epoche i Romani furono sem-

---

destinati a saziare la sevizia de' creditori, e si sa la legge della secatura. Le pene della milizia fanno raccapricciare; ed il condannar gli uomini alle fiere era cosa assai comune. Gli Anfiteatri, spettacolo infernale, se mai ve ne fu, fu di Romana invenzione. Come mai si potrà credere virtuoso e savio un popolo così abominevole e feroce? Nè furono già i plebei ma i patrizj che portarono un vanto così prezioso. Furono questi, che sotto il manto delle virtù Aristocratiche diedero in eccessi che rivoltano l' umanità: nè fu raro il caso, che i padri fossero i carnefici dei loro proprj figliuoli. Dionigi parlando della gran sapienza di Romolo nello stabilire la patria potestà, dice, che questa durava tutta la vita, e per essa si potevano i figli come i debitori rinchiudere in carcere privato, metterli in ferri,

Digitized by Google

sempre conquistatori, ed in tutte la forma costituzionale fu differente e ben lontana dalla regolarità de' principj. Si potrà dire, che essi seppero far il miglior uso del giuramento e della religione; ma ciò altro non vuol significare, che essi abusarono de' più sacri rapporti, riducendoli ad interesse particolare.

---

ri, rilegarli ai rustici lavori, flagellarli, ammazzarli: e tuttociò potevano i padri fare, etiamsi filius tractet Rempublicam, etiamsi magistratus gesserit maximos, etiamsi studj erga Republicam laudem sit promeritus .... illustres viri pro rostris favente plebe ..... detracti e suggesto, abducti sunt a patribus, pœnas daturi ex ipsorum sententia. TACEO QUOT VIRI FORTES NECATI SUNT A PATRIBUS. (a) *Tali erano le conseguenze della Romana sapienza! Se un Geografo o Viaggiatore ci parlasse d' un popolo, presso del quale i padri avessero il dritto di scannare i figli, ed usassero spesso a deliziarsi in tale operazione, noi lo caratterizzaressimo per inumano e barbaro; ma il pregiudizio ci*

(a) Antiq. Rom. lib. 2.

Digitized by Google

ticolare ed umano : e ciò poterono facilmente eseguire, poichè la religione fu per gran tempo in assoluta proprietà dei patrizj, i quali colla forza e coll' opinione fecero un perpetuo abuso della imbecillità de' plebei.

Dove le leggi e la religione si trovano in cattive

---

ci fa fare grazia alle sceleratezze Romane, e veder i delitti e le atrocità rivoltanti come tratti di virtù o di giustizia. Un popolo che ha leggi sanguinarie ed atroci dev' essere un popolo indurito alle malvagità, e vittima dell' Aristocrazia, del dispotismo, e della superstizione. Chi volesse ricercare nella Storia di Roma, e nelle sue leggi ed usanze tutte le barbarie ed atrocità, avrebbe di che inorridire. Nè furono di costume differente nelle guerre e con i popoli vinti. La vittoria nel vero senso per essi significava distruzione. Cinquantatre popoli interiere sine vestigiis *nel Lazio, ci attesta Plinio: ed esso e gli altri Geografi fanno simili ricordanze degli altri luoghi. La storia è piena di fatti che la comprovano, e pure si è vantata la gran giustizia de' Romani nelle guerre, ed il Vescovo d' Ippona si avanzò*

an-

tive circostanze non è ragionevole supporvi quel costume, sul quale si può elevare la virtù, e divenire il segnale de' pubblici sentimenti. Quindi dobbiamo conchiudere, che la comune opinione delle

---

anche a travederne le disposizioni della Providenza, per dare esempj di giustizia all' Universo. Tanto può la prevenzione negli animi umani!

In quanto alla mala fede nelle guerre, ne' trattati, e nelle paci, fu continua compagna de' Romani fin dai loro principj: e per averne un saggio, si può rileggere nell' opera del Presidente di Montesquieu = Su la grandezza e decadenza de' Romani = Il capitolo sesto intitolato = Della condotta tenuta dai Romani per sottomettere tutti i popoli =. L' autore non è sospetto; che anzi peccò anch' esso d' idolatria per quel popolo di giusti, e quel capitolo potrebbe avere delle aggiunte. Contuttociò vi si potrà facilmente rilevare, che le teorie di frode e di malafede alle quali si è dato il nome di Politica Macchiavellesca, e che anno fatto per secoli il gran merito de' gabinetti, non essere altro che un estratto dell' antica Politica de' Romani.

Digitized by Google

della grandezza Romana si dee ridurre al solo ingrandimento de' confini ottenuto spesso con mezzi rei ed infami. Se questo fosse il mio oggetto, non mi sarebbe forse difficile il multiplicarne le pruove: quanto però ho accennato può essere sufficiente per difenderci dai pregiudizj abituali, e ristabilir l' animo nello stato d' indifferenza.

L' ammirazione estatica per i Romani è molto paragonabile a quelle illusioni ottiche, per le quali nel bujo crediamo vedere fantasmi giganteschi e meravigliosi, i quali poi all' apparir della luce scompariscono colle tenebre. Libertà, virtù, grandezza d' animo, moderazione, disprezzo delle ricchezze, sono parole esprimenti le più pregevoli qualità dell' animo; ma quando le parole non corrispondono alle cose o alle azioni, manca la verità e restano false e vuote di senso. Tanto avviene delle opinioni favorevoli al nome Romano. Non si sarebbero però lungamente sostenute tali ingiuste prevenzioni, se si fosse riconosciuto, che i progressi morali delle nazioni sono un necessario effetto degli avanzamenti dello spirito: e che la vera morale sta sempre in ragion dei lumi di un popolo: se si fosse riconosciuto che la vera libertà è un dritto della natura confermato nello stato

sociale, ed appartiene in conseguenza egualmente al primo come all'ultimo cittadino: se si fossero conosciuti i veri rapporti dai quali nasce il dritto di eguaglianza civile: e se finalmente si fosse tenuto per principio, che la virtù nel senso più generale è l'abitudine dei sentimenti e delle azioni utili al maggior numero. Con tali idee se si vogliano esaminare le leggi e le virtù de' Romani, vedremo dileguarsi quelle glorie fantastiche, e comparire i loro difetti vergognosi. La virtù fu quasi sempre per essi una qualità di ordine, o un pregiudizio, e non un principio di umanità e di giustizia; per cui spesso la più brutale superbia o l'impeto della ferocia ne usurparono il nome. Le leggi poi, come vedremo furono riguardate quali mezzi opportuni per sostenere il potere arbitrario, onde oltre dell'ignoranza originale vi si ravvisano frequentemente altri difetti derivanti da meno onorevoli cagioni.

Tale proposizione sarebbe stata in altri tempi sì offensiva delle orecchie legali, da meritar gli anatemi i più potenti da que' pretesi Sacerdoti della giustizia; ma non dobbiamo temer oggi que'fulmini i quali si formavano fra le nubi dell'ignoranza e della superstizione; poichè esse sono molto di-

ra-

Digitized by Google

radate, e diminuiti gli errori e i pregiudizj, che n' erano il fomento. Se le leggi però sono la più giusta proprietà de' popoli ed i veri mezzi dell' esistenza civile, deve nascere negli animi almeno il dubbio, se le attuali, oltre la vecchia data che dà sempre a temere della convenienza, sieno fatte per la felicità di popoli, e per stabilire i principj della giustizia naturale e positiva: se nel farle si sieno considerati i veri rapporti di umanità e di sociabilità; e se possano essere oggimai profittevoli alle nazioni, che si trovano in assai diverse circostanze da quelle in cui tali leggi ebbero il loro nascimento. Ricerche di questa natura possono susseguentemente guidarci ad altre quistioni di eguale importanza: e vedendo l' Europa tutta ingombra di giurisprudenza e giurisperiti, cercare, se tale fenomeno sia necessario, e quali ne sieno o debbano esserne gli effetti e le cagioni? Poichè considerando le società e tutte le opere dalle quali esse sono effettivamente costituite, troveremo i varj officj e professioni aver tutti di rapporti necessarj colla società e col miglior essere di essa, per la naturale permutazione delle opere colle cose, o dell' une e dell' altre fra loro; ma non vedremo alcun rapporto necessario fra la società e la pro-

Digitized by Google

fessione de'giurisprudenti: cosicchè si potrebbe domandare; se la giurisprudenza sia necessaria ed utile, e se quelli che la professano, possono essere buoni ed utili cittadini? Un tal dubbio potrà sembrar strano al primo aspetto, e per dileguarlo si correrà subito agli esempj sempre pronti non in sussidio ma in supplemento della ragione. Si farà vedere come la giurisprudenza signoreggia e governa tutte le nazioni civilizzate, ed essere nella più decisa barbarie i popoli dov' essa non ha potuto estendere l' impero. Se si voglia però considerare che gli argomenti di fatto anche nella maggiore generalità provano piuttosto la debolezza dell' intendimento degli uomini, che l'esercizio continuo della ragione, vedremo che i fatti provano solo la loro esistenza, senza poter produrre induzioni generali: e se i fatti si vorranno annoverare, il numero sarà molto minore di quello che comunemente si crede. Nè l' attuale estenzione della giurisprudenza in Europa forma una pruóva nascente da multiplicità di fatti, poichè dipendendo da una cagione singolare si può anche propriamente ad un fatto unico ridurre.

Siccome però la storia ci fa sapere che il mondo è antico abbastanza, e che in epoche lontane pur

Digitized by Google

pur vi furono de' popoli colti; così dovremmo cercare, se anch' essi consacrarono una parte della nazione al mestiere inproduttivo di avvocati e giureconsulti, oppure se questi nacquero dalla corruzione morale, ed ebbero luogo solo presso le nazioni depravate e corrotte; ciocchè sarebbe evidentissimo segno della loro inutilità, e d' essere in gran parte i stromenti ed i mezzi della pubblica corruzione. Infatti per le memorie che ci rimangono, si contano poche Repubbliche o città nelle quali l'avvocaria fosse in uso, e protetta o festeggiata; e troveremo costantemente, che dalla multiplicità delle leggi nacque col guastamento de' costumi la giurisprudenza con tutta la sua numerosa e loquace famiglia. Ciò sarebbe facilmente dimostrabile per principj, ma sono per ora abbastanza contento di poter produrre un testimone superiore ad ogni repulsa ed eccezione. Per tale credo ognuno debba accettar Cicerone', il quale dopo aver lungamente ragionato su l'origine e la storia dell' arte oratoria, ci fa sapere, che molto tardi s' introdusse in Atene, quando già quella città era celebre in armi ed in politica; e che tal mestiere non fu comune in Grecia, ma particolare degli Ateniesi. *Hoc autem studium non erat comune Græ-*

 ciæ,

ciæ, sed proprium Athenarum. Quis enim aut Argivum oratorem aut Corinthium, aut Thebanum scit fuisse temporibus illis? Nisi quid de Epaminonda, docto homine suspicari libet. Lacædemonium vero usque ad hoc tempus audivi fuisse neminem (1). E simile testimonianza ci vien fatta dall' autore del dialogo falsamente a Tacito o a Quintiliano attribuito: *Quem enim oratorem Lacædemonium, quem Cretensem accepimus? quarum civitatum severissimæ disciplinæ & severissimæ leges traduntur. Nec Macedonum quidem ac Persarum, ac ullius gentis quæ certo imperio contentæ fuerit eloquentiam novimus.... Minor oratorum obscuriosque gloria est inter bonos mores, & in obsequium regentis paratos* (2).

Nè Creta dunque nè Sparta, Argo, Corinto e Tebe, nè la Macedonia nè la Persia viddero nel loro seno sorgere una professione guastatrice della giustizia: nè doveva nascere dove il costume e le leggi erano rispettate, dove erano certe, dove il governo era stabile e sicuro. Non credo già chi mi si voglia opporre che gli autori parlino degli Oratori

(1) *Cic. de clar. orat. cap.* 13.
(2) *Dial. de Oratorib.*

Digitized by Google

ri in generale; poichè l' oggetto principale di quelle opere si raggira su gli oratori forensi , i quali dovevano combinare all' eloquenza la scienza del dritto positivo. Nè l'essere stata qualche volta divisa la professione dell' oratore da quella del giurisperito importava , che fossero veramente l' una dell' altra esclusive , poichè anzi agli oratori era specialmente raccomandata la scienza delle leggi . Questa doveva far anzi il loro merito principale , e se distinzione vi fu fra i giurisperiti e gli oratori , cadde solo su la parte meccanica della scienza forense , cioè sul conoscere le formole delle azioni e de' contratti , per cui i primi si rendevano necessarj nell' introduzione de' giudizj , e nel proseguimento di essi , dove di nuove formole vi fosse stato bisogno . Ma cotal distinzione andiede gradatamente a svanire , e le arti di consultare e di perorare si combinarono come ora le veggiamo . Non si può dunque sotto così vano pretesto ricusare l' autorità de' rapportati autori ; nè rifiutare le ragioni onde vien provato , che le arti forensi non furono in uso presso le antiche Repubbliche , e che esse poterono aver luogo solamente dove le leggi multiplici , incerte , irregolari , aprivano il campo alla sovversione della giustizia . Presso tali

popoli potè campeggiare la giurisprudenza ; come un rapporto il quale nasce dal cattivo stato delle leggi , e germoglia vigorosamente e si multiplica , quando invece di ridurre le leggi alla loro naturale simplicità , si accumulano le une alle altre senz' alcuna distinzione , e passa ad essere arbitrario il potere de' giudici , per loro natura destinati ad esser semplici esecutori delle leggi .

Forse m' inganno, forse porto tropp' oltre le mie osservazioni . Vediamo dunque di conoscere che cosa sia codesta giurisprudenza ; ed allora più chiaramente si potrà rilevare , se essa sia necessaria , o se possa esser utile almeno . Se s' interrogano gli antichi giureconsulti , essi rispondono , che *la giurisprudenza è la scienza delle divine cose e delle umane* . Or se da cotal difinizione non si rileva immediatamente un principio di vanità e di poca intelligenza , sarà manifesto segno d'aver già l'animo troppo impaniato nelle dolci ricchezze del foro . Ognuno sa o può facilmente sapere, che quella era la diffinizione che i Stoici davano della Filosofia , per ogni riguardo assai lontana dalla scienza legale ; nè io m' impegnerò a mostrarne l' incongruità o la ridevolezza, poichè per quanto siasi voluta sostenere , non sono mancati de' giurecon-

sul-

Digitized by Google

sulti di buon senso, che l' ànno pienamente rifiutata. Escludendo dunque la diffinizione testuale, più sensatamente si è detto da altri, che la giurisprudenza è la *scienza delle leggi*. Ma se per *Scienza* si vuol' intendere soltanto il sapere una cosa qualunque, allora la giurisprudenza dovrebb' essere la scienza generale d'una nazione, dovendo ciascuno sapere le leggi proprie; ed in questo caso non vi sarebbero più giurisperiti, e la giurisprudenza non esisterebbe più, o non farebbe una particolare professione. Se per scienza poi si vuol intendere quella serie d' idee e di cognizioni relative a qualche oggetto, che l'ingegno umano sa prendere dalle prime sensazioni, e poi variamente disporre e combinare per modo che facciano un tutto ordinato, che ci conduca alla successiva scoverta di molte verità; ed elevandole a principj formarne delle teorie; allora il dire che la giurisprudenza è una scienza, mi sembra un' espressione totalmente vuota di senso, o almeno di così infelice applicazione da dover essere assolutamente riggettata. L' apprender le leggi fu in altri tempi e presso i popoli colti un dovere del cittadino, e faceva piuttosto parte della comune educazione, che dalla istituzione intellettuale riserbata sempre

al minor numero. Nelle scuole della Grecia si studiavano come scienze la Fisica, la Matematica, la Medicina, la Morale, la Politica; ma la scienza delle leggi positive avrebbe fatto ridere i Greci ed i barbari ancora. Le leggi erano non una scienza, ma il loro Catechismo.

Acciò non si creda intanto che io voglia occultare e trascurare i pregj e la vantata importanza e necessirà della giurisprudenza, esporrò ciocchè uno de' più dotti ed entusiasti encomiatori di essa ci ha saputo colla maggior energia presentare: ed esaminando in seguito le opposte ragioni, ciascuno potrà giudicare della verità. „ La pubblica vo-
„ lontà (dice il Gravina) espressa dalle leggi o al-
„ le medesime affidata non solo richiede, che vi
„ sia un ministro per farle eseguire, ma conviene
„ ancora, che oltre delle leggi l' autorità del magi-
„ strato abbia per socia ed ausiliaria la sapienza, la
„ quale al momento lo sovvenga, e gl' indichi da
„ qual banda e fin dove l' intenzione o il valore
„ della legge possa essere esteso; dove piegar
„ debba, dove diffondersi, e finalmente quando
„ estenderla o restringerla fia d' uopo: ciocchè per
„ mezzo de' precetti della morale filosofia, e delle
„ regole della dialettica si può eseguire. Deesi in-

ol-

Digitized by Google

„ oltre osservare , che le leggi note al tempo in
„ cui furono pubblicate , poichè espresse in parole
„ allora chiare e relative ai costumi dominanti ,
„ col corso del tempo si vanno a rendere oscure ;
„ essendo fra gli effetti del tempo , che i nuovi
„ costumi aboliscano gli antichi , ed escano dalla
„ memoria e dal comune uso le parole , e can-
„ gino qualche volta anche di significato . Così
„ avverrà che lo splendor delle leggi non facendo
„ più impressione su gli occhj di cittadini, essi re-
„ steranno al buio e nell' obblio delle emanazioni
„ della pubblica volontà , se pronto non verrà al
„ soccorso qualche perito dell' antico linguaggio ,
„ che sappia accuratamente spiegare il significato
„ delle leggi involato fra le prische parole e gli
„ obbliati costumi . Quindi è che dalla filosofia e
„ dalla giusta maniera di ragionare , che sa adat-
„ tare le leggi astratte a ciascun oggetto , e dall'
„ Antichità , e dalla conosciuta proprietà de' voca-
„ boli quasi da germane radici sorge la giurispru-
„ denza , la quale essendo l' interprete e modera-
„ trice delle leggi , a ragione da' suoi cultori è
„ chiamata l' arte del giusto e dell' onesto . Nella
„ Grecia ed in Atene specialmente questo fu l'offi-
„ cio degli oratori , i quali mentre le cause trat-

„ ta-

Digitized by Google

„ tavano ; le oscure leggi ed incerte a modo lo-
„ ro spiegavano , e con tanta forza d' ingegno e
„ con tante cognizioni , che gli animi de' giudici
„ o le affezioni popolari a vantaggio de' loro clienti
„ o di qualunque altro assunto sapevano conqui-
„ stare . Le loro interpretazioni però non merita-
„ vano fede , se poteva cader il sospetto , che o
„ l' avessero fatte a propria utilità , o vi fossero
„ stati condotti dalla necessità della difesa , o da
„ mercenario guadagno . In Roma però l' arte d'
„ interpretare le leggi fu più rispettabile e più sa-
„ cra ; poichè gl' interpreti non erano già prezzola-
„ ti come in Grecia , ma vi erano innalzati per la
„ loro somma scienza e virtù : nè a tale officio
„ si consacravano per avidità di guadagno , ma
„ a solo oggetto di giovare ai loro concittadini .
„ Nei più antichi tempi infatti le interpretazioni
„ delle leggi erano una specie di oracoli , soliti a
„ pronunciarsi dal collegio de' Pontefici : e ne' tem-
„ pi posteriori l' emanar *responsi* appartenne solo a
„ coloro , che in buona fede , in autorità ed in
„ virtù fossero creduti più degli altri eccellenti .
„ Fu poi in tanta stima quest' arte presso i Roma-
„ ni, che i più dotti e sapienti uomini non rifiuta-
„ rono sì fatto travaglio , e si abbassarono anche

„ a

Digitized by Google

„ a quell' officio, che presso i Greci si esercitava „ dai legulei o pratici assistenti agli oratori. E di „ tanto maggior onore fu presso i Romani che fra „ le altre nazioni il dritto civile, che si può di- „ re meritevolmente, ciocchè in fatti fu, cioè, „ che fosse la scienza propria de' Romani, e ne „ debbano esser riconosciuti per inventori . . . . . „ Quindi presso di essi il dritto come derivante „ dalla retta ragione era da altre cognizioni ador- „ nato, mentre quello degli altri popoli era rozzo „ e quasi in embrione (3) „. Ecco a parer mio ciocchè si può dire di più adattato in favore della giurisprudenza e della necessità ed importanza di essa; poichè quel che ne ha scritto lo stesso autore in altri luoghi delle sue opere, si può riguardar piuttosto come un esercizio scolastico di eloquenza, che come un elogio ragionato.

Prima però di volgerci ad esaminare l' insussistenza delle ragioni del Gravina, non sarà fuor di proposito l' esporre ai leggitori un passaggio di Cicerone, nel quale palesa i suoi veri sentimenti in rapporto alla giurisprudenza ed ai giurisperiti Romani

(3) *Grav. de Ortu & progres. J. C. cap. 40.*

Digitized by Google

mani. E dobbiamo credere ch' egli li conoscesse; e che non volesse tradire la verità, tanto più che quanto accenna, è anche per mezzo di altri autori ed altre memorie conosciuto. „ Qual dignità „ (egli dice) può esservi mai in una scienza così „ tapina? Essa si occupa di bagattelle e si raggi„ ra intorno a lettere ed interpunzioni di paro„ le, e se presso i nostri maggiori potè meritare „ riguardo e meraviglia, divenne in seguito sprege„ vole ed abjetta, dopo la pubblicazione di que' mi„ stici arcani. Pochi allora sapevano, come le azio„ ni si dovessero intentare in giudizio, ed i giorni „ Fasti o Nefasti non erano comunemente conosciu„ ti. Quindi era sommo il potere dei consulenti, e „ da essi quasi da Astrologi i giorni legali si pote„ vano solo sapere . . . . . Era quindi necessario „ l'interrogarli su tali segreti; ma subito che que„ sti furono pubblicati, si trovarono vuoti d' ogni „ prudenza, e d' ogni frode e stoltezza abbondan„ tissimi (4).

Que-

(4) *Primum dignitas in tam tenui scientia quæ esse potest? Res enim sunt parvæ, prope in singulis literis atque interpunctionibus verborum occupa-*

te;

Queste ed altre dello stesso gusto furono le espressioni delle quali Cicerone si servì in Senato, essendo Console, e parlando innanzi a Servio Sulpicio forse il più famoso Giureconsulto del suo tempo. Passiamo ora brevemente al Gravina. S'egli avesse detto che le cattive leggi fanno nascere gl' interpreti, i giurisperiti e gli avvocati, il flagello cioè delle leggi e della giustizia, avrebbe manifestata la sola verità che conveniva: ma egli volle sostenere la tesi generale della necessità assoluta d'una giurisprudenza e de' suoi cultori, e di più, che

---

tæ. Deinde etiam si aliquid apud majores nostros fuit in illo studio, admirationis: id enunciatis vestris mysteriis totum est contemptum & abjectum. Posset agi lege nec ne pauci quondam sciebant; Fastos enim vulgo non habebant. Erant in magna potentia qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam a Chaldacis petebantur .... Quæ dum erant occulta, necessario ab eis qui ea temebant, petebantur; postea vero promulgata, atque in manibus jactata & excussa inanissima prudentiæ reperta sunt, fraudis autem & stultitiæ plenissima: Cic. pro Murena.

che la giurisprudenza ed il dritto Romano sieno un capo d' opera della ragione, superiore a tutte le leggi conosciute. Di questa prestanza del dritto Romano dovendo però a suo tempo ragionare, dirò per ora, che le prime parole del Gravina sebbene contengano una verità fondamentale, cioè che le leggi debbano essere l' emanazione della pubblica o della generale volontà, pure questo non si verificò presso i Romani, le leggi ed il dritto de' quali non fu mai la vera espressione legittima del potere legislativo.

Che i Magistrati abbino bisogno di sapere e di buona Logica è pur troppo vero: ma non debbono averla per assistenza, per insufflazione, o per un armonia prestabilita fra essi e gli agenti del foro. E se ai giurisprudenti appartiene il mostrare l' opportunità dell' applicazione della legge, l' intenzione della medesima, e prescrivere quando convenga restringerla o ampliarla, quale sarà la funzione del magistrato, quando anche le leggi avessero bisogno di tal meccanica? Se il Magistrato è l' organo della legge, ciò non significa, doverne rendere meccanicamente il suono, ma farlo con propria intelligenza. Se essi sono i sacerdoti della giustizia, colle proprie mani devono sacrificare

all'

Digitized by Google

all' Augusta Divinità. E' quindi uno sciocco pretesto il credere, che fra i litiganti ed il giudice vi debba essere un terzo perito nelle leggi. Appartiene al magistrato il saperle, e su tale ipotesi gli è conferito l' officio o il dritto di amministrarle. La necessità d' una scienza collaterale o suppletoria è ingiuriosa egualmente alla legge ed al magistrato; poichè la prima non deve aver bisogno d'interpreti, ed il secondo di mezzi ausiliarj.

Può sembrar certamente strano, che a' giurisperiti sian necessarie delle cognizioni grammaticali non comuni per la giusta interpretazione delle leggi, poichè si deve supporre, che esse sieno scritte in volgar favella e facili alla comunale intelligenza. Il farne dunque un merito, un dovere de' giurisperiti, ed una parte essenziale della giurisprudenza, non può nascere che dal cattivo stato delle leggi; ed il dire che dalla Grammatica e dalla dialettica come da germane radici debba elevarsi la giurisprudenza, non è certo caratterizzarla molto favorevolmente. Dobbiamo credere però che gli antichi giurisperiti valessero anche assai poco in grammatica, poichè tardi fu in Roma conosciuta; ed altronde i Romani furono il più ignorante popolo d' Italia, spezialmente nella loro Storia ed Ar-

Digitized by Google

Archeologia (*b*). Al tempo di Cicerone infatti diver-

(b) *La materialità e grossolanità de' Romani si trova dipinta nella loro lingua, ne' loro costumi nella loro storia. Le immagini le presero comunemente delle rassomiglianze animalesche e da oggetti rurali. Così nelle cose di guerra la* testudine, *l'ariete, la* testa di porco: *la* stipula, *la* festuca *&c. nelle cose civili. La Grammatica cioè la scienza dell'espressione delle parole, e le regole d' ordinarle secondo l' ordine delle idee non fu conosciuta in Roma prima del quinto secolo, e come tutte le altre scienze vi pervenne dalla Grecia. Nella parte Etimologica, assai utile quando non se ne fa abuso, essi non intesero mai nulla: quindi secondo essi il nome di* Roma *derivò da Romolo, la parola* jus *da* justitia *&c., facendo nascere le parole radicali dalle derivative, che sarebbe come far nascere il padre dal figlio. Della loro storia ed antichità furono poi sommamente ignoranti, e Livio e tutti gli antichi ne portano le pruove; così p. e. nel fatto o favola degli Orazj e Curiazj, i Romani non sapevano se i primi o i secondi erano stati i loro concittadini. Ma questo sarebbe un articolo di troppo lunghe ricerche.*

Digitized by Google

verse leggi delle XII. tavole più non s' intendevano: segno manifesto che la scienza grammaticale de' giureconsulti non aveva saputo conservare l'intelligenza di quella Rapsodia di vecchie leggi tanto pregiata, da doversi anterporre come Tullio dice a tutte la Biblioteche de' Filosofi.. Sono poi le leggi che devono formare la scienza pratica del giusto e dell'onesto, e la morale dev'esserne sempre la teoria. La giurisprudenza, l'ho già detto, non è una scienza, nè può meritarne il nome: essa è non meno anti-politica che anti-morale, perchè distruggitrice delle leggi e fautrice della corruzione.

Il dire, che in Roma la professione de' giurisperiti fu più sacra e rispettabile che altrove, potrà esser vero, se si vuol riferire al tempo in cui fece parte della Liturgia e del Calendario; ma in questo caso il rispetto e la venerazione furono gli effetti della frode, della prepotenza, e dell' impostura. In seguito vedremo qual fosse l' oggetto di quella dottrina mistica ed arcana; ma per i tempi posteriori abbiamo l' autorità di Cicerone troppo chiara per non dovere dubitare della futilità della giurisprudenza. Trovar poi de' dotti uomini nei tempi anteriori a Scipione sarebbe difficile impre-

sa ; e si dovettero chiamar savj soltanto i periti in sapienza Aristocratica , in dottrina religiosa ed in subdola condotta. Ne' tempi susseguenti le professioni di giurisprudenti ed Avvocati essendo state confuse , basta ricordare la legge Cincia , per non dover prestar fede alla vantata liberalità di que' savj .

Che poi i giureconsulti si abbassassero dall' apice della gloria al mestiere di formularj per servire al pubblico bene, non è facile l'intenderlo, poichè tale fu effettivamente la loro professione , come si rileva da tutti i contesti degli autori , de'quali non è quì a proposito il parlare .

Sono ben lontano dal contendere a Roma la gloria d' essere stata l'inventrice della giurisprudenza; ma vi sono delle invenzioni da far piuttosto il vitupero e l'obbrobrio che la gloria degl' inventori . E sebbene sia da credere che la giurisprudenza fosse nata presso di altri popoli ancora per vizj originarj nelle leggi , o per quelli che vi erano sopravvenuti ; pure , e perchè delle altre nazioni niuna traccia n' è a noi pervenuta , e perchè in Roma sorse originalmente e fu coesistente colla Repubblica , e perchè dai Romani ci è stata lasciata questa perniciosa eredità , ad essi solo dobbiamo at-

Digitized by Google

attribuirne l'onore. Non so pertanto se possa riputarsi propria in tal caso la parola invenzione; poichè sembra dovuta a quelle elevazioni dell' intelligenza, per le quali dal veder nuovi rapporti fra le idee e le cose, trova, crea, o stabilisce nuove verità profittevoli al progresso delle scienze o delle arti, e sempre utili alla specie umana: e se peravventura qualche volta vi ebbe parte il caso non potè negarsi però il dovuto merito all' ingegno, che ne seppe profittare. Tale è l'invenzione: ma se nascono in una città per necessità di circostanze degli abusi, e degli errori nell' amministrazione civile o giudiziaria, e che si perpetuino di mano in mano e si aumentino, questo non solo non meriterà il nome e la gloria dell' invenzione, poichè ne mancano i caratteri, ma neppure potrà meritarlo per la ragione, di non doversi denominare le nazioni per inventrici, se non in quanto diedero la nascita agl' inventori. Senza però discuotere ulteriormente questo articolo, sarà sempre vero che l' Europa ricevè dai Romani un tal dono, come ne ricevè la schiavitù e la tirannia.

Non deve consolarci poi, perchè non è vero, ciocchè il Gravina dice, cioè che il dritto Romano si può chiamare il dritto per eccellenza, impe-

Digitized by Google

rocchè proveniva per dritta linea dalla retta ragione; e che si poteva dir perfetto in confronto del dritto positivo degli altri popoli, rozzo ed appena abbozzato. Sarebbe curioso il sapere di quali popoli egli ragioni, giacchè non sembra che sia adattabile il paragone con la maggior parte de' popoli conosciuti. Ma di ciò non è da darne torto al nomato autore, non avendo egli fatto altro in quel luogo, che copiare o ripetere le idee di Marco Tullio, il quale spesso si trasportava agli estremi seguendo gl'impulsi della immaginazione, o l'incertezza della sua filosofia. E che sia così, basta l'avvertire, che Cicerone incomincia quel capitolo con espressioni manifestamente indicanti, ch' egli conosceva benissimo d'andare a dire un paradosso: *Fremant omnes licet, dicam quod sentio. . . . . Percipietis etiam illam ex cognitione juris lætitiam & voluptatem: quod quantum præstiterint nostri majores prudentia cæteribus gentibus, tum facillime intelligetis, si cum illorum Lycurgo & Dracone & Solone nostras leges conferre volueritis. Incredibile est enim, quam sit omne jus civile præter hoc nostrum, inconditum ac pene ridiculum* (5). Sarà chi vuole

(5) *Cic. de Orat. lib. 1. cap. 44.*

Digitized by Google

vuole dell' opinione dell' Orator Filosofo, ma in questo caso la di lui autorità si trova in contraddizione col vero generalmente riconosciuto; e si può condonare all' eccesso di patriottismo, di cui in quel luogo sommamente si gloria. Atene e Sparta crearono uomini ed eroi in ogni genere, e Roma dovè fingere avvenimenti per mettersi con quelle in un debole parallelo. Ma senza nominar quelle Repubbliche celebri, basta il ricordare che Roma ancora barbara ed ignorante aveva pur veduti ai suoi fianchi gli Etrusci, i Sabini, gli Umbri, i quali da gran tempo godendo delle leggi e della prosperità della riunione sociale si avevano acquistata una celebrità per le leggi e per la giustizia: e gli Equi e gli Equicoli ed altri popoli dalla qualità di giusti avevano ricevuta la loro denominazione. Roma li seppe distruggere, e non imitare.

Quando però si volesse anche impropriamente supporre che i popoli dell'Italia superiore non fossero prevenuti ad un grado di civilizzamento e di perfezione sociale, ciocchè di fatto non si può asserire; non potrà credersi altrettanto dell'Italia inferiore o sia della nostra Magna Grecia. Vantar la filiazione dalla retta ragione delle leggi Romane in confronto di quelle che regnarono in queste

contrade ; sente dell' impudenza forense . Furono Locri , Turio , Taranto , Velia , Crotone , che poterono vantar leggi degne del perfezionamento della ragione . Fu in questi luoghi che i nomi immortali di Zeleuco , di Caronda , d' Archita , di Zenone , di Pitagora trovarono popoli docili ai loro insegnamenti , e lasciarono nelle storie la ricordanza di quella felicità , che insieme colla libertà fu loro tolta da Romani . A ciascuno è noto che Zeleuco fu il primo promulgatore di leggi scritte , ed Aristotile stesso riconobbe , che molti civili stabilimenti erano passati da questa nella Grecia ulteriore . Roma fu la madre della giurisprudenza , e non bisogna negarlo , ma fu ben lontana sempre dal fissar nelle leggi le regole della giustizia . Nella maggior scarsezza intanto di questo frutto sociale , i Romani ne vantavano l' abbondanza , e come abbiamo veduto si gloriavano d' una decisa superiorità fra gli altri popoli .

Se di un vanto così falso vogliamo cercar la ragione , la troveremo facilmente in due motivi molti verisimili ; l' uno d' interesse , e l' altro di vanità , entrambi molto efficaci . Era senza fallo dell' interesse di molti , che sussistesse un dritto irre-

Digitized by Google

irregolare incerto ed arbitrario, poichè dava luogo alla Giurisprudenza altrice degli oziosi forensi, e fautrice dell'ambizione. Il foro, le curie, il Senato per effetto di tali leggi erano in assoluto dominio de' giureconsulti e degli oratori, ond' era ben giusto che ne fossero i panegiristi; e Cicerone specialmente che dal foro era asceso ai primi onori della Repubblica. Per vanità poi dovevano sostenere l'eccellenza delle loro leggi e del dritto civile, poichè altrimenti qual rimprovero non avrebbe meritato il popolo che si arrogava tante glorie, e non aveva saputo mai farsi una legislazione? Eterna vergogna de' Quiriti!

Se si parla dunque della Giurisprudenza nel senso il più generale, essa dovrebb' essere l'arte d'intendere le leggi, e saperle ai fatti applicare; ma in questo caso è facile il vedere la contradizione delle idee, poichè le leggi devono essere per loro natura tali di non aver bisogno nè d' arte nè di sforzo alcuno per intenderle e vederne ne' casi la convenienza. La giurisprudenza che in effetti esiste, è la scienza di mezzi propri per abusare delle cattive leggi nell' amministrazione della giustizia: l' arte di trasformarne e svolgerne il senso secon-

do le circostanze, facendole piegare al privato interesse ed alle particolari intenzioni. Tal è stata la giurisprudenza Romana in tutti i secoli, e ciò andremo successivamente indicando.

PARTE

Digitized by Google

PARTE PRIMA

DELLA GIURISPRURENZA ROMANA DAL TEMPO DE' RE FINO ALL' ESTINZIONE DELLA REPUBBLICA.

Avendo già detto, che il dritto Romano fu sempre incerto ed arbitrario, credo averne fatto in gran parte il carattere; poichè sebbene non gli mancassero ancora degli altri nei, pure quelle sole qualità sono bastanti per renderlo mostruoso e deforme: e di esse specialmente imprendo a trattare, come quelle che portarono a luce la vantata giurisprudenza Romana. Ed acciò questo ordinatamente si vegga, fiaci opportuno il seguir la storia che della nascita e de' felici progressi di essa ci somministra i lumi i più importanti.

Fra gli innumerevoli libri tal oggetto riguardanti, io prescelgo quello di cui tutti gli autori si servirono, quasi di testo alle loro ricerche e commenti. Già si vede che io parlo dell' opera del Giu-

Digitized by Google

Giureconsulto Sesto Pomponio, della quale si avvalsero i compilatori del dritto Giustinianeo, rapportando nel titolo dell' *Origine del dritto*, tuttociò che il nomato giureconsulto aveva raccolto su tal oggetto nel suo Manuale. E poichè Pomponio incomincia la storia del dritto dai Re di Roma, dello stesso momento conviene seguirlo.

In questa prima epoca abbastanza oscura non vi sarà però materia di dispute, poichè l'autore parlando conformemente alla ragione ed alla storia dice, che Roma da principio visse con incerte leggi e con dritto incerto, e tutto dal Regio arbitrio era retto e governato; ciocchè si deve intendere per quella parte che apparteneva al capo della barbara Aristocrazia, nella qual forma Roma ebbe il suo incominciamento. Quindi Pomponio si espresse nelle precise parole: *Populus sine lege certa, sine jure certo primum agere instituit.* Nè altrimenti doveva avvenire; poichè quella prima associazione essendosi formata di gente mal atta al vivere socievole, e non avendo ancora positiva forma di società, doveva essere piuttosto regolata dal comando che da stabilimenti positivi. Ciascuno sa che Romolo per accrescere il numero de' primi suoi compagni, prese l'espediente di aprire un Asilo, da

Digitized by Google

da che si può comprendere quali fossero i primi fondatori di Roma. I di lui favoriti furono i più valorosi briganti, e questi divennero i padri della patria, i forti, i primi Quiriti, e formarono il Senato.

Dopo questi primi tratti caratteristici relativi alle leggi Pomponio siegue a raccontare come una tradizione, „ che essendo cresciuta in qualche mo„ do la città, Romulo divise il popolo in tante „ parti chiamate *curie*, e col voto di esse prende„ va cura delle pubbliche cose, e fece in seguito „ delle leggi, che si chiamarono *curiate*, come ne „ fecero ancora i Re successivi; e tutte furono „ raccolte da Sesto Papirio, il quale visse al tem„ po di Tarquinio il superbo, e dal nome dell'au„ tore quella raccolta fu chiamata dritto Papiria„ no ".

Io non m' impegnerò nelle dispute istoriche e critiche delle quali si occuparono gl' interpreti di Pomponio; ma osserverò che sebbene da principio parli dello stato informe di Roma, e dell' autorità Regia non modificata dalle leggi, fa dindi vedere, come fu data una forma, non una costituzione alla città nascente, e come dai Re furono promulgate alcune leggi curiate. Per due secoli e mezzo in cir-

circà, quanto durò la Regia signoria, Roma non ebbe dunque che leggi occasionali, e la società fu mantenuta più col governo che colle leggi.

Prima intanto di passar oltre, e per la migliore intelligenza de' tempi seguenti, non sarà inutile il presentare in poche parole lo stato politico del popolo Romano sotto l'epoca dei Re, e quale fosse l'indole della legislazione per tutto quel tempo. E poichè di cose che non ebbero autori contemporanei o vicini, non è possibile il ragionare con precisione ed esattezza; perciò scortato dalla natura delle circostanze e dalle tradizioni pervenutaci, m'ingegnerò di esporle nell'aspetto il più ragionevole.

Fra l'oscurità delle origini Romane possiamo rilevare che quella società incominciò da un adunamento di persone appartenenti a varj popoli non solo Italici, ma Greci e Celtici ancora. Codesta tumultuaria associazione avendo Romulo per capo visse da principio di prede e di rapine, gusto che fece il perpetuo carattere della nazione, trasformato poi in quello di conquiste, come gli avoltoi comparsi a Romolo nel prendere gli augurj furono poscia nobilitati in aquile vincitrici. In tale stato di cose non vi fu da principio bisogno di leggi,

Digitized by Google

leggi, poichè non vi era proprietà, essendochè Roma fu fondata come Livio si esprime in fondo alieno, e le piccole private dispute erano decise dalla volontà del capo, come presso tutti i popoli barbari, e nelle società de' briganti è sempre avvenuto. Avviene similmente, che nel formarsi tali associazioni, si gittino i fondamenti dell'Aristocrazia, e così avvenne di Roma. Il palagio di Romolo fu una succida capanna: il di lui trono, quattro zolle che lo rialzavano dal suolo: il Senato fu la scelta de' commilitoni o complici delle sue rapine: i patrizj quelli che poterono vantare certezza di natali e qualche superiorità di ricchezze; e tutto il resto fu vile plebe o volgo profano. Questa è la divisione naturale delle Aristocrazie nascenti. Padri, patrizj, patroni furono nomi diversi appartenenti alle stesse persone secondo i varj rapporti ne' quali erano considerati, o di Senato consultivo, o di corpo Aristocratico, o di superiorità immediata su le divisioni della plebe, la quale che che ne dicano i tardi autori della storia non ebbe alcuna parte di potere nè costituzionale, nè amministrativo. Gli stessi autori dai fatti fanno scorgere questa verità alla quale contrariano colle parole. Festo il quale aveva trascritto le notizie

Digitized by Google

zie dagli antichi autori, parlando dell' origine delle clientele si esprime in termini rappresentativi della verità, cioè come d' una divisione di gregge piuttosto che d'un popolo. *Patrocinia appellari coepta sunt cum plebs distributa est inter patres* : Nè si devono contare per un ordine intermedio di cittadini quegli *equiti* o *celeri* o *trossuli* nominati fin dai principj di Roma, poichè non appartenevano allo stato politico ma al militare.

Non è possibile il seguire i naturali progressi di quella società nascente, e vedere come a poco a poco si andasse a consolidare in quella forma nella quale da principio era stata abbozzata. Sotto Numa vediamo i primi passi di qualche civilizzamento, lo stabilimento della proprietà territoriale: le prime leggi relative alla Religione ed ai delitti, lo stabilimento dei ministri e degli interpreti della Divinità; ed in somma un principio di governo Teocratico, pel quale pare che sieno passate tutte le nazioni prima di portare su le cose civili le considerazioni proprie della ragione. Ma quello che specialmente riflettere dobbiamo è, che sotto quel Re Teosofo ebbero i primi principj le scienze ancora delle leggi e del politico governo. Non si dee durar gran fatica, per trovare de' rapporti re-

li-

Digitized by Google

ligiosi in tutti gli atti umani e farli nascere ancora in un popolo quanto ignorante, tanto superstizioso. Così par che facesse Numa o per idea propria, o per imitare i stabilimenti della sua nazione, o pel natural corso del sociale andamento; così gittò i veri fondamenti di quell' Aristocrazia sommamente poderosa, poichè combinava nello stesso corpo gl' interessi del Sacerdozio e dell' Impero, o le due Aristocrazie, Politica e Sacerdotale.

Su questo piano Roma crebbe successivamente sotto i Re; l' Aristocrazia fu sempre salda contro le Regie intraprese, e la storia ci mostra con quali mezzi crudeli e sacri seppe sostenersi. Massacrarono Romolo e ne fecero un Dio. Tale idea però del primo governo di Roma è stata generalmente sconosciuta, ed il primo per quanto io sappia a darne l' idea fu il nostro Gian-Battista Vico, il quale riunendo alla multiplicità delle Filologiche cognizioni la Filosofia indagatrice delle origini sociali, fra le tenebre della rimota antichità, e fra le favole e le ricordanze degli antichi costumi seppe scovrire come un principio naturale politico, che nel comune corso delle nazioni le società primitive cominciarono sempre dall' Aristocra-

crazia, la quale deve nascere dalla qualità delle circostanze, dall' ignoranza de' dritti, e della compagna superstizione. Le luminose tracce del Vico furono poi seguite dal Duni (6) e fermatosi particolarmente a considerare il governo Romano, dimostrò, che Roma nacque Aristocratica: che i Re non furono che capi dell' Aristocrazia: che i soli Patrizj ebbero la qualità di cittadini; che furono in perfetto stato di combinazione l' Aristocrazia Politica e la Sacerdotale: e che il nome di *popolo* ne' primi tempi ai soli patrizj appartenne, come quelli che soli godevano del dritti della cittadinanza, i quali poi furono gradatamente dalla plebe acquistati. Egli concilia luminosamente la contradizione in cui par che cadesse il Giureconsulto Pomponio, e fa vedere che i Re non avevano che una parte del governo o dell' amministrazione; ma che la somma dell' autorità, la vera sovranità, il potere legislativo, il dritto della pace e della guerra risedevano nel corpo de' patrizj, come anche il dritto di eliggersi il loro Re o principe. Furono essi i depositarj delle leggi, e delle medesime i mi-

(6) *Duni Orig. del Cittad. Romano.*

Digitized by Google

ministri ed interpreti: e siccome per un'eterna verità le Aristocrazie barbare non si sostengono che sull'appoggio della superstizione : così dal corpo Aristocratico si sceglievano i varj Sacerdozj, e fra essi il corpo de' Pontefici fu specialmente destinato a dar i giudici alle divine cose ed umane . Quindi la conoscenza delle leggi e l' amministrazione delle medesime fu un dritto esclusivo , e divenne una dottrina arcana , conservata con tutta la gelosia del mistero , dispensata solo a modo d' oracoli , e strettamente custodita nell' ordine de' patrizj .

Codesta emanazione delle prime Teocratiche idee non solo si conservò per quanto ebbe di durata il governo dei Re , ma per quanto visse la Romana repubblica , colla sola differenza però che come crebbero le cognizioni ed i necessarj riflessi della ragione , e da essi nacquero i sentimenti di libertà e di eguaglianza ; così quelle idee si andiedero a poco a poco estenuando , finchè non ne rimasero che i soli simboli commemorativi , o i nomi senza le cose , o le cose senz' alcuna effettiva influenza .

Era necessaria questa breve esposizione, per conoscere quale fosse lo stato delle leggi , dell' amministrazione giudiziaria e della giurisprudenza ne'

Digitized by Google

primi tempi di Roma; e senza impegnarci nelle particolari leggi sotto i Re emanate dal Senato regnante, possiamo con sicurezza affermare, che fossero poche, eventuali, ed incerte: e che l'interpretazione delle medesime essendo stato un dritto di corpo o di ordine affidato ad alcuni individui, possiamo dire ancora che la giurisprudenza fu incerta, irregolare, arbitraria, e quale ad una nazione ancora barbara ignorante e superstiziosa poteva solo convenire: e per conseguenza esser stato pur vero ciocchè Pomponio scrisse, che sotto i Re *sine lege certa*, *sine jure certo* vissero i Romani.

Lascio agli ambiziosi di glorie filologiche legali l'andar raggruzzolando i pochi superstiti frammenti delle leggi Regie, poichè i stessi antichi giureconsulti ne fecero poco conto, e le lasciarono finalmente perire. Chi volesse però riconoscerle, troverebbe in esse la conferma di quelle idee barbare e superstiziose, caratteristiche delle prime Aristocratiche associazioni.

Espulsi i Re si crede comunemente che il governo di Roma cangiasse d' aspetto, e da quel momento si cominciano a contare gli eroi della libertà; ma chi giudica senza prevenzione non vi troverà che gli eroi dell' Aristocrazia. Anche questi

Digitized by Google

ti parlano di libertà; della propria però non della pubblica, e per servirmi delle parole di Dionisio, della libertà propria, e del dominio su gli altri. Quindi Roma non vide altro cangiamento che di due Re invece di uno, e le leggi e l'amministrazione politica e civile rimasero nella stessa condizione. L'incertezza fu seguita dell'incertezza; l'arbitrio dall'arbitrio, ciocchè ci dà manifestamente ad intendere Pomponio dicendo: *Exactis deinde Regibns . . . . . iterumque cæpit populus Romanus incerto magis jure & consuetudine ali quam per latam legem, idque prope sexaginta annis passus est.* L'Aristocrazia era stata alquanto abbassata dagli ultimi Re, per cui ebbe fine il loro governo, ma dopo la loro espulsione ritornò presto nel primiero vigore. Quindi gli effetti dovevano essere conseguenti, e tutta la storia n'è una pruova dimostrativa. Infatti si sà, che dal 244. anno fatale ai Tarquinj, fino al tempo delle leggi decemvirali, e fino al 387. il potere legislativo ed il potere giudiziario furono privativi del corpo Aristocratico.

Troppo lungo sarebbe ora il seguire tutta la serie de' dibattimenti intervenuti fra i patrizj ed i plebei, quando questi già stanchi dell'incertezza

delle leggi civili, della forma esclusiva di governo, e della schiavitù nella quale erano tenuti, tentarono de' mezzi per alleviarsi in qualche modo dalle gravezze ond' erano oppressi. Ottenuto il Tribunato si avvidero ben presto, che esso era troppo debole ostacolo contro la tirannia de' patrizj, la quale effettivamente era annidata dentro le stesse leggi e fortificata dallo spirito di corpo, che fieramente la difendeva. Le insurrezioni, le secessioni, soli mezzi che può escogitare un popolo schiavo ancora dell'opinione, furono più volte ripetute; ma le loro domande erano incerte, le loro querele generali, ed i loro desiderj si riducevano, ad essere considerati come uomini e come cittadini: *Ut hominum ut civium numero simus.* In questo stato compassionevole compresero finalmente, che niun mezzo vi poteva essere migliore per ottenere l'intento, che quello di formarsi una legislazione generale, poichè le sole leggi possono stabilire la libertà e l'uguaglianza civile, e così potevano esser riguardati come uomini, e come cittadini.

Strano ed arrogante sembrò ai patrizj il desiderio della plebe, e strano parrà sempre ai possessori del potere arbitrario il desiderio del ristabilimento

Digitized by Google

to delle leggi e della giustizia. Quindi i patrizj non lasciarono mezzo intentato per frastornare i plebei dalla lodevole intenzione, e persuaderli che i patrj costumi erano sufficienti, e che di leggi non vi era bisogno; *mores patrios observandos, leges ferre non oportere.* Furono intanto inutili le persuasioni, e lo stato infelice nel quale i plebei si trovavano dettava loro questo solo espediente. Non altrimenti che l'oracolo consultato da Locresi sul modo di sedare le civiche discordie rispose loro: fatevi le leggi: i Romani plebei sentirono l'oracolo della ragione e della infelicità nella quale gemevano. Vollero quindi le leggi, ma ciascuno sa, come tutte le arti Aristocratiche furono messe in uso, per ingannare quel popolo, che spesso riposava colla più buona fede sopra i suoi naturali e costanti nimici. Si sa, come i deputati i quali dovevano mandarsi in Atene e nelle altre Città della Grecia e dell' Italia a raccorre le leggi per la nascente Regina del mondo, si occultarono in qualche luogo d'Italia, e le leggi poi furono tirate dalle arche pontificali: e perchè nulla mancasse di condimento Aristocratico, si fecero poi impastare e disporre da quell' Ermodoro esiliato da Efeso dal partito popolare. La storia relativa

Digitized by Google

alla legge delle dodeci tavole se fosse trattata con quell'accuratezza che pur le converrebbe, sarebbe un articolo sommamente istruttivo; ma questa ricerca veramente politica è stata molto trascurata. Il popolo domandava leggi scritte, delle quali i Consoli si dovessero servire, e che non dovessero aver più in luogo di leggi il capriccio o la privata autorità; *non ipsos libidinem ac licentiam pro lege habituros*. I patrizj rispondevano come abbiamo veduto, che di leggi non faceva mestieri, e che bastavano le usanze. Il popolo adduceva ragioni; i patrizj facevano parlare la religione, e questa spesso parlava per bocca de buoi e di altri animali, del linguaggio de'quali si facevano un merito d'essere interpreti. I plebei volevano che le leggi si facessero dal popolo legitimamente e liberamente congregato; i patrizj sostenevano, che non vi sarebbero state altre leggi, che quelle ch'essi stessi avrebbero fatte: *daturum legem neminem, nisi ex patribus ajebant*. Il popolo voleva leggi di uguaglianza, ed i patrizj le promettevano in parole; sicuri di non essere nel fatto obbligati a mantenerle. Finalmente dopo tante vicende le dieci tavole furono pubblicate, e successivamente le altre due come ci fa sapere la storia. La storia ci dice an-

Digitized by Google

ancora che con esse tutti i dritti furono resi uguali: *omnibus summis infimisque jura æquasse*: e ci dice ancora che il popolo le esaminò e le approvò solennemente. Ma la storia stessa ci dice, che quei bravi legislatori furono anche più bravi tiranni; che essi sconvolsero tutto l'ordine pubblico e secondo Livio *nihil juris in civitate reliquerant*; che per quelle leggi tutte le consuetudini Aristocratiche furono conservate, che la vantata uguaglianza restò in parole; e che al primo momento di paragone il popolo riconobbe d'essere stato ingannato.

La favola dell'invio de' deputati in Grecia è stata pienamente scoverta da molti autori e specialmente dal Vico, (7) dal Bonamy (8) e dal Duni: (9) la favola d'essere state leggi di uguaglianza e di giustizia, la può scoprire facilmente ognuno, che voglia leggere con critica la storia e gli avanzi di quelle leggi. La scovrì ancora il

(7) *Vico*: *Scienza nuova*.

(8) *Bonamy*: *Memoir. de litterat. de l'Accad. de Paris*. *Tom.* XVIII.

(9) *Duni*: *Del Cittad. Rom.*

Digitized by Google

popolo, quando ritornato in cal ma dopo l' aboli zione del decemvirato potè tranquillamente esaminar le leggi, ed invece di vederne tali che classificasse la gente come uomini e come cittadini, non trovò che poche leggi civili e criminali, funerarie e religiose, che punto o poco l' interessavano. Per essere classificati per uomini o per cittadini vi bisognavano leggi costituzionali che avessero ragguagliati i dritti, che li avesse egualmente interessati alla cosa pubblica, che li avesse ammessi ai suffragj. Niente di tutto questo; e la plebe restò delusa della sua troppo malfondata speranza. Vedremo in seguito come seppe rinnovare le giuste sue pretenzioni; ed in tanto senza voler fare l'analisi di que'miseri frammenti delle leggi decemvirali, è pur giusto portarvi uno sguardo generale per vedere almeno, se meritano tutti gli elogj de' quali sono state ciecamente onorate dagli antichi e da moderni; ed osservare in seguito, se ne provenissero quegli effetti felici, ai quali produrre erano state destinate. Cicerone in più luoghi esaltandole sopra tutte le leggi conosciute, non è poi molto felice nel darne le prove; così condanna Solone, per non aver imposto pena al parricidio, supponendolo impossibile, o volendolo supporre tale

Digitized by Google

tale per onore dell'umana natura; ed elèva la saviezza della Romana legislazione per aver saputo inventare una pena orribile e crudele. *O singolarem sapientiam!* esclama egli dopo aver lungamente ragionato con Logica forense. Tale fu la saviezza di que' legislatori ne' varj rami di quelle leggi; poichè se si riguardano per la parte criminale esse furono Aristocratiche, ingiuste, severe, e crudeli. Se per la parte del dritto pubblico, della quale poch' indizj ci sono restati, andavano alla conservazione dell' Aristocrazia: se per quella della Religione e de' funerali, corrispondevano ai superstiziosi concepimenti del tempo: se per ciò che riguarda l'ordine giudiziario, dovevano esser analoghe alle leggi ed all' usanze: se per la parte testamentaria, è facile il vedere, ch' esse contenevano la massima ingiustizia politica, per conservare in forza gli Aristocratici dritti: della stessa indole furono le indegne leggi relative alla patria potestà ed alle altre relazioni domestiche, nelle quali sempre campeggia lo spirito di famiglia. In quanto ai contratti, le leggi furono pur semplici, come devono essere in un popolo barbaro e con pochi rapporti civili; ma le usure d'ogni specie furono terribili. Chiunque vorrà esaminar quelle

Digitized by Google

le leggi in buona fede, e misurarle secondo i veri rapporti che le leggi devono avere colla natura e collo stato civile, troverà senza fallo ingiusti ed irragionevoli gli encomj alle medesime attribuiti. Ma forse neppur in Roma si pensò tanto favorevolmente di esse, poichè col tempo par che fossero del tutte neglette e dimenticate. Cicerone stesso riferisce che al suo tempo neppure erano ben intese, e sebbene egli nell' infanzia le avesse apprese a memoria, era poi passato di moda tal costume: *discebamus enim pueri XII. ut carmen necessarium, quas jam nemo discit*. Ed in seguito al riferir di Gellio erano cadute in tale disprezzo ed obblio, ch' erano derise come fossero le leggi dei Fauni e degli Aborigeni. Si può trovar intanto qualche motivo, pel quale si possono difendere gli antichi panegiristi delle leggi decemvirali; poichè per quanto fossero selvatiche quelle leggi, godevano pur dei dritti che danno l' opinione e l' antichità; e paragonata la giurisprudenz'antica a quella degl' ultimi tempi della Repubblica, il paragone risultava in favore della prima. Ma che i Giureconsulti moderni, e quelli specialmente della setta degli eruditi riguardino ancora lo studio dei miseri frammenti superstiti come il più interessante

per

per la conoscenza del giusto, e rincariscano su gli elogj degli antichi, ciò non può essere che l'effetto d'un Letterario fanatismo. Se Livio chiamò le leggi delle XII. tavole, *fonte d' ogni equità*, fu troppo credulo alle espressioni ed alle promesse degl' iniqui Decemviri. Qual ne fu infatti l' utilità pel popolo Romano? La severa ed ingiusta costituzione non fu cangiata, e da quella vantata uguaglianza la plebe neppure ottenne d' acquistar la condizione desiderata.

Per quel principio Teocratico, di sopra accennato, ciò che distingueva in tutti gli effetti civili tanto pubblici che privati, il patrizio dal plebeo, era il dritto degli Auspicj. Era questo dritto che dava la vera qualità di cittadino negli affari sacri e ne' civili; ed incominciando dal primo vincolo sociale, cioè dalle nozze, con i soli auspicj si produceva il connubio o nozze solenni, dalle quali derivava il carattere di *padre di famiglia*, *la patria potestà*, *e la facoltà di testare*; e questa specie di nozze era de' soli patrizj; poichè gli altri ridotti al matrimonio civile o naturale senza previ auspicj non potevano godere delle stesse prerogative. Gli auspicj e propriamente gli auspicj maggiori poi erano i soli mezzi per aver dritto alle

alle Magistrature, e far parte dell' ordine regnante dello Stato. Or niun cangiamento fu fatto da quelle vantate leggi su d' un articolo tanto importante in quella costituzione nella quale tutto era sacro; e la Storia c'insegna, quanto poi costasse di tranquillità alla Repubblica, il voler introdurre in qualche modo l' uguaglianza.

Sebbene si vanti l' Oratoria e la giurisprudenza de' tempi più antichi di Roma, pure si può asserire, ch' esse non avessero propriamente la loro origine che dopo la pubblicazione delle XII. tavole. Si crederà intanto che quel prezioso codice avendo acquistata due qualità principali, cioè d'esser pubblico e generale, avesse resa certa e stabile la legislazione. Autorizzato dal popolo, fisso nel foro e nelle curie, ciascuno doveva trovarvi la certezza de' giudizj, la sicurezza de' suoi dritti, la legittimità de' suoi dominj; ma su questa conseguenza ci fanno nascer gran dubbj gli antichi autori e molti fatti conosciuti.

Convien sempre ricordare che il principal carattere delle prische Aristocrazie fu la misteriosa custodia delle leggi o consuetudini, e della religione, ciocchè formava il privilegio esclusivo, o la privativa di quella sola sapienza che gode del bujo e del-

Digitized by Google

e della pubblica ignoranza. Ma codesta sapienza Romana era fondata parte su l'ingiustizia, parte su l'errore: su questo, perchè la loro scienza sacra ed arcana non consisteva nel celare al volgo i misteri della natura, l'origine della cose, l'energia della forza motrice, la fecondazione dell'universo, ed altri tali idee nascoste ai profani presso le altre nazioni: la loro scienza arcana si raggirava sul cantare o cibarsi de' polli, sul volo degl' uccelli, sull'andamento del fumo, su i tremori delle viscere, e simili cose, alle quali non può appartener mai il nobile titolo di scienza o sapienza, ma quello solo di vane osservanze. L'errore poi lo facevano servire all'ingiustizia, poichè con tali mezzi si mantenevano nell'assoluta disposizione delle leggi, facendole servire alla conservazione del preteso dritto del più forte, cioè alla sovversione di tutte le idee del giusto.

Or poichè quelle leggi qualunque fossero erano pur pubblicate, una parte della scienza arcana e dell'aristocratico potere sarebbe andato a svanire, se non si fosse trovato un modo col quale si avesse potuto riparare una perdita sì grave. Questo si effettuì col conservare il potere giudiziario nell'ordine de' patrizj, e col rendere inutili le leggi

gi ; se non fossero state avvalorate dalla loro recondita sapienza . Essi dovevano spiegarne il senso ; essi conoscere qual dritto nasceva da una tal legge ; qual' era l' azione che ne proveniva , quale il modo o la formola di proporla, quale l'eccezione che poteva impedirla ; e finanche si arrogarono come un mistero , il sapere i giorni ne' quali si poteva amministrar la giustizia senza offendere i Numi . Ecco insomma la giurisprudenza , ossia il mezzo di rendere inutile anzi dannoso alla società il beneficio d'una Legislazione. Essa vanta un origine Aristocratica , un origine che si confonde coll' errore , colla malizia , e colla prepotenza .

Sebbene dunque la giurisprudenza fosse nata subito che vi furono leggi incerte ed arbitrarie ; pure non si confermò , estese e stabilì nelle forme , che dopo la pubblicazione delle XII. tavole ; dopo questo prezioso compendio dei dritti degli uomini e degli Dei . Pomponio conferma le mie parole . „ „ Dopo pubblicate (egli dice) le leggi delle XII. „ tavole , come naturalmente avvenir suole , s'in- „ cominciò a desiderare per l' interpretazione delle „ medesime l' autorità de' giurisprudenti , e le ne- „ cessarie dispute del foro. Tali dispute e tal drit- „ to non scritto composto dai giurisperiti non ha „ pe-

„ però un nome proprio come le altri parti del „ dritto, ma con vocabolo comune è chiamato „ *Dritto civile*. Quasi nel tempo medesimo da „ quelle stesse leggi si fecero nascere le *azioni*; „ colle quali si doveva discettare o litigare: *ed* „ *acciò non fosse in libertà di ciascuno il farne uso*, „ si pensò a farle essere certe e solenni; e que- „ sta parte del dritto fu denominata *azioni della* „ *legge*, o sia *azioni legittime*. E così quasi ad „ un tempo nacquero queste tre specie di dritto; „ cioè *leggi delle XII. tavole; dritto civile* deriva- „ to da esse; ed *azioni della legge* composte su i „ dritti antecedenti. La scienza poi tanto delle „ leggi quanto dell' interpretazione, e delle azioni „ stesse era riservata al collegio de' Pontefici, i „ quali in ogni anno destinavano persona che pre- „ sedesse ai privati affari o litigj; e con questa „ consuetudine visse il popolo per cento anni in „ circa. „ Quale orribile contradizione! Appena pubblicata una legislazione tanto vantata per la sua perfezione, fu trovata così insufficiente, ch'eb- be immediato bisogno di sostegni e d' interpreta- zioni. E codesto fu il codice superiore a tutte le Biblioteche de' Filosofi? Ogni parola di Pomponio contiene una contradizione alle idee di leggi e le- gis-

Digitized by Google

gislazione che somministra il buon senso il più comune.

Il dritto Civile tanto encomiato non fu altro dunque che il risultato delle interpretazioni de' Giurisprudenti e delle dispute forensi ? E qual razza di prudenti erano mai quelli ! Ciascuno sa che quella fu l' Epoca della più crassa ignoranza ; la spada, la zappa, i polli e le usure erano le sole idee che fiorivano in quelle teste leggislatrici. Ma poichè col progresso del tempo, e colla frequenza de' giudizj qualunque fosse stato quel dritto consuetudinario, poteva pur ridursi in massime o in principj di giustizia, e così divenire di comune intelligenza e di un uso generale; si pensò il modo onde questo non avvenisse, e si mantenessero sempre le leggi nel bujo e nell' incertezza. Nè ciò era sicuramente per una vanità dottorale, ma per conservare un potere ed una leggislazione arbitraria, qual' era il grande scopo dell' ordine Aristocratico.

L' unico mezzo che essi viddero il più opportuno, fu quello d' inventare le *azioni*, cioè delle formole colle quali non solo si doveva agire o eccepire in giudizio, ma secondo le quali si dovevano regolare i contratti e gli altri atti civili, acciò po-

Digitized by Google

potessero avere un effetto legale. Non bastò loro di aver la privativa de' giudizj; poichè colle leggi certe difficilmente avrebbero potuto abusarne: bisognò dunque inventare un nuovo dritto, e far di esso e della nuova prattica una nuova legislazione da surrogare all' antica scienza mistica delle leggi, per tenerle sempre in quella severa custodia, colla quale prima delle XII. tavole tenevano le antiche consuetudini. E perchè non si mancasse di venerazione a tale straordinario stabilimento, i Pontefici ne furono fatti depositarj egualmente e disponitori.

Chi può trovare in questa specie di legislazione altro carattere che di una volontà arbitraria diretta non a dispensar giustizia, ma a conservare l' Aristocratico dispotismo, darà segno, di non aver avuto mai idea di ciocchè costituisce il catere delle leggi. Ma non si trattava già di far leggi, si trattava solo di tener il popolo in schiavitù: perchè se avendo già esso acquistato i diritti di privata cittadinanza, avesse potuto godere anche quello d' Isonomia, cioè dell' eguaglianza delle leggi, qual' era stato il suo intendimento nel promuovere una pubblica leggislazione, avrebbe fatto un gran passo verso quella libertà che tanto

Digitized by Google

ambiva, ma che più sentiva che conosceva. Esclamò esso sovente contro quella specie di occulta o privata legislazione, dicendo, che la sua condizione era in questo assai peggiore di quella dei popoli vinti; essendogli negato il poter sapere ciocchè riguardava i più comuni affari civili, e fino i giorni legali e feriali, ciocchè agli altri non era ignoto: segno sicuro che l' Aristocrazia Romana era molto più feroce o severa di quella delle altre città o popoli vicini.

Il dottissimo Vico con gran proprietà d' intelligenza pensò che quel notissimo motto di Solone: *conosciti*, fu piuttosto un precetto politico che morale. Pieno l'animo di tutti i sentimenti della vera giustizia Solone ricordava con quel motto all' oppresso popolo di riconoscer se stesso, cioè di riconoscersi per uomini ed uguali in dritto a coloro che li opprimevano. Il popolo Romano non ebbe un Solone, che gli desse così utili ricordi; nè forse ne aveva bisogno, poichè abbastanza si riconosceva, ed agli insulti de' Patrizi rispondeva, che non erano finalmente essi nè discendenti de' Dei, nè venuti giù dall' Empireo. Avrebbe però avuto bisogno d' un Solone, per aver l'idea d'una costituzione, senza la quale arrivò sì a distrug-

gere

Digitized by Google

gere la maggior parte degli abusi del potere Aristocratico, ma non giunse mai a formare una perfetta Repubblica, fondata su i veri rapporti sociali e su i dritti primitivi della Giustizia naturale e positiva: per cui se Roma corse rapidamente alla grandezza dell' impero e delle ricchezze, cadde anche presto nella voragine del dispotismo.

Ma ritornando a quella Giurisprudenza che succedè immediatamente alle XII. tavole, e che diede nascita a quel nuovo dritto così stranamente amministrato, dirò, che sebbene da quanto semplicemente espone Pomponio, se ne possa giustamente fare il carattere; pure ad esuberanza aggiungerò, che l' illustre Gravina, tuttochè pieno d' entusiasmo per la Romana Giurisprudenza, non seppe nascondere, quanto fosse infelice quella de' tempi de' quali abbiamo ragionato. *Antiqua jurisprudentia nuncupatur quæ statim post latas leges XII. tabularum prodiit: aspera quidem illa tenebricosa & tristis, non tam in æquitate quam in verborum superstitione fundata* (9). Se il Gravina rinunciando ai pregiudizj Filologici, avesse voluto mettersi in grado

(9) *Grav. de Ortu Jur. Civ. cap.* 46.

di giudicare giustamente, come riconobbe per tenebrosa *l'antica* giurisprudenza, avrebbe riconosciute per arbitrarie e maligne le successive giurisprudenze dette *media* e *nuova*, ed avrebbe disconfessato gl' inopportuni encomj, che in generale volle ad esse tributare.

Per quanto però si è finora ragionato, non ho toccato che leggermente la nequizia della giurisprudenza e della giustizia sacerdotale; ma chiunque per poco abbia di buon senso converrà meco, che una delle tristizie maggiori in fatto d' Amministrazione è il sottrarre le leggi del pubblico uso e conoscenza, e ridurle per vile ambizione e sudicio interesse ad arcani misteriosi. Nascondere le leggi, è nascondere la luce civile, è precipitar gli uomini ne' vizj e nella corruzione. Le leggi con molta proprietà e verità d' espressione si chiamano la *ragion civile*, onde il celarle, il corromperle, val lo stesso che privare gl'individui del corpo politico di quella ragione che loro deve servir di guida in tutti gli affari sociali. I patrizj giurisprudenti non lasciarono mezzo per tenere il popolo nell' oscurità, poichè non solo coll' inventare le azioni e farsene una privativa di ordine, occultarono le leggi e le guastarono; ma de' nuovi stabilimen-

Digitized by Google

menti anche s'impossessavano per poterne disporre a loro talento. Livio n'è amplissimo testimone dicendo: *Institutum etiam ab iisdem coss.* (cioè L. Valerio e M. Orazio) *ut Senatusconsulta in ædem Cereris ad ædiles plebis deferrentur, quia ante arbitrio Consulum supprimebantur vitiabanturque* (10). Non fu però sufficiente questa legge, come vedremo in altro luogo, e i giurisperiti seguitarono ad essere veri Monopolisti delle leggi.

Dobbiamo credere però che i più virtuosi Romani avessero a vile codesto mestiere d'inganno e di soverchieria; e perciò la storia ci presenta sempre con elogj coloro i quali quasi senz' intervallo tornando dai campi di Marte cambiavano cogl' istrumenti rurali gli arnesi guerrieri, e coronavano l'aratro di allori trionfali. Si sa che Roma allora e per altri secoli non presentava alcuna occupazione che potesse allettare alla vita cittadinesca, la quale dalle belle arti, dalle scienze, e dal prodotto da esse spirito sociale si rende solo piacevole; perciò chi non amava l'intrigo, nè la vita oziosa soffriva, in vece di darsi alla caba-

(10) *Liv. lib. 3. cap. 26.*

Digitized by Google

listica e viziosa giurisprudenza, si riparava nell' esercizio dell' agricoltura sempre preferibile ad un mestiere così pernicioso. Infatti la storia ci può istruire, mostrandoci, che la famiglia la più infesta allo Stato, la perpetua persecutrice della libertà popolare e della Giustizia pubblica fu una famiglia di giurisprudenti. Tale fu la Claudia; e sempre si è veduto che dove dottori e forensi sono, la discordia prende il luogo della pace e della naturale tranquillità. Ma ritorniamo a Pomponio.

Egli ci dice che quella mistica giurisprudenza si sostenne quasi per un secolo: la storia però e gli altri autori dicono, ch' ebbe una durata eguale a quella della Repubblica, toltene alcune differenze dalle quali non fu alterato il fondo della cosa. Seguita dindi Pomponio a raccontare „ come quelle *formole ed azioni*, essendo ri„ dotte in forma da Appio Claudio, cotal mistico „ libro gli fu involato da Gneo Flavio figlio d'un „ *libertino* e scriba dello stesso Claudio: ed aven„ dolo pubblicato e fattone un dono al popolo, „ questo gli fu sì grato, che lo fece pervenire ad „ esser Tribuno della plebe, Senatore, ed Edile. „ Questo libro contenente quelle *azioni* delle quali „ si è già parlato, dal nome dell'editore fu deno-

mi-

Digitized by Google

„ minato *dritto civile Flaviano*, benchè egli nulla „ vi aggiungesse del suo. Nel crescere poi in Roma „ la popolazione e nel multiplicarsi gli affari, „ mancando alcune specie di formole, Sesto Elio non „ guari dopo compose nuove *azioni* e ne pubblicò un libro chiamato *Dritto Eliano* „. Si potrebbe ragionevolmente pensare, che pubblicate le leggi e resa publica la scienza arcana, il dritto civile, le azioni, la pratica, e le leggi stesse diventassero di pubblica ragione; e che il popolo illuminato su i principj legali, sulla condotta degli affari, sul modo di amministrar la giustizia, e sull' ordine giudiziario, non avesse più bisogno della manuduzione de' patrizj per distinguere il giusto, e sapere i mezzi d' ottenerlo. Ma tutt' altrimenti andiede la bisogna; poichè non volendo i patrizj perdere per alcun modo la custodia e la dispensazione di quella scienz' arcana, che formava la base principale del loro ingiusto potere, trovarono il modo, onde far rimaner il popolo deluso. E come nelle Sette se si vengono a scoprire i segni mistici destinati al riconoscimento, prestamente si cangiano, e de' nuovi si surrogano, onde sia salvo il mistero; così i bravi Giurispetiti eseguirono, e così posero in salvo i pretesi

dritti dell' ordine, e conservarono il grande arcano della Giurisprudenza.

Le formole e le azioni furono cangiate, e forse in maggiori cifre involute onde potessero rimanere ancora lungo tempo nascoste ed inintelligibili allo sguardo plebeo. Ma ascoltiamone Cicerone, il quale ce ne dà il più distinto divisamento; *Erant in magna potentia qui consulebantur: a quibus etiam dies, tamquam a Chaldæis petebantur. Inventus est scriba quidam Gn. Flavius qui cornicum oculos confixerit, & singulis diebus ediscendos fastos populo proposuerit, & ab ipsis cautis jurisconsultis eorum sapientiam compilarit. Itaque irati Illi, quod sunt veriti, ne, dierum ratione pervulgata & cognita, sine sua opera lege posset agi, notas quasdam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi interessent* (11). Non fu di alcun utile dunque l'aver trafitti gli occhj a quelle cornacchie, poichè in breve tempo seppero rinnovarli e renderli migliori.

Per quanto quindi prosiegue la Storia troviamo sempre costantemente, e già pel corso di quattro secoli gli stessi sentimenti, gli stessi principj, la stes-

(11) *Cic. pro Mur. cap. XI.*

Digitized by Google

stessa condotta. La Giurisprudenza fu latente, incerta, arbitraria, ignota al popolo, e privativa del solo ordine patrizio sacerdotale, il quale lungi da quella virtù che sola consiste nella beneficenza, da quella sapienza che cerca il vero, per renderlo di comune demanio; da quella Giustizia che trova i principj nella ragione, e gli espansivi sentimenti nel cuore; da quella naturale benevolenza e da quel sentimento di pietà che distinguono l'uomo civilizzato; da' veri sentimenti di patriotismo che non può essere mai scompagnato dalla Giustizia; lungi dico da tutte queste qualità, gli Eroi del Campidoglio non sembra che provassero altri sentimenti che quelli dettati dallo spirito di corpo, sempre contrario, anzi distruttivo de' sentimenti sociali, dal vile interesse personale e pecuniario produttore di tutti i vizj, e dall' abuso di un illegitimo potere. E pure questi furono i patriarchi della giurisprudenza!

Seguitando quindi Pomponio ad esporre i fonti del dritto Romano ci accenna l' origine de' plebisciti e de' senatusconsulti, specie di leggi dettate dal popolo o dal Senato, e delle quali in appresso vedremo gli effetti e 'l valore, e soggiunge „ che „ nel tempo stesso anche dai Magistrati nacque

„ un'

„ un' altra specie di dritto ; poichè , acciò sa-
„ pessero i cittadini , di qual dritto i Magistrati
„ si sarebbero serviti intorno ai varj oggetti di
„ giudicatura , e perchè vi andassero premuniti ,
„ pubblicarono degli editti , da quali si costituì il
„ *Dritto onorario* , così detto perchè proveniva
„ dall' onor del Pretore „ . E dopo aver parlato finalmente dell' altra parte del dritto che nacque delle costituzioni de' Principi , così riepiloga tutti i fonti che costituiscono il dritto Romano . „ Nel-
„ la nostra Città dunque (dice egli) la legisla-
„ zione è costituita del dritto o sia legge ; da
„ quello che propriamente si chiama *Dritto civile* ,
„ che non è scritto, e consiste nella sola interpre-
„ tazione de' prudenti ; dalle *azioni della legge* ,
„ le quali contengono le formole di agire ; dai
„ *plebiscite* che furono fatti senza l' autorità del
„ Senato , dagli *editti de' Magistrati* , da' quali nasce
„ il dritto onorario ; dai *Senatusconsulti* costituiti
„ dal Senato senza legge particolare ; e finalmente
„ dalle *costituzioni de' Principj* „ . Ecco tutta la Storia seguita , che Pomponio ci ha lasciata del dritto Romano, ed intorno alla quale presso a poco gli autori tutti convengono.

Abbiamo finora veduto quale fosse il dritto e la

la giurisprudenza Romana prima e dopo delle leggi decemvirali, e quindi come per quattro secoli e più le leggi e la Giurisprudenza avessero i caratteri d'irregolarità, d'incertezza e di arbitrio; e non ostanteche la ragion popolare andasse acquistando qualche dritto su l'Aristocrazia, pure questa sostenuta dal Sacerdozio, quantunque per necessità cedesse in qualche cosa de'dritti pubblici, fece però ogni sforzo per tener recondite le leggi, e sotto le chiavi del mistero tutto quello che riguardava l'amministrazione della giustizia. Conobbero ben essi che nei stati di qualunque sorte, quelli anno veramente il massimo di potere effettivo che possono disporre a loro modo delle leggi e della giustizia, e che tanto più diventa tale autorità efficace, quanto più le leggi sono oscure incerte ed arbitrarie. Ma per vedere come questo continuasse e come la Giurisprudenza seguitasse ad esser sempre della stessa indole, prima di venir a ragionare de' plebisciti e de' senatusconsulti ch'ebbero diverse fasi, ci fermeremo ad esaminare quel dritto, cui si volle dare il titolo di *onorario*, ma che vedremo non essere stato degno di alcun onore.

Se si volesse parlare della ridevolezza di quelle vantate formole, che costituivano la Romana Giuris-

risprudenza, ci porterebbe a perdita di tempo, ma se i Romani di buon senso e Cicerone stesso le deridevano e tenevano in altissimo disprezzo, credo che dopo due mille anni potremo far noi altrettanto, e chiunque non sia un vero divoto e cieco adoratore della Romana antichità e giurisprudenza. Rifletterò solamente, che quando di cose semplicissime si vogliono far misteri, allora dovendovi aver luogo l'arte d' imporre, le idee semplici si devono involgere in un numero di parole non necessarie, e surrogare impropriamente le immagini e le finzioni alla semplicità e realità delle cose e delle idee: specie di geroglifici che deve accompagnar sempre il mistero e l' impostura.

Siccome non è mio intendimento però di fare la Storia del governo civile di Roma, mà solo indicare il corso infelice delle leggi e della giurisprudenza, così non m' impegnerò nelle lunghe dispute e dibattimenti fra la plebe e i patrizj, quando quella per acquistare i dritti di cittadinanza, e questi per allontanarli, facevano tuttogiorno rimbombare de' loro schiamazzi il foro Romano; ma accennerò solamente ciocchè importa, per passare all' origine del dritto onorario.

La forza dell' opinione non aveva più molto va-

Digitized by Google

valore contro la forza reale ed effettivā ; per cui essendo riusciti i plebei a partecipare ad alcuni di quegli officj che fin allora erano stati privativi de' patrizj, come fu quello della questura e de' tribuni militari, non parve loro di aversi assicurati i sospirati dritti, se non ottenevano la massima delle Magistrature, vale a dire il Consolato. E poichè già per lunga e dolorosa esperienza conoscevano, che sempre col manto della Religione i patrizj cercavano coprire le loro pretese, e tenendone lungi il volgo profano, allontanarlo da tutte le magistrature che de' sacri auspicj abbisognavano; così i plebei videro che per farsi strada al Consolato, si rendeva necessario l' ardimento di entrar ne' sacri penetrali, ed andar anche essi a studiare e consultare un poco i libri Sibillini. Quindi fra le rogazioni che fecero correndo alla fine il quarto secolo di Roma, furono queste cose combinate; cioè che invece de' Duumviri addetti alle cose sacre si facessero de' Decemviri, e che di questi cinque patrizj fossero ed altrettanti plebei: e che nella nuova elezione de' Consoli l' uno fosse del loro ordine, e l' altro patrizio. Invano Appio Claudio montò in tribuna per fare non arringa ma una predica Teologica contro

le

Digitized by Google

le nuove idee filosofiche sorte negli animi della plebe Romana : invano ricorse alle idee teocratiche già fatte obsolete ; invano minacciò d' anatema quel popolo, che potea far a lui più reali minacce : Roma (diceva egli) fu fondata cogli auspicj : tuttociò che vi è di pubblico , di privato , di sacro , di profano , in guerra , in pace , in casa e fuori , tutto doversi cogli auspicj trattare : che i soli patrizj in esclusione de' plebei per inveterato costuma godevano del dritto degli auspicj: che niun magistrato plebeo fu mai creato cogli auspicj : e che in fine tanto era il creare i Consoli dalla plebe , quanto il rovesciare interamente la religione , ed incorrere nell'ultima indignazione degli Dei (12).

Non ostantino però tante e sì gravi rimostranze Lucio Sestio nel 387. ottenne finalmente il consolato. Se questo colpo fosse doloroso a sostenere per i patrizj , è facile l' immaginare ; ma al male già accaduto non potendo portare alcun riparo efficace , si rivolsero ad escogitare qualche rinfranco, per non perdere intieramente quel privativo potere che dipendeva dal consolato. Pensarono dunque a sta-

(12) *Liv. lib. VI. cap. 26.*

Digitized by Google

stabilire una nuova Magistratura, che potesse conservare nell' ordine patrizio l' amministrazione della Giustizia, il potere giudiziario, e tuttociò che riguarda l' esecuzione delle leggi civili. Quindi col pretesto che i Consoli erano quasi sempre fuori di città alla testa degli eserciti, onde non potevano adempire agli ufficj della giudicatura, proposero di stabilire un nuovo magistrato che adempisse a questa parte dell' Amministrazione, e fu ordinato che si traesse dai patrizj e si chiamasse Pretore.

La pretura dunque fu stabilita per conservare nell' ordine de' padri tutto il sistema giudiziario e forense del quale avevano fatto fin allora uno scempio così crudele. Le leggi e la Giurisprudenza seguitarono ad essere malversate, ma per pochi anni durò privativamente nelle mani de' patrizj la Pretura. Eccoci intanto al tempo nel quale si può fissare veramente l' epoca di quella Giurisprudenza che passò di mano in mano fino agli ultimi tempi ne' quali ebbero qualche celebrità il nome Romano e l' Impero. Questa parte del dritto, come testè ci ha insegnato Pomponio, nacque dagli editti, che emanavano i Pretori nell'entrare in esercizio della loro Magistratura, ed essa faceva il maggior latifondio della Scienza forense. L' im-

por-

Digitized by Google

portanza dunque della medesima ci mette nel dovere di portarvi sopra uno sguardo particolare, e seguendola brevemente nel corso della Storia, vederne in qualche modo l' uso, il carattere, e gli effetti.

Dopo lo stabilimento della pretura e della comunicazione a tal officio delle plebe, e più dopo eseguito il censo di Fabio Massimo il governo di Roma perdè la forma Aristocratica, benchè non ne perdesse lo spirito; ed io non ardirei dire col comune de' dotti, che si trasformasse mai in quella forma costituzionale che si chiama Democrazia. La libertà popolare fu molta, e qualche volta eccessiva a segno che degenerò in licenza, poichè essa non era limitata dalla legge; ed il dritto de' suffragj ed il potere legislativo non ebbero mai quella regolarità ed uniformità, che può rendere nel tempo stesso un popolo regnante e tranquillo. E non fu mai tale il popolo Romano, poichè la forma del suo governo non fu costituita su d'un piano antecedentemente ragionato, nel quale dalla considerazione de' varj rapporti sociali si fosse rimontato alla necessaria divisione del pubblico potere, e questo ripartito in modo che le varie parti non si potessero nuocere fra loro, e non si potes-

Digitized by Google

tessero riunire ; ma per un nesso naturale tutte coordinatamente contribuissero al grande scopo della perpetua conservazione sociale.

Non avremo perciò quind' innanzi frequente occasione di parlare dei disordini dell' Aristocrazia patrizia o sacerdotale , poichè gittati i semi del disordine e della corruzione, essi si moltiplicarono dovunque trovarono suolo adattato alla facile germinazione. La libertà produsse i suoi necessarj vantaggi, non però tutti quelli che sarebbeo nati da una vera e legittima costituzione. Ma passiamo finalmente a vedere quale fosse stato il fato della Giurisprudenza in questo nuovo ordine di cose.

Fra i Scrittori che di proposito e più accuratamente trattarono degli editti pretorj sono da distinguere il celebre Giureconsulto Eineccio (11) ed il Sig. Bouchaud dell'Accademia delle Iscrizioni (12), i quali per trattare il più compitamente che fosse possibile questo importantissimo articolo relativo alla Storia politica ed alla Giurisprudenza Romana, non tralasciarono ricerca alcuna conducente al lo-

(11) *Heinec. Hist. Edict.*

(12) *Memor. de l'Accadem. des Inscr. tom. 72.*

Digitized by Google

ro scopo. Trovarono che in Roma e per l'Impero ancora non solo quelli che propriamente Magistrati erano detti, ma diverse altre cariche ed officj ancora che non avevano tal carattere, ebbero pure il dritto o il costume di fare degli editti. Quante che fossero adunque le divisioni e suddivisioni del potere esecutivo o giudiziario, ed in quanti diversi rapporti fossero esse costituite, prendendo un tal dritto, ebbero l' uso e la facoltà di straordinariamente comandare. Così, incominciando dai Pontefici e dai Tribuni della plebe, nè gli uni nè gli altri Magistrati, e passando ai Consoli e Pretori fino ai menomi Magistrati Civici tutti vollero avere il dritto di far editti, e godere di quella parte di potere che in tale facoltà o prerogativa era compresa. Fra tanti Magistrati però che ebbero o si arrogarono cotale autorità, gli editti di maggiore celebrità, e che contribuirono a creare una nuova Giurisprudenza furono quelli de'Pretori.

Abbiamo già detto di sopra che dai patrizj fu inventata e fatta stabilire questa nuova Magistratura a consolazione ed indennizzamento della perdita che avevano fatta d'un Consolato passato alla plebe; e quindi ottennero, che il Pretore dal loro ordine dovesse essere prescelto. Non durò mol-

molto intanto questo privilegio, poichè la plebe veggendo di quale importanza fosse la Pretura, non molti anni dopo cioè nel 417. volle anche partecipare a tal carica, mentre ancora era unica e non divisa nei due Pretori Urbano e Peregrino; ciocchè avvenne circa un secolo dopo, cioè nel anno 510. Coll'andar del tempo si multiplicarono maggiormente, ed oltre dei due mentovati e dei Pretori Provinciali altri ve ne furono nella Città, de' quali alcuni erano addetti a rami di cause particolari.

Ricordandoci ora di ciocchè abbiamo detto della origine della Pretura, ciocchè ci viene attestato da Livio e da altri, cioè che essa fu surrogata al potere giudiziario, che i Consoli esercitavano, si dovrebbe naturalmente pensare, che se i Pretori cagionarono alterazione nell'antica Giurisprudenza, e ne fecero nascere una nuova, ciò essere accaduto per effetto delle loro decisioni o decreti o sentenze, le quali avessero per la loro giustitia meritata la conferma della pubblica autorità, e passate quindi in dritto consuetudinario. Ma non fu certamente per tal motivo, nè si potrebbe facilmente immaginare, che essi *a priori* fossero autori di un nuovo dritto e d'una nuova

Giurisprudenza. Eppure non fu altrimente: essendo essi semplici giudici o ministri di giustizia, colla facoltà di fare degli editti seppero per tal modo usurpare l'autorità Legislativa, che il dritto fu cangiato, e gli editti più che le leggi furono osservati, e maggior uso ed autorità ebbero nel Foro.

Ma se i Pretori non erano altro che Giudici cioè Magistrati di Giustizia, il loro officio era solo di applicare la legge al caso particolare, o sia veder i rapporti fra la legge e 'l fatto del quale si disputava. Un Giudice non può creare un dritto colle sue sentenze, poichè esse altro non sono che la dichiarazione del dritto medesimo; cioè che la legge nel caso proposto si verifica per la tale azione o d'eccezione dedotta in giudizio. E se decidendo, cioè esercitando l'attualità della Magistratura non può crear un dritto, molto meno dee ciò poter fare per la sola qualità di Magistrato o in forza della Magistratura. Gli editti pretorii dunque per i quali si alteravano, si cangiavano le leggi, e se ne stabilivano delle altre temporarie, ci presentano degli atti di autorità arbitraria, temporaria, ed incerta che non possono formar mai una parte del dritto, il quale può solo emanare dalla po-

Digitized by Google

potestà legislativa, e dev' essere certo generale e perpetuo, fino a che non sia abrogato dalla stessa autorità. Quando dunque in una carica si riunisco-no contro tutti i principj della ragion pubblica quelle facoltà, che devono essere divise da limiti insurmontabili, si può dire che tal carica contenga almeno *in potenza* (come dicevano i Scolastici) i principj del dispotismo, e dispotico si può chia-mar il Magistrato che l' esercita.

Nel crearsi la Pretura io voglio supporre che non s'intese produrre un mostro di tal fatta, ma come codesta carica fu surrogata al potere giudi-zionario che avevano prima i Consoli, il quale era riunito al potere esecutivo, così e per questo e per quel grado d' autorità che prendevano dall' or-dine da cui erano tratti, non fu difficile il farvi passare di tali abusi. A considerar dunque giusta-mente la cosa non nacque nella Pretura tale abuso dal semplice potere giudiziario, ma da quello di far gli editti. In fatti se si va all' origine di que-sto dritto, ne troveremo la ragione: *Edicimus* (dicevano gli antichi) *quod jubemus fieri*: espres-sione tanto generale, che potrebbe comprendere l' esecuzione di tutte le potestà non esclusa la le-gislativa; e perciò frequentemente le parole di

leggi e di editti furono di uso promiscuo. Ma Papiniano è quello che più nettamente ci ha lasciata la vera idea del dritto pretorio dicendo, che fu introdotto a pubblica utilità, per adjuvare supplire, e corriggere il dritto civile. *Jus prætorium adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris gratia propter publicam utilitatem introductum:* Ecco dunque la vera origine del dritto Pretorio, e propriamente di quello che proveniva dal fare gli editti. Ajutare intanto indica debolezza, supplire, mancanza, correggere, errori. Si dice ch' è nell' ordine naturale delle idee di amministrazione, che quando al caso non si trovi alcun stabilimento di dritto, alcuna legge scritta, la volontà del Magistrato o di coloro che governano supplisca a questo difetto, e che il loro piacere tenga luogo di legge, o che questa volontà sia giusta o ingiusta, utile o nociva alla Repubblica (13). Ma che altro è mai il Dispotismo, l' odio de' popoli egualmente e de' buoni regnanti? Se le leggi mancano, bisogna farle, e non solo il Ministro di giustizia, ma niun Magistrato è mai autorizzato non dico a fare alcu-

na

(13) *Bouchaud Memoir. cit. tom. 72.*

Digitized by Google

na legge, ma nè a soccorrerle cadenti, nè a supplirle difettose, nè a correggerle erronee, nè ad interpretarle oscure. Lascio le tre prime condizioni o circostanze delle leggi, sopra le quali non può cadere alcun dubbio, che il restituirle in qualunque modo non possa spettare ad altri che al Sovrano; ma in quanto all' interpretarle, sopra di cui il probabilismo forense pare che abbia stabilita la sua autorità, rifletterò che l' interpetrare o *interpatrare* da principio fu in Roma del solo ordine de' patrizj, quando tutti i poteri e specialmente il legislativo erano ristretti nell' ordine Aristocratico. Essi dunque che facevano le leggi erano i soli che potessero interpretarle, ma l' uno e l' altro potere era illegitimamente stabilito ed abusivamente amministrato. Quando una legge è oscura, non vuol dir altro, che il non sapersi precisamente, ciocchè essa comandi o prescriva; lo spiegarlo deve venir dunque dalla stessa autorità, che l' ha emanata, sola interprete legitima di se stessa.

Nè i giudici dunque nè i giurisperiti possono arrogarsi un autorità illegittima della quale è tanto facile l'abusare; e perciò gli ottimi legislatori e Giustiniano stesso ogn' interpretazione proibiro-

Digitized by Google

no. Le leggi bisognose di sussidj ed interpretazioni indicano abbastanza i loro difetti, de' quali di sopra abbiamo accennato il rimedio, ed il maggior male da esse prodotto fu d' aver fatta nascere la Giurisprudenza, ed in seguito la corruzione della giustizia; nel qual fatto osserva l' Eineccio, che i Romani furono cogli Ebrei sotto lo stesso parallelo (14).

Or l' autorità data ai Pretori cogli editti prova visibilmente due punti: il primo che le leggi erano così incomplete, come sono quelle dei popoli barbari; e che i Romani lo furono a tal segno, che non seppero conoscere quanto il confondere le potestà, ed il lasciar il poter arbitrario ai Magistrati fosse contrario alla Giustizia ed ai principj di ogni buon governo. Scuserò i pretori se ne abusarono, ma come scusare quel modello delle Repubbliche, quella Repubblica stabilita su la virtù, e che conobbe più delle altre la libertà e l' uguaglianza? Non togliamo a Roma gli onori che merita. Essa fu la prima inventrice degli editti, essa fu la sola Re-

(14) Heinec. *De prohib. a Justin. interpret. facult.*

Digitized by Google

Repubblica per quanto si sappia, che li avesse in costume.

A vedere quale era il dritto Pretorio lungi dal dover credere i Pretori Magistrati giudiziarj, dovremmo anzi prenderli per riformatori o correttori delle leggi. Tali furono in fatti, ma non per uno stabilimento autorizzato dalla potestà legislativa: lo furono solo per abuso, vergognoso ai costituenti di sì strana Magistratura, e pernicioso sommamente al popolo soggetto. Se Roma avesse conosciuti i difetti delle sue leggi, e l'incongruenza nella quale dovevano essere per la differenza de' tempi, e per i politici cangiamenti; ed avesse voluto imitar veramente le leggi ed i stabilimenti di Atene, avrebbe trovato più opportuno mezzo a correggere e modificare la sua barbara legislazione. Ciascuno sa che in Atene v'era un Magistrato detto de' Tesmoteti, il quale proponeva annualmente i cangiamenti o correzioni da farsi nelle leggi, e queste erano poi approvate o riggettate dal potere legislativo.

Non deve farci intanto molta meraviglia che la pretura s'introducesse con tali abusi e tant'autorità straordinaria, se rifletteremo che quella Magistratura fu da principio stabilita privativamente per l'or-

l'ordine patrizio, il quale la conservò in suo potere per trent'anni.

Per sapere poi come quell' abusivo potere si esercitasse, devo ricordare, che vi erano quattro specie di editti, cioè *Repentina* : *perpetuæ jurisdictionis causa* : *translaticia* : *nova*. E senz' andar esponendo il valore di ciascuno, ciocchè fino alla sazietà da molti autori è stato eseguito, mi ristringerò ad alquante osservazioni più importanti. E primamente dirò, che quelli editti i quali dovevano contenere il sistema giudiziario attuale della pretura, furono quelli appunto, da' quali derivarono maggiori abusi, cioè quelli *perpetuæ jurisdictionis causa*, pei quali il Pretore esponeva nell' *albo* le formole delle azioni, delle cauzioni, delle eccezioni, secondo le quali avrebbe fatto giustizia. Or avendo veduto che la Giurisprudenza anzi il dritto civile de' Romani in tali formole era compreso, chi era autore delle formole, lo era in conseguenza del dritto medesimo. Chiunque nell'agire in giudizio mancava a quelle formole per qualunque causa, cadeva dall'azione, o rimaneva con inutile eccezione, cioè perdeva la lite anche che intrinsecamente avesse avuta dal canto suo la giustizia e la disposizione delle leggi. Ecco dunque il

Digitized by Google

il Magistrato divenuto legislatore, ed arbitrario il sistema di giudicare. Dobbiamo però credere, che tuttociò fosse fatto senza principj, e che non avendo idee certe e generali de' principj del dritto, facessero gli editti ciascuno secondo le proprie cognizioni ed idee: poichè come le ultime derivazioni e ramificazioni delle leggi si possono ritrar tutte della retta ragione e dalle idee di giustizia universale, così se i loro editti fossero derivati da tali fonti, non sarebbero stati prescrizioni annuali, ma avrebbero avuta una continuazione o vera perpetuità. Nè ci faccia illusione il nome di *perpetuæ jurisdictionis*, poichè quella perpetuità era ristretta ad un sol anno. Il Pretore o Pretori che succedevano alla carica, avevano il dritto assoluto di proporre nel nuovo *albo* un nuovo sistema giudiziario, e cangiare a lor grado la formola ed i principj; e sebbene questo non si fosse fatto sempre nè in tutto, poichè spesso i successori conservavano integralmente o parzialmente gli editti antecedenti, ciocchè diede il nome di *translatizj* agli editti di tal indole, era sempre però in libertà de' nuovi Magistrati di farne di nuovo conio, che perciò portarono il titolo di *nova*.

Se

Se maggiori irregolarità, incertezze, ed arbitrj si possono portare nell' ordine giudiziario e nel dritto, lo lascio giudicare agli amici della Giustizia e della ragione. La Giustizia dipendeva solo dal capriccio pretorio, e gli attori in giudizio dovevano essere ben intrigati in variar le loro formole, e su di esse disputare ed argumentare, per trarre le disposizioni o le opinioni legali al loro partito. Questo portò col tempo, che fossero molte le azioni per lo stesso giudizio, ciocchè faceva un nuovo intrigo, ed accresceva l' arbitrio de' Magistrati. Più anche dovette crescere quando i Pretori furono varj, e vi era in Roma quasi una popolazione di Magistrati, poichè ciascuno a suo modo proponendo gli editti, quel ch'era giusto presso di uno, si trovava ingiusto presso d' un altro. La morale pubblica e quella delle leggi particolarmente era dunque così incerta, che non aveva per regola che le opinioni o il capriccio, e si dilatava o ristringeva, allungava o accorciava secondo le sublimi Teorie del probabile, le quali sorgono sempre dall' arbitrio e dalla corruzione.

Se il Pretore fosse stato uno solo, se l' Amministrazione giudiziaria fosse stata ristretta ad una sola specie di Magistratura, non avrebbe potuto dif-

Digitized by Google

diffondersi tanto l'incertezza della Giustizia e la forza dell'arbitrio : ma gli ammiratori o visionarj della Sapienza Romana , trovano ragioni sufficienti per ogni disordine. Il progressivo accrescimento della Città o della Repubblica portò secondo essi multiplicità e varietà di affari , per cui si doveano coerentemente multiplicare e variare le Magistrature e le Giurisdizioni . Esempio pur troppo funestamente imitato nei varj stati di Europa ! Nel progresso delle Società si aumenta è vero la popolazione o il numero degl' individui ; ma non per questo crescono i rapporti naturali e necessarj che essi hanno collo stato , col governo, e fra se stessi . Non crescendo i rapporti non devono multiplicarsi e variarsi le leggi , le quali ne sono l'espressione ; nè devono quindi crescere e diversificarsi in varj generi e classi i Magistrati che ne sono i Ministri o dispensatori . Possono crescere in numero bensì ed in divisioni , ma devono essere costantemente della stessa specie e con i stessi nomi . Quindi il dividere i giudizj criminali e civili in tante varietà , giurisdizioni , e legislazioni differenti è il produrre volontariamente una confusione , e multiplicare gli abusi dell' arbitrario potere : ciocchè però non accade quando si ve-

Digitized by Google

vedono nettamente e con precisione i rapporti del cittadino. In questo caso la legislazione sarà univoca, generale, uniforme; i limiti del potere giudiziario resteranno distintamente marcati; e le giurisdizioni, e le Maggistrature non saranno stabilite e divise sopra rapporti immaginarj e fattizj. Più, non nascerà nelle Magistrature quello spirito di corpo per cui sono in continua contesa o guerra fra loro, e per conseguenza col governo o collo stato. Lo spirito di corpo è in ragion inversa della grandezza del corpo medesimo, onde più saranno piccoli, più avranno i difetti della piccolezza, più saranno capricciosi, irragionevoli, ed abuseranno della forza e dei momenti favorevoli. Un gran corpo di Magistratura ben costituito e convenevolmente diviso, senza gelosia e senza interessi contrarj avrà la dignità che deve aver la Magistratura, ma non ne avrà le follie.

Per quanto però fosse ampio ed esteso il dritto o potere che i Pretori esercitavano, non sembrò loro ad ogni caso sufficiente; e poichè delle cariche non limitate o mal circoscritte dalla legge si passa facilmente da abusi in abusi, essi non furono contenti dover osservare i loro stessi principj idee e sistemi per quella perpetuità annua, ma pen-

Digitized by Google

pensarono d'abbreviarne il termine a loro piacere. Fenomeni di tal natura sono forse del tutto nuovi nella storia! Una magistratura costituzionalmente arbitraria, si arroga anche il dritto di cangiar quelle norme legali divenute leggi per mezzo della pubblicazione, e farne delle nuove senza previo esame, come un corpo leggislativo farebbe, ma di propria volontà e piacere come un Despota potrebbe fare. Questo pur si faceva nel foro Romano, e spesso durante l'anno della Pretura si vedeva quasi magicamente scomparir l'*albo* esposto, ed un altro a quello sostituito. Pensi chi vuole, che fosse quella una sublimità di condotta, o la surrogazione d'idee più giuste ed al pubblico vantaggiose: io penserò cogli antichi, che i Pretori, nol fecero per altro che per favore, per interesse e per altre tali cagioni, stimate ferite mortali per la Giustizia. Così pensò anche l'Eineccio, il quale benchè impastato di vecchia giurisprudenza, pure abominò il dritto pretorio ed i più illegali abusi de' Pretori. Si erano essi accomodati talmente a cotal giuoco, che portandolo ormai all'eccesso, e facendo vero scempio della giustizia, si svegliò finalmente un'anima virtuosa compassionevole per la pubblica disgrazia, la quale

le tentò d'apportarvi riparo. Come infatti si può vedere lo strazio che della giustizia fanno gli stessi di lei sacerdoti, e non sentirsi l'animo commosso da pietà egualmente e da nobile disdegno? Paulo Emilio nudrito nelle semplici idee di quella vera sapienza che accoppia i doveri alla beneficenza, e l'umanità alla virtù, vedeva con orrore l'amministrazione della giustizia Romana tanto nella Città quanto nelle più infelici provincie. Vedeva condannati gl'innocenti, i deboli oppressi, ed i Magistrati impuniti; e questo nell'epoca la più memorevole della Romana virtù. Sdegnò egli (come rapporta Plutarco) i studii che la nobile gioventù coltivava ai suoi tempi per giungere alle cariche: quindi non comparve mai nel foro, o a piatire innanzi ai Magistrati, o ad umiliarsi al popolo per ambizione; ma corse libero la strada della gloria e superò tutti i suoi contemporanei in virtù ed in valore. Nè vi vuol meno d'un tal carattere per attaccare i pregiudizj potenti, gli abusi interessati, ed i sistemi di corruzione.

Essendo infatti pervenuto al Consolato non fu tardo a proporre le sue idee ajutatrici, e quali che fossero le generali opposizioni trionfò su la pubblica corruttela, stabilendo, che i Pretori non potes-

Digitized by Google

tessero cambiare più i loro Editti = *V. K. Aprilis . Fasces penes Æmilium . . . . . S. C. factum est, uti prætores ex suis perpetuis edictis jus dicerent* = . Paulo Emilio fu in dovere di partir subito per la Macedonia, dove ebbe più durevoli trionfi su i lontani nimici, che quelli ottenuti su i nemici che Roma aveva dentro delle sue mura. Questi fecero infatti rimaner invalida la legge ; e non è raro, che i nimici del bene pubblico riescano con mezzi di vittoria più efficaci. Da quest' anno che fu il 585 di Roma i Pretori seguirono ad imbaldanzire alle spese della Giustizia, e di quell' equità medesima, che tanto vantavano nei loro editti e nella loro giudicatura .

La Repubblica sempre in disordini correva già al suo termine per i vizj della casuale costituzione ; ma fra i disordini, la Giurisprudenza pretoria era giunta ad un punto insopportabile . A nulla valevano le accuse contro de' Magistrati, poichè i mezzi di salvarsi erano molto conosciuti. Quello però a cui un Console non potè riuscire con effetto susseguente, riuscì un virtuoso Tribuno della plebe, con tuttocchè fosse stato contrariato dai suoi compagni. Questi fu C. Cornelio Silla il quale o tocco dai stessi sentimenti di Paulo Emilio, o scan-

dalezzato specialmente dalle depredazioni di Verre e de' simili a lui, fra le altre utili leggi, propose la rinnovazione del Senatoconsulto per moderare la smodata cupidigia de' Pretori. Livio e Dion Cassio ed altri autori ci attestano in que' tempi non solo la sfrenatezza pretoria, ma il grand' interesse de' nobili specialmente a conservarsene il possesso; per cui la proposta del Tribuno eccitò tumulto tale ne' Comizj, che i fasci Consolari andiedero in pezzi, ed i sassi facendosi sentire più delle voci, convenne dimettere, o posporre la lodevole impresa ad altro tempo più tranquillo. Infatti secondo Asconio Pediano la legge passò = *Multis tamen invitis, : . . . quæ res tum gratiam ambitiosis Prætoribus, qui varie jus dicere assueverunt, sustulit* (15). Gli oppositori della legge non avendo potuto impedirla, rivolsero lo sdegno loro contro l' autore accusandolo di Fellonia, e Cornelio fu debitore della sua salvezza alla facondia di Cicerone. Troppo tardi però pel popolo Romano venne quel beneficio; la Repubblica era già spirante, i disordini irreparabili, ed apparecchiati i ferri per le

(15) *Ascon. in Orat. pro Concl.*

Digitized by Google

le nuove catene. Roma non godè mai della libertà, non seppe conoscerla, nè conobbe mai i momenti favorevoli, ne' quali avrebbe potuta renderla eterna.

Se colla Repubblica però finì la grande autorità de' Pretori, e se nuova Legislazione, nuova Giurisprudenza, e nuovo metodo giudiziario furono introdotti dal Dispotismo; la legislazione, la Giurisprudenza, l' ordine giudiziario restarono però perpetuamente infetti dagli usi o d'abusi, che l'arte Pretoria figlia della vecchia Giurisprudenza introdotti v' aveva. Nuove parole, nuove azioni, nuovi atti legittimi ingombravano le leggi e la giurisprudenza; ma quello che poi fu il colmo dell' abuso, ridicolo per se stesso, e tristo assai per gli effetti, fu l'aver inventato un nuovo metodo di considerar in giudizio gli oggetti, i rapporti, e le azioni; in sostanza le *finzioni legali*. Anche questo bel ritrovato lo dobbiamo alla Romana intelligenza. Senz' avere molta perizia nella Giurisprudenza, basta la più semplice ragione per vedere, che tali invenzioni furono i sussidj dell'ignoranza ed i sostegni della ingiustizia. Si possono perdonare ai Romani; ma come perdonare a que' moderni Giureconsulti, i quali ancora dalla Ro-

mulea feccia pretendono far sacri libamenti alla Giustizia? Tale fu l' Alteserra, il quale offerendo al Sig. de Lamoignon l' opera *de Fictionibus Juris*, così s' espresse = *quid enim aliud istæ fictiones, quam juris remedia et jurisprudentum ευρηματα, quibus difficiliores casus expediuntur, et aureæ claves quibus Jurisprudentiæ secreta aperiuntur?* = e peggio altrove. Tale fu l' Eineccio ancora il quale nella Dissertazione, *De Jurisprudentia Heurematica* versò gran copia d' erudizione per giustificare le finzioni legali, e farne vedere la bellezza e l' importanza. Chi sarà vago di conoscere quelle auree chiavi della Giurisprudenza, potrà consultare i citati autori e la maggior parte de' Giureconsulti eruditi. Io aggiungerò soltanto, che esse ebbero origine da ignoranza o da malizia. Per la prima avvenne, che nei progressi della civilizzazione cangiandosi gli antichi barbarici modi de' testamenti, de' contratti, de' litigj, credettero quasi che fosse cangiata la realità, e chiamarono finzioni i modi che a quelli furono surrogati. Per la seconda, le finzioni s' introdusserò in fraude delle leggi, per eludere le loro prescrizioni, e per estenderle a que' casi, de' quali non avevano espressamente parlato. Origini entrambe poco degne della Giustizia.

Il

Digitized by Google

Il dottissimo Vico portando le sue perspicaci osservazioni su quelle strane usanze, e richiamandole ai loro principj, chiamò il vecchio dritto Romano un *Poema serio*, poichè le immagini si erano sostituite alla realità, e non si erano trovate poi espressioni più semplici e più adattate. „ In con„ formità di tali nature (dice il lodato autore) „ l'antica Giurisprudenza tutta fu Poetica, la qua„ le fingeva i fatti non fatti, i non fatti, fatti, na„ti gli non nati ancora, morti i viventi, i morti „ vivere nelle loro giacenti eredità: introdusse tan„ te maschere vane senza subjetti, che si dissero „ *jura imaginaria*; ragioni favoleggiate da fanta„ sia: e riponeva tutta la sua riputazione in ri„ trovare sì fatte favole, che alle leggi serbassero „ la gravità, ed ai fatti somministrassero la ragio„ ne: talchè tutte le finzioni dell' antica Giuris„ prudenza furono verità mascherate, e le formo„ le colle quali parlavano le leggi, per le loro „ circoscritte misure di tante e tali parole, nè più, „ nè meno, nè altre si dissero *carmina* (16)". Ed altrove ragionando della Giurisprudenza Eroica cioè

(16) *Vico Princ. della Scien. Nuo.*

Digitized by Google

barbara de' Romani, la paragona a quella della seconda barbarie, dicendo „ Così a tempi barbari „ ritornati la riputazion de' dottori era di trovar „ cautele intorno a contratti, o ultime volontà, „ ed in saper formare domande di ragioni ed ar„ ticoli, che era appunto il *cavere* e *de jure respon„ dere* de' Romani Giureconsulti.

Da tuttociò si rileva, che sebbene la Romana Repubblica progredisse in quanto allo stato politico verso la libertà, ed in quanto ai costumi verso la civilizzazione, in quanto alle leggi però ad alla Giurisprudenza i Romani erano rimasti in quello stato poetico, o barbaro, che caratterizza i primi passi sociali, o lo stato (dirò così) di necessaria Aristocrazia. Se di ciò si voglia indagar la cagione, si troverà facilmente ne' tardi progressi che fecero i Romani nel perfezionamento dello spirito o della Ragione; poichè da questo solo possono essere migliorate le costituzioni, le leggi politiche, e le civili.

Mi dispenso volentieri, e credo ragionevolmente, di andar ragionando di tutte le novità, che i Pretori introdussero nel dritto, se da quanto si è detto finora, la Giurisprudenza pretoria resta abbastanza caratterizzata; e chi volesse meglio istruirsene, può ricorrere agli autori che ne favellano.

Se

Digitized by Google

Se qualcuno sarà preventivamente infatuato del nome di Roma, vi troverà cose maravigliose e pellegrine, compiangerà l' attuale barbarie, e gemerà sulle ruine del Campidoglio: ma se sarà una persona ragionevole e senza prevenzione, riderà di molte fole, compiangerà coloro che ne sono restati illusi, e farà voti sinceri, acciò tali memorie indegne di uomini ragionevoli passino nell' obblio.

Volendo dunque giudicare con principj di ragione non adombrata dall' ammirazione e dai pregiudizj della infanzia, dovremo dire, che i Pretori poterono essere buoni o cattivi, come in tutti gl' impieghi sociali accader suole; e che perciò molti di essi si servirono in bene delle loro prerogative, riducendo all' equità, o sia alla giustizia accompagnata all' umanità, le leggi troppo severe o barbare che allora esistevano. Ma dall' altra banda dovremo pur confessare, che la maggior parte de' pretori si abbandonarono ciecamente ai nobili istinti di tesaurizzare e signoreggiare, per cui, più che ministri o sacerdoti furono conculcatori della Giustizia. Riconosceremo nel tempo stesso, che questo nacque, dal non essere stata limitata e legittimamente circonscritta la di loro autorità o potere; e per questo d'ogni arbitrio abusan-

do resero l'ordine de' giudizj arbitrario, la Giurisprudenza equivoca ed incerta, e fecero nascere una nuova specie di dritto, che tali qualità tutte in se comprendeva; e sebbene non autenticato da alcun atto del potere legislativo, divenne pure un dritto consuetudinario più esteso e più usato delle leggi, e durò con perpetua continuità insieme colla Repubblica e coll' Impero Romano. Non ci lasciamo dunque illudere dalla tanto vantata equità pretoria: l'equità vera fu solo de' buoni, e quella specie di equità può solo valutarsi dove la legislazione non è nè rispettabile nè giusta (*d*).

A

(d) *Considerando le antiche* azioni della legge, gli atti legittimi, *e* le finzioni legali, *ci comparirà molto giusto che Giustiniano le chiami* favole (17) *cioè azioni Drammatiche, poichè in sostanza erano delle vere scene che si rappresentavano innanzi ai Magistrati. Così tutte le azioni che si face-*

va-

(17) *Justin. in proem. instit.* = *ut liceat vobis prima legum cunabula non ab* antiquis fabulis *discere, sed ab imperiali splendore appetere.*

Digitized by Google

A cotal intrinseco difetto della Romana Repubblica non parmi che si pensasse giammai a portar un vero rimedio, per cui la vantata libertà che senza leggi non nasce, nè si può sostenere, non sedè mai lieta su le sponde del Tevere, e fuggì finalmente di mezzo a un popolo, che non la conobbe, e non fu mai degno d' adorarla. Il latte della lupa si perpetuò nelle vene de' Romani, nè quin-

---

vano per æs & libram, le rivindicazioni, le creazioni, le manomissioni, le nunciazioni di nuove opere, le usurpazioni, le licitazioni, le antestazioni, le elezioni &c. non solo erano fatte conceptis verbis, *dalle quali non si poteva trascendere, ma con azioni e rappresentanze particolari, che rendevano comiche le processure giudiziarie. Questo però non significa altro, se non che, nei tempi d'ignoranza si sostituisce il linguaggio d' azione all' espressione naturale delle idee e de' sentimenti; e perciò i simboli, i geroglifici, le gesticolazioni furono nei tempi barbari il supplemento della lingua parlata, e divennero poi il linguaggio rituale solenne e sacro; in che principalmente consisteva la Giurisprudenza Romana.*

quindi conobbero mai i sentimenti di sociabilità, i piaceri della società, le regole che all'adempimento di essi prescrive la Natura. Perciò e per effetto della loro barbarie ed ignoranza, si disputò, si discusse, si combattè, si decise sempre sopra idee particolari, nè mai seppero elevarsi a generalizzare i principj che la ragione ci mostra per la buona costituzione de' corpi sociali. Dai campi ai Comizj era quasi continuo l' alternativo passaggio, ma quanto furono felici colla forza o colla frode altrettanto infelici furono nell' uso della ragione. Essi non ebbero mai sentimenti univoci, e se la plebe fu qualche volta superiore di fatto, l' Aristocrazia conservò sempre la sua condotta, nè seppero far cessare il nome di plebe, che vergognosamente li caratterizzava, e distingueva pregiudizievolmente il cittadino dal cittadino. Dell' uguaglianza non ebbero mai la vera idea, e quindi non poterono aver la della libertà, che sola per quella sussiste; ed il vantato censo, non dirò quello di Servio Tullio, ma quello stesso della Repubblica non fu una invenzione sublime.

Se cotali riflessioni potranno sembrare ad alcuno superflue in rapporto al soggetto della Giurisprudenza Romana, risponderò, che tali non sono, poi-

poichè quando si parla delle leggi, convien necessariamente avere le giuste idee del popolo che ne fu l' autore, dei suoi sentimenti, e della forma e condizione del potere legislativo.

Or potrà sembrare strano il dire, che Roma era formata quasi di due stati l'uno nell'altro, e che il potere legislativo fosse diviso in due corpi o anche in tre, e che poi quelle leggi fossero di un uso generale. E pure tal fu di Roma nel tempo in cui fu più celebre e risplendente.

S' egli è vero, che nella undecima delle dodici tavole fosse contenuto il Dritto pubblico de' Romani, dobbiamo pur riconoscere che fu la più negletta e la meno rammentata, poichè i frammenti o le quisquilie che di essa ci rimangono sono le più meschine. E quantunque io sia nell' idea, che quella tavola non contenesse che i principali dritti dell' Aristocrazia, qual' era appunto la legge de'connubj, tanto detestata dalla plebe, e rovesciata vittoriosamente da Canulejo; pure in un frammento rimastoci, troviamo quale avrebbe dovuto esser il vero stabilimento del dritto Legislativo, cioè *QUOD POSTREMUM POPULUS JUSSIT, ID JUS RATUM ESTO.* Ma se vogliamo seguire la ragionevole interpretazione del Vico e del Duni, la

pa-

parola *popolo* non fù ivi presa nel senso proprio; e nel significato generale, per esprimere la collezione di tutti gl' individui componenti lo stato, ma di quelli soli che godevano il dritto, e meritavano il vero nome di Cittadini, quali erano i soli Patrizj. Quando poi la plebe gradatamente venne a partecipare alle qualità civiche, la parola popolo divenne generale, e non essendovi più divisione privilegiata d' ordini nello stato, ma solo di classi, ciocchè la cennata legge prescriveva, passò ad essere nel suo vero uso e valore, cioè, a far, sì che legge si chiamasse, ciocchè l' intiero popolo avea prescritto e comandato.

Se tale è però il principio costitutivo delle Repubbliche, e secondo il Gravina il più conveniente ancora alla natura umana, vi devono essere delle regole, acciò l' espressione della volontà generale sia certa legittima libera ed uguale, onde ciascun cittadino senta essere una parte integrante del Sovrano, dello Stato, e della Patria: Tali sono le leggi costituzionali, che riguardano il dritto del suffragio, o la maniera di communicare la propria volontà al corpo sociale, e fare che la volontà pubblica sia realmente il risultato delle volontà particolari. Il Dritto di suffragio costitui-

tuisce dunque principalmente la qualità di cittadino, e il modo di darlo, forma quasi una misura di graduazione del Cittadino medesimo. cioè che tanto più si è Cittadino, quanto più il dritto del suffragio è libero ed uguale.

Troppo lungi mi porterebbe l' andare esaminando particolarmente colla Storia, come questo dritto si stabilisse in Roma, cioè nella formazione casuale di quella Repubblica, alla quale contribuì molto più la natura o il corso naturale delle società, che i principj d' intelligenza e di ragione. Dirò solo, che quel popolo sempre rozzo ed ignorante fu tanto lontano dal conoscere l' importanza di queste idee, che si contentò d' essere convocato al suon d' un corno di bue alle grandi Assemblee de' Comizj (18); e mandra od ovile fu chiamato quel luogo, dove si radunava, per compir l' atto il più degno, il più glorioso per un popolo, cioè il dar leggi a se stesso. Ma cotai nomi ed usanze erano avanzi dell' antico stato Aristocratico; e pastori e mandre sono correlativi necessarj.

Delle tre maniere intanto nelle quali si diedero i suf-

(18) *Dionys. Antiqu. Romanarum lib. 2.*

Digitized by Google

i suffragj, quella de' Comizj tributi si può dire che fondasse veramente la libertà o la potestà del popolo, giacchè i Comizj delle Curie furono obbliati, nè ebbero in effetto il potere legislativo; ed i Comizj centuriati davano la preferenza o la preponderanza alle ricchezze. Vi fu inoltre il Senato, il quale sebbene non avesse altro dritto, che d' esaminare o consultare, si arrogò pure in parte il potere legislativo. O la Nazione dunque radunata per Tribù, o essa stessa convocata per Centurie, o il Senato ebbero o in dritto o in fatto l' esercizio del potere legislativo.

Le risoluzioni per tribù dette *plebisciti*, non ottennero che dopo molte contese la vera forza di leggi, cioè di obbligare tutti i cittadini, giacchè da principio non obbligavano che la plebe soltanto. Tanto è vero che i Patrizj si credevano un altro popolo, un altra Nazione; che quelle leggi nelle quali non avevano potuto far prevalere le loro idee e le loro volontà, per molto tempo non le fecero valere per leggi. L' autorità de' Senatusconsulti fu meramente abusiva, poichè nè per le leggi Decemvirali, nè per alcun stabilimento posteriore, il Senato da se solo aveva in alcun modo la potestà legislativa.

Digitized by Google

tiva. Quelle risoluzioni però che portarono particolarmente il nome proprio di *leggi*, furono le decisioni dei Comizj centuriati, delle quali non occorre ripetere nè il metodo nelle proposizioni, nè quello della convocazione, nè quello delle decisioni. Tuttociò fu vario nel corso della Repubblica, e si può trovare presso mille autori, che del governo Romano anno ragionato.

Ho voluto solo ricordare queste poche notizie per mostrare, come il potere legislativo fu stabilito in Roma sotto varie forme, le quali influivano di molto su la realità, e come il dritto di suffragio non fu lo stesso nè uguale nei diversi Comizj.

Nei centuriati la qualità di Cittadino era misurata su le ricchezze, e non si può dire, che fosse la volontà del maggior numero de' cittadini, che rappresentasse la volontà generale, come dovrebb' essere per natura. Si sa ancora quanti abusi vi s'introdussero, per farle essere le decisioni del minor numero, e spesso la quarta o quinta parte del popolo aveva già decretata la legge, mentre la volontà di tutti gli altri rimaneva inutile e delusa. Che quello fosse un sistema meraviglioso lo potranno dir solamente gli Entusiasti, ma non chi nel giudicare suol prendere per guida la ragione.

Digitized by Google

ne . Dirò di più , e ciò fu contro i principj di ogni regolare amministrazione , che quei comizj oltre al potere legislativo si arrogarono ancora la facoltà governativa , ed in molte occasioni similmente il potere giudiziario ; ciocchè indica , quale idea essi avessero d' un vero e buon Politico sistema .

Fu sicuramente un effetto delle distinzioni scolastiche dell' antica Roma il dire , che i Tribuni del popolo non fossero Magistrati , perchè non avevano nè *imperio* nè dritto di *vocazione*, nè *giurisdizione* , nè *auspicj* , ma in verità se non erano magistrati nominali , lo erano in effetto , ed esercitavano un potere amplissimo su la plebe , sul Senato , e sopra tutta la Repubblica : ad essi apparteneva il convocare i comizj tributi , i quali secondo me formavano il vero corpo legislativo , se in essi il dritto del suffragio apparteneva egualmente ed integralmente ad ogni cittadino . Il Cittadino vi figurava come Cittadino libero , e non era il rango o la ricchezza che davano la preponderanza . E pure questa parte della legislazione non meritò mai il nome di legge , come l' ebbero le risoluzioni de' Comizj centuriati . Io non decido poi se al paragone le leggi pro-

Digitized by Google

proposte dai Tribuni fossero più giuste ed utili allo stato, che quelle proposte nei Comizj centuriati dai Magistrati maggiori. Possiamo però riflettere, che tutte le leggi riguardanti la costituzione politica, o relative alla libertà ed allo stato popolare, le quali si possono chiamare leggi di Umanità e di Giustizia universale furono tutte o quasi tutte proposte dai Tribuni. Nè si può dubitare che esse fossero leggi necessarie, poichè erano le leggi naturali della libertà, e quindi necessarie e costituzionali per un popolo che voleva essere libero. Nè è da imputar loro che non fossero migliori; giacchè la mancanza d' idee e di buone cognizioni era comune ai patrizj ed ai plebei. Lo stesso Cicerone contuttochè fosse Aristocratichissimo, non potè far a meno, di confessare, che se si avessero voluti annoverare i misfatti de' Consoli, non sarebbero stati pochi, ma che toltine i due Gracchi, non si potevano contare altri Tribuni perniciosi (18). Infatti, e varj plebisciti furono salutarissimi alla Repubblica, e le leggi

I an-

(18) *De Leg. IV.* 9. & 10.

anche civili dai Tribuni promosse furono effettivamente a pubblico vantaggio.

La maggior parte però delle leggi, dei plebisciti, e de' Senatusconsulti furono una specie di leggi volanti o temporarie, essendo per lo più promosse per occasioni particolari; e sebbene si procurasse di dare ad esse tutta l' autenticità solenne, non si riducevano però in un corpo, che avesse l' autorità d' un codice di legislazione; nè io credo, che ad uso pubblico sempre s' incidessero in tavole o lamine di bronzo, come pur ci vogliono far credere alcuni autori antichi. Sono indotto a pensar così da varie testimonianze, e specialmente da una di Cicerone. Possiamo da esse raccogliere, che quando le leggi furono una scienza arcana de' Patrizj e de' Pontefici, si conservarono e custodirono con gelosia e con mistero, trattandosi quasi della loro proprietà più preziosa, e proprietà come abbiamo veduto molto disponibile. Il tempio prima di Cerere par che fosse a ciò destinato, e poi il pubblico Erario, acciò i Consoli o i Senatori non le corrompessero o involassero; ma quando le leggi divennero di ragion pubblica, gli antichi curatori non le curarono più, e funne generalmente negletta la custodia.

Al-

Digitized by Google

Almeno così ci attesta Cicerone, assicurandoci, che per saperle, o per conoscerle, bisognava far capo dai Portieri e dai Copisti = *Legum custodiam nullam habemus: itaque hæ leges sunt, quæ apparitores nostri volunt; a librariis petimus; pubblicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Græci hoc diligentius, apud quos νομοφυλακες creantur: nec hi solum literas (nam id quidem etiam apud majores nostros erat) sed etiam facta hominum observabant, ad legesque revocabant* (19). E la credè egli così necessaria, che nel suò Codice o legislazione stabilisce appunto nell' Erario la conservazione o custodia pubblica delle leggi. Forse però i Romani si avvidero, che le loro leggi non meritavano tale attenzione ed onore. Ho avvertito di sopra, che Tacito caratterizzò con molto favore le leggi Decemvirali, non perchè meritassero elogj di equità e di giustizia, ma perchè, almeno in apparenza, avevano avuta una certa regolarità di formazione e di pubblicazione; ed a causa delle leggi posteriori, prive di tali qualità. Qualunque fossero in fatti le regole per convocare

(19) *Cic. de leg. 3. 20.*

Digitized by Google

i comizj, per dare i suffragj, per creare le leggi; oltre la viziosa costituzione, è da credere ancora, che il disordine e la confusione sempre vi avessero luogo, e spesso vi avesse parte la violenza, la corruzione, e tutti quegl' inconvenienti soliti a nascere da personalità, da privato interesse, e da spirito di vendetta. Così di fatti c'indica Tacito dicendo = *compositæ duodecim tabulæ, finis omnis æqui juris: nam sequuta leges, etsi aliquando in maleficos ex delicto, sæpius tamen dissentione ordinum, et adipiscendi inlicitos honores, aut pellendi claros viros, aliaque ob prava, per vim latæ sunt.* (20)

Questo fatto finalmente mette il colmo, a quanto abbiamo detto della irregolarità ed incertezza di quelle Leggi, che meritarono tanti encomiatori. Le espressioni della volontà generale d' un popolo libero e giusto, avrebbero veramente meritato l' adorazione, e l' accettazione della posterità, se stabilite secondo i principj della Natura e della ragione ci avessero presentato un archetipo degno d'imitazione. Ma colla scorta della Storia, e scevri

(20) *Tac. Annal. l. 3.*

Digitized by Google

vri della infantile prevenzione tutt' altro abbiamo trovato. Se Dionigi d' Alicarnasso ci presenta Romolo come un legislatore Filosofo, ed istruito della storia degli altri stati; la storia vera ce lo presenta come capo di un' Aristocrazia primitiva, cioè barbara e feroce, la quale ristringeva nel suo ordine tutte le qualità di uomo e di cittadino: ma la storia del primo Regno e degli altri successivi è quasi tutta incerta simbolica e favolosa, come si potrebbe provare su le poche tracce, che non sfuggono ai critici indagatori delle origini civili. In tutto quel tratto di 244. anni altro non veggiamo in risultato, che dopo una prima aggregazione di forti e di deboli, senza altre leggi che le consuetudini Aristocratiche, si cominciò a dare una forma alla nascente società. I Re videro, che il loro potere era un nulla, se invece di esser capi de' patrizj, nol divenivano della plebe o del popolo; ma Romulo scomparve per diventar Quirino ne' cieli, Servio fu trucidato, ed il secondo Tarquinio espulso. In tanta incertezza di cose, come i storici assai posteriori parlarono dei tempi passati colle idee dei tempi loro, così si aprì la strada a credere, che le stesse parole corrispondessero alle stesse idee in epo-

che assai differenti e lontane; quindi i scrittori susseguenti si tormentarono prima lo spirito in tante ricerche, e poi si distillarono il cervello per concordare le contradizioni, che ad ogni passo incontravano fra le idee prima formatesi, ed i fatti che poi trovavano nella Storia. Quindi tante ricerche e tante dispute inopportune e difficili per la mancanza di monumenti, ed inutili affatto ai progressi della ragione. Le leggi regie però non meritando alcuna particolare attenzione, importava solo al nostro assunto il vedere, che l' incertezza delle leggi cominciò col nome Romano, e portarono questa marca vergognosa in tutte le epoche, e in tutta la durata della Repubblica.

Tali poi furono anche il *dritto civile*, le *azioni legittime*, gli *Editti de' pretori* o sia il *dritto onorario*, e finalmente le *leggi* propriamente dette, le quali sempre più confusero e resero incerto il dritto e le leggi antecedenti.

Parmi dunque poter drittamente dai fatti conchiudere, che le leggi e la Giurisprudenza Romana furono immeritevoli di quelle lodi colle quali sono state esaltate, ed indegne di reggere un popolo qualunque, mancando di quelle qualità che potevano renderle pregevoli e sacre, cioè colla sta-

Digitized by Google

stabilire le regole eterne della giustizia, render l' uomo suddito di esse, e non dipendente dall' arbitrio; ciocchè positivamente distingue la libertà del dispotismo, qualunque sia del resto la forma o la costituzione sociale.

Se le specolazioni de' politici si fossero fermate principalmente su quest' articolo, avrebbero facilmente ravvisato, che Roma non cadde oppressa della sua grandezza, poichè per gli edificj materiali o politici è essa anzi una cagione di resistenza e di durata. Cadde quella mole immensa per mancanza di base, e per difetto di Architettura. La base della Società è sempre la Giustizia, tanto nelle leggi e ne' principj, quanto nell' amministrazione ed esecuzione di esse. Che poi l' ossatura politica fosse mal congegnata ed un prodotto progressivo del caso, credo averlo di sopra abbastanza dichiarato. La giustizia di Roma fu in principio quale può essere nella barbarie; d'indi quale suol' essere nell' amministrazione arbitraria; e finalmente quale dev' essere nell' Anarchia, nella confusione delle leggi, e nella generale corruzione.

Digitized by Google

PARTE SECONDA

SEGUELA DEL CARATTERE DELLA GIURISPRUDENZA ROMANA SOTTO GL' IMPERADORI.

SE la Repubblica Romana avesse avuta una buona legislazione, e se la costituzione invece di essere un prodotto del caso, fosse stato un' opera della ragione, non sarebbe corsa così rapidamente ad un fine infelice. Roma, dirò piuttosto, non conobbe, che disprezzò le ricchezze, e non seppe farne mai uso. Quando le possedè furono quali sogliono essere nelle mani d' un prodigo e dissoluto: la corruzione diventò generale, e l' avidità fu il primo sentimento de' cittadini. Un lusso stolto campeggiò insultante dove si era innalzata al rango delle virtù la povertà, ed un popolo d' affamati facilmente fu sedotto dall'esca, che gli veniva presentata. Le ricchezze di Roma non furono già quali sogliono nascere nelle nazioni per effetto dell' industria e del civile miglioramento, nel qual caso si

Digitized by Google

si livellano gradatamente fra i cittadini, e portano l'agio e la virtù o il costume fino all' ultimo individuo dello stato.

I tesori che Roma possedè, furono i vergognosi prodotti, non di quelle spoglie opime, che possono sembrare un frutto della vittoria, ma delle infami rapine, e continue depredazioni che fecero i Magistrati su le Provincie viventi sotto il soave giogo della Romana Signoria. Le ricchezze quindi di Roma erano ammassate senza alcuna proporzione fra piccolo numero di persone, e non produssero mai quegl'effetti che necessariamente ne derivano, quando sono un frutto di rapporti felici, e godono d' un' espansione naturale. Così non valsero neppure a civilizzare quel popolo barbaro; e le belle arti moderatrici della ferocia non furono mai il pregio del Campidoglio.

Roma dunque dallo stato di corruzione, da una sfrenata licenza, dalla pretesa libertà che mai conobbe, passò sotto il giogo del Dispotismo: dico dispotismo, e non Monarchia, la quale sarebbe nata pure fra le convulzioni dello stato, se Roma avesse avuta una stabile legislazione; ma come essa fu sempre incerta ed arbitraria, la Signoria d' un solo divenne necessariamente

Digitized by Google

te dispotica, e non vi fu bisogno cangiar di sistema per dominare su d' un popolo, cui erano stati sempre ignoti i suoi dritti, e de' quali non seppe far mai un uso ragionevole. Quindi veggiamo, che neppure sotto gl' Imperadori si pensò a fare una legislazione certa; e quel che mostra la viltà e l'ignoranza de' Romani, essi non ne ebbero neppure il desiderio. Avvenne dunque quel che doveva di necessità avvenire, cioè che gl' Imperadori facessero quelle leggi, che gli erano a grado; che la Giurisprudenza prendesse più stabile base, e si multiplicasse il numero de' Giurisperiti, e degli Avvocati. Incominciarono le nuove leggi, e le leggi Giulie si fecero da principio veder frequenti. Lo scaltrito Imperatore Augusto però guardando più alla realità che all'apparenza, e volendo conservare quella tranquillità stagnante, favorevole egualmente alla corruzione ed al dispotismo, come non innovò nulla da principio su le antiche magistrature, così mostrò anche del rispetto per le solite forme legislative, facendo ancora credere al popolo, che di se stesso fosse legislatore. Seguendo poi il consiglio di Mecenate, e ben vedendo che un despota non doveva riconoscere i dritti del popolo, e temerlo anzi radunato; sotto

il

il pretèsto della difficoltà delle generali adunanze lasciò l' uso de' comizj, e per dar l' aspetto, di render leali e legittime le proprie volontà, e mostrarle un effetto della giustizia, conferì l' apparenza del potere legislativo a quel corpo, che era prima destinato solo al governo, alla pubblica tutela, ed alla preparazione ed esame delle leggi. Il Principe col Senato assorbì dunque l' autorità legislativa, ma il Senato fu ben lontano d all' essere un corpo così rispettabile, qual' era stato nel tempo antecedente: fu anzi un vero ridotto di schiavi, alternando i suoi sentimenti fra l'ambizione e la viltà, ed adorando quasi sempre la volontà del tiranno. In questo stato di cose inetto sarebbe il dubbitare, che la legislazione non fosse arbitraria ed incerta, e fuori di quelle idee che alla parola *leggi* ci suggerisce la ragione. L' uso poi della Giurisprudenza fu quale doveva essere in tali circostanze.

Il carattere del dispotismo è d' attirare a se tutte le molecole o particelle elimentari del potere, e non distribuirne l' uso che nella perfetta dipendenza da se stesso; quindi chiunque ambisca partecipare alle emanazioni del potere, deve investirsi de' stessi sentimenti, e farsi complice della pubblica desolazione. Or negli stati dispotici quale fu il Ro-

Romano sotto gl'Imperadori, non vi furono che i professori in legge, che poterono classificarsi, per essere insieme e la sostruzione dell'indegno governo, e gli organi dell'infame volontà. Quindi dovè crescere il loro numero, l'influenza, e lo spirito di corpo, e dividere quasi col despota l'esercizio dell'arbitrario potere. Se l'osservazione è giusta e ragionevole, non devo usurparne l'onore dell'invenzione. Essa è dovuta al più gran conoscitore degli uomini e de' rapporti morali, al sagace e virtuoso Tacito. *Nam cuncta legum & Magistratuum munia in se trahens princeps, materiam prædandi patefecerat, nec quidquam publicæ mercis tam venale fuit, quam advocatorum perfidia:* (21) Si sa inoltre quanto Augusto si adoperasse per avere i Giureconsulti dal canto suo, e come degnamente fu celebrato da tutti i Storici il solo, che non si lasciò sedurre nè dall'ambizione, nè dalle Imperiali carezze. Antistio Labeone rinunciò non solo il favore ma fin anche il Consolato, e così potè meritare gli elogj di Tacito e di tutti gli estimatori della sapienza e della virtù. Fu però la sola eccezione,

(21) *Tacit. an. lib. XI.* 5.

ne, e quindi avvenne, che sotto tale specie di governo il foro divenne il seminario degli onori, o per dir meglio degl' impieghi e delle magistrature (22).

Da questo principio naturale del dispotismo, dall'aumento conseguente delle leggi arbitrarie derivò, che sotto Augusto la Giurisprudenza prendesse altra forma e maggiore autorità. Il mestiere di Giurisprudente era stato per lo innanzi libero, e non prescritto da alcuna autorità pubblica, ma dalla sola opinione, la quale dava valore ai *responsi* de' giurisconsulti, secondochè sembravano più ragionevoli, e si aveva più stima per gli oracoli che li pronunciavano. Ma la libertà nelle opinioni essendo il primo delitto dei governi dispotici, Augusto non fu tardo a reprimerla ed abolirla; stabilì quindi che non più da chiunque si potessero emanar *responsi*, ma da coloro solamente, che avessero ottenuta l'augustale approvazione. Nei tempi antecedenti le disputazioni forensi ed i responsi avevano fatto una parte di quel dritto consuetudinario,

(22) *Heinec. Hist. Jur. Rom. lib.* 1. §. 179. & *seq.*

Digitized by Google

fio, che fu chiamato *dritto civile*, di cui il far uso era in arbitrio de' giudicanti; ma il bravo Imperadore riducendo i giurisperiti in una corporazione da lui autorizzata, diede altro valore alle loro opinioni, e furono esse, quasi leggi immediate ne' tribunali.

Da questa adesione dei Forensi, e del Senato, che in gran parte li conteneva, nacque l' idea di quella legge Regia, per la quale si credè, che agli Augusti fosse tutta la potestà pubblica conferita. Non occorre però molto discernimento per vedere, che un tal atto avrebbe dovuto essere un atto del popolo e non del Senato, e che non poteva essere tutt' al più obbligatorio che per quelli che lo decretavano. Il popolo non venne mai a tal passo, e solo l' adulazione e la viltà del Senato diede la prima base a quella immaginazione, che i forensi poi seppero celebrare, e farla credere la legge fondamentale dell' Impero. Crebbero dunque sempre i secreti rapporti fra i Giurisconsulti e gl' Imperadori, e gli onori e le ricchezze seguirono sempre l' adulazione.

Non sempre però Augusto si credè in dovere di salvar le apparenze colle leggi, coi Senatusconsulti, coll'opinione di leggisti, e spesso, come quello che ave-

Digitized by Google

aveva riunito in se le qualità de' supremi Magistrati, si arbitrò a far degli editti, i quali dettati dal trono ebbero altissimo vigore.

Da tuttociò risulta, che cangiata la forma del governo, e passato nella più detestabile condizione, qual' essere il dispotismo ognuno riconosce, la legislazione ne prese il carattere, e più che mai divenne arbitraria ed incerta. Se tal fu delle leggi, non è da dubbitare, che peggio fosse ancora della loro mostruosa figliuola la Giurisprudenza. Fu quindi in questi tempi che si vidde il più strano e singolare fenomeno, nè prima nè dopo mai più osservato fra gli uomini, cioè che le opinioni, anzi le idee che devono servir di base alla giustizia, diventassero incerte e disputabili a tal segno, da formar nella classe de' professori legali delle divisioni quali dopo l'introduzione della Sofistica, fra i filosofi si erano vedute. Ciascuno intende, che io parlo delle *Sette* de' Giureconsulti sorte in questo tempo, e tanto celebri nella storia del Foro.

Sulla testimonianza degli antichi autori si crede, che quel Servio Sulpicio Giureconsulto celebre al tempo di Cicerone, fosse il primo, che dasse alla Giurisprudenza le formole della dialettica: formole rigettate sempre da chiunque ha riconosciuto, quan-

to

to esse sieno pregiudizievoli e contrarie al trovamento del vero. Da quel tempo le disputazioni forensi divennero più acri, ed assumendo diversi principj morali, per dedurne le regole del giusto, queste furono diverse, come le idee principali delle quali si traevano. Ma fra le sette più celebri, la prediletta dal maggior numero de' Giureconsulti fu la Stoica, come quella che nella sua severità ed arroganza poteva più facilmente ancora rendere arbitrarie e varianti le idee e l' applicazione delle medesime. Bel principio di giustizia e di legislazione è in vero, il credere, *che uguali sieno tutti i misfatti, e tutte le virtù similmente uguali*! Ma Tacito caratterizzandoci la setta Stoica, ci fa vedere la ragione, per cui meritò la preferenza de' legali, cioè perchè torbidi li rende e propagatori di litigj, *turbidos & negotiorum appetentes*. Le sette non furono mai certamente utili alla verità, e quindi non potevano esserlo alla giustizia; e pure gli adoratori della Romana Giurisprudenza anno trovato anche nelle sette motivi di ammirazione, e ragioni positive onde riputarle utili allo stato, ed all' amministrazione della giustizia. Così pensò il Gravina, affermando, che per tal modo le interpretazioni de' Giureconsulti lenificando l'asprez-

za

Digitized by Google

za delle leggi, modestamente e quasi con Spartana destrezza introducevano l' equità domatrice di quella durezza, della quale il vecchio dritto era vestito. Se si esaminano però gli effetti che da tal varietà di opinioni dovevano derivare, non solo si troverà, che essi furono nocivi, ma sommamente ridevoli i principj dai quali provenivano. Quando consideriamo del resto lo stato di quel governo non ci farà gran meraviglia, poichè Dispotismo, incertezza, arbitrio sono correlativi necessarj e sempre coesistenti. Quindi questo fu il tempo in cui la giustizia fu più maltrattata, le idee morali pervertite, ed il potere assoluto nella sua pienezza.

Le sette così stabilite s' impadronirono della Giurisprudenza, e come i responsi ed i libri de' Giurisperiti facevano autorità in giudizio, secondo la varietà de' principj, le decisioni erano varie; oggi giusto quel che domani non era più tale, e la giustizia altro non era, che il parere del giurisprudente ed il decreto del giudice. E sebbene coll'andar del tempo cessassero le sette, non cessò però la varia dottrina e l' autorità de' prudenti.

Tale fu insomma lo stato delle leggi e della Giurisprudenza sotto Augusto vero fondatore del Romano dispotismo. Moltissime leggi egli fece o rinnovò per

Digitized by Google

effetto dell'assoluto usurpato potere, o per quei mezzi pei quali come abbiamo cennato seppe mascherare l' esercizio della sua volontà ed arbitrio; ma il più gran tratto della dispotica saviezza fu, come gli autori riconoscono, il togliere l'antica libertà d'interpretare, ed accordarla solo a coloro, i quali altro non ambivano, che essere divoti adoratori delle di lui intenzioni. Se Augusto avesse tolta la libertà di opinare ed interpretare, facendo un codice ragionevole e chiaro, non permettendo altre opinioni, che quelle che le leggi prescrivono, egli sarebbe stato il restitutore della giustizia nell' Impero: ma egli volle essere il despota, e perciò le leggi furono eventuali, e proibì la libertà delle opinioni legali, non acciò fossero uniformi alla legge, ma perchè si conformassero alla di lui volontà arbitraria ed assoluta.

La storia successiva della giurisprudenza e delle leggi è quasi sempre la ripetizione di quella, che sotto Augusto abbiamo osservata, poichè sotto Tiberio i dritti imperiali presero maggiore solidità e fermezza; e dove prima sotto Augusto non fu infrequente, che i Comizj si radunassero, acciò il popolo si lusingasse di avere una volontà, dopo i primi tempi del nuovo regno anche l' apparenza del-

Digitized by Google

della libertà cessò innanzi all' impudente dispotismo. Tiberio si piccava egli stesso di dottrina in giurisprudenza, e l' adulazione anche per questa parte non gli fece mancare i debiti tributi. Egli fece anche degli Editti a suo nome, ma la maggior parte delle leggi da lui emanate portarono il titolo di Senatusconsulti; sicuro, che il Senato non sapeva dissentire dalle sue volontà.

Non ci tratterremo sotto lo stolto e feroce Caligola, poichè l' idea ch' egli ebbe, di abolire la Giurisprudenza, i Giurisperiti, e gl' interpreti fu una vera fatuità del Dispota insensato.

In tutta la serie degl'Imperadori fino ad Adriano veggiamo multiplicarsi le leggi, sostenersi le sette, crescere il numero de' Giurisconsulti, e con essi i vizj della professione. Il carattere dunque delle leggi e della Giurisprudenza continuò, quale l' abbiamo sempre veduto; e dall'accrescimento continuo delle leggi e de' magistrati, possiamo ragionevolmente arguire, che l' incertezza crescesse, e per servirmi dell' espressione di Tacito, che sotto l' enorme peso delle leggi si sentisse quasi schiacciare lo stato. Sono questi effetti necessarj, poichè leggi di tal indole accrescono l' oscurità invece d' illuminare i popoli: nuove leggi, nuovi commen-

tarj, e nuove interpretazioni devono produrre, e quindi multiplicare i cultori della Giurisprudenza. Nè perchè Augusto avesse riservato a se la facoltà d'approvarli, dobbiamo pensare, che il numero ne fosse diminuito; poichè oltre al non essere stati gl' Imperadori molto ritenuti su questo punto, bramando aver dal loro partito i Giurisperiti, è anche riflettere, che l'approvazione si rendeva necessaria per coloro soltanto, i quali dovevano legalmente dettare i loro responsi ai giudici, e non per tutti gli altri soliti ad ingombrare le curie, il foro, e i tribunali.

Adriano, cui l'adulatrice superstizione aveva fatto credere, essere destinato dal Cielo qual nuovo Numa Pompilio a ristabilire la Romana legislazione, non volle comparire immeritevole de' celesti decreti. Possiamo credere però, che le di lui idee fossero poche, o che quelle del Dispotismo non permettessero un nuovo codice, o che sembrasse impossibile impresa. Quindi egli autore di molte leggi, editti, senatusconsulti, constituzioni, rescritti, libelli, forme, epistole, non fu per alcun modo avaro delle espressioni della sua volontà, alla quale mostrò anche dare maggiore indipendenza dalle antiche usanze, che non avevano fatto i

di

di lui antecessori. Se per questa parte intanto egli contribuì all'accrescimento, alla confusione, ed alla incertezza delle leggi e della Giurisprudenza, pensò altronde dar qualche riparo ad una parte di essa, a quella propriamente che era del maggior uso ne' giudizj. Gli Editti pretorj de' quali abbiamo lungamente ragionato, che fin dai tempi di Cicerone erano in maggior stima e valore delle leggi medesime, formavano la parte della giurisprudenza più usata nel foro e più studiata da Giureconsulti; e sebbene dopo della legge Cornelia i Pretori si contenessero nei loro editti annuali, e sotto gl' Imperadori non si arrogassero molta autorità d' innovare, pure è da credere, che vi rimanesse ancora molto dell' arbitrario, e che quei Magistrati volessero profittare della irregolare costituzione della loro magistratura. Parve dunque all' Imperadore Adriano, che non piccolo vantaggio sarebbe stato, se il Dritto pretorio si fosse reso certo e perpetuo, onde per questa parte almeno lo scetticismo forense avesse qualche freno, e si rendesse più sicura la Giustizia. Tale, si deve immaginare, che fosse il di lui pensiere, nell'ordinare la riduzione degli Editti in uno, e formar quello che fu nomato *Editto perpetuo.* Adriano ne ottenne ce-

Digitized by Google

lebrità, e fama perpetua più dell'Editto ne risultò a Salvio Giuliano, che ne fu il compilatore. La posterità non lo ha conosciuto, che per i frammenti lasciatici nella compilazione Giustinianea; ma da quel che ne anno rilevato i moderni Giurisperiti, Salvio fece trionfare nell' Editto i sentimenti della sua setta, a grande scorno e dispetto della contraria scuola. Nè vero è sembrato alla maggior parte degli eruditi, ciocchè alcuni hanno creduto, cioè che sotto Adriano lo spirito o il gusto delle sette legali fosse cessato, poichè se ne veggono ancora de' manifesti segnali ne' tempi posteriori. Intanto però il nuovo Editto elevato al rango di legge, onorato del nome Imperiale, celebrato dai Forensi cangiò in qualche modo lo stato della Giurisprudenza; e dando origine a nuovi commentarj ed interpretazioni, la scienza del foro arricchì maggiormente le biblioteche legali, dove già si contavano volumi a migliaja. Ed acciò il saper forense fosse più liberamente trattato, lo stabilimento fatto da Augusto, fu tolto da Adriano, e restituita la libertà dei responsi e delle interpretazioni.

Come io non m' impegno intorno alla giustizia delle leggi, così non esaminerò come essa fosse trat-

Digitized by Google

trattata nell'Editto perpetuo stimato degno delle lucubrazioni dei più famosi giureconsulti. Dirò solamente, che esso fu piuttosto un prodotto della vanità che l'effetto d'una determinazione ragionata, poichè Adriano fece tante leggi particolari e sopra tanti oggetti, che il vero risultato della di lui legislazione, fu l' accrescere il cumulo delle leggi, e rendere la Giurisprudenza più incerta, e più arbitrarj i giudizj. Intanto Adriano coll' editto, colle nuove leggi, coll' aver restituita la libertà ai Giurisconsulti cagionò un positivo cangiamento nello stato della giurisprudenza, e ciocchè particolarmente vi contribuì, fu l' aver favorito lo spirito fiscale incominciato già coll' Impero. La Repubblica non conobbe questo spirito maligno, sotto la cui incubazione nascono tante mostruosità nel sistema sociale. Dal tempo d'Augusto s'incominciarono a sentire le vigesime ed altre specie d'imposizioni, le quali non portavano il sacro carattere di dovere sociale, ed erano piuttosto un tributo al tirannico potere. Così sotto gl' Imperadori si multiplicarono sommamente gli officj di Economia e di Finanze, i quali si devono considerar sempre come sanguisughe del popolo insieme e dell' Erario. Ma Adriano per confermare ed assicurar maggiormente i dritti fiscali, creò un

Digitized by Google

nuov' officio collo specioso titolo di Avvocato del Fisco, acciò fosse sempre vegliante su le ragioni della tirannia, e tenesse aperte e libere le strade dell'avidità. Avendosi riguardo però all'origine vergognosa di tal carica, dovrebbesene anche il nome abolire, poichè ne' governi moderati e sotto i buoni Principi il Fisco è sinonimo dell'Erario; cioè un luogo sacro, dove si dee depositare il prodotto delle contribuzioni destinate alla conservazione della società, e non darsi mai luogo a quelle specie di rendite, che sono i proventi delle vessazioni, della venalità, e dell'ingiustia.

Poco mancò del resto, che le nuove leggi d'Adriano non spirassero con lui, e che l'editto perpetuo non avesse altra perpetuità che la di lui vita. Imperciocchè memori àncora i Romani della loro libertà o licenza, ed impotenti a disfarsi de' tiranni e della tirannia, si riserbavano il giudizio o vendetta su gli estinti, cassando ed annullando le leggi di quell' Imperadori, che avevano solo temuti ed adulati; ma le buone qualità del successore d' Adriano e la forz' armata impediron gli effetti di tale risoluzione.

Prima intanto di passar oltre, poichè gl' Imperadori susseguenti poco cangiamento fecero su le leg-

leggi e su la Giurisprudenza, non fia inutile il considerare qual'essa fosse in questo tempo e fino a Costantino.

Delle leggi delle XII. tavole obbliate quasi sul finire della Repubblica si parlava nei tempi posteriori come delle antichità favolose, e così quel font e d' ogni giustizia e di eguaglianza de' dritti era del tutto assecchito. Le leggi della Repubblica furono poche intorno agli affari privati ed ai delitti, e tutte quelle riguardanti le successioni furono specialmente cangiate ed alterate. Dopo le famose proscrizioni s' introdusse il gusto delle confische, le quali sotto gl' Imperadori furono frequentissime, poichè la legge Giulia riguardante i delitti di lesa Maestà era la più comune ne' tribunali, e sempre vi aveva luogo, o vi fosse o no delitto, ed anzi era il delitto di coloro che non ne avevano alcuno: *singulare & unicum crimen eorum, qui crimine carerent* (23).

Le nuove leggi Imperiali si fecero da principio coll' autorità del Senato, o coll'apparenza di esserne autenticate; ma gl' Imperadori in seguigui-

(23) *Plin. Paneg. Traj.*

guito attirarono ad essi tutta la potestà legislativa; e si ridusse in massima, che *quid quid principi placet, legis habet vigorem*: Quindi, sotto qualunque titolo gl'Imperadori avessero manifestata la loro volontà, tutto passava in legge; e siccome si dilettarono anche molto del potere giudiziario; in qualunque forma lo avessero esercitato, il loro giudizio o sentenza si elevava in legge, era allegato con rispetto, ed eseguito nei giudizj. Troviamo perciò una lunga nomenclatura, sotto la quale si possono classificare tutti i modi pei quali prescrissero il lor volere. Tali furono le *Costituzioni* le quali erano leggi effettive; quindi gli *Editti*, i *Mandati*, le *Epistole*, i *Rescritti*, le *Pramatiche sanzioni*, i *Decreti*, i *Beneficj*, i *Privilegj &c.* del valore de' quali si possono vedere gli autori della storia del dritto Romano.

Se a tutte le antiche leggi e Senatusconsulti si aggiungono tutte le leggi e semileggi Imperiali, e finalmente tutta quella parte della Giurisprudenza che propriamente si chiamava *dritto, o dritto civile*, il quale consisteva nei travagli di vario genere fatti dai Giureconsulti, o interpretando, o rispondendo, o disputando, o commentando; ed ancora tutti gli editti de' Pretori ridotti poi da Adriano;

in-

Digitized by Google

invece di vedere una legislazione regolare, vedremo un caos, un oscuro laberinto. Questo formava la Giurisprudenza di quei tempi, il tempio, l' ara, il trono della giustizia; in cui la confusione, l' incertezza, l' irregolarità si trovavano nella più stretta confederazione (24). E pur Roma anche in que' tempi si coronava di nuovi trionfi, ed in tutto l' orbe Romano si elevavano statue, are, templi agli Augusti, al Senato, al nome stesso di Roma divinizzato presso le lontane nazioni. Ma per questo ci associeremo anche noi con que' popoli, i quali non avendo che più dare a que' lupi rapaci, tributarono infine la bassezza, l'adulazione e l'avvilimento? Ci avremo anche ad onore il titolo allora in moda di *Sagrestani* di quegl' infami tiranni?

Per tutta la successione dell'Impero infino a Costantino tale fu presso a poco l'uniforme andamento della Romana Giurisprudenza; ed il ben essere de' popoli non fu distinto dalla bontà delle leggi, ma da quella di pochi Principi distinti anch' essi per le loro virtù e pel loro sapere.

Co-

(24) *Thomasii Delineat. Hist. Juris Rom.*

Digitized by Google

Costantino, cui non la storia ma il Sacerdozio, diede il titolo di Grande, non fece nulla per meritare il titolo di legislatore; ma diede causa ad importanti cangiamenti nella Giurisprudenza. Il Dispotismo progressivo produceva in silenzio i suoi effetti maligni, e nell' indebolimento dell' impero, e nella degenerazione de' sentimenti l'ignoranza ricuperò i suoi antichi dispotici dritti, e le anime schiave sconobbero egualmente la libertà e la virtù. I Giurisconsulti in mezzo alle sette avevano ancora alimentata una libertà d' opinioni, e qualche piacere per la Filosofia, e per le altre parti della comune istruzione; ma quando ad un merito qualunque o di talenti o di costume si potè surrogare la viltà, l' adulazione, e finanche i delitti; e che la virtù e 'l sapere più non si avvicinavano al Trono, tutto tornò del colore della notte. Il Dispotismo ha la tranquillità della morte, il silenzio del terrore, l' uniformità che nasce della privazione della luce.

Allora la Giurisprudenza servita di scalino o sgabello al Dispotismo, restò inutile, e fu dismessa come i tavolati che si distruggono, terminati gli edifizj. Costantino quindi ottimo conoscitore degli arcani del Principato, ridusse i giureconsulti

al

al semplice mestiere di forensi, togliendo loro quelle facoltà per le quali prima erano distinti, e l'influenza che nei giudizj lungamente avevano goduta, interpretando le leggi, su di esse rispondendo, e ciò facendo anche con tanta autorità, che nè loro responsi si potevano dispensar d'allegare la ragione. (25) Se Costantino ciò avesse fatto per ristabilire l'ordine necessario, pel quale le diverse potestà devono essere distinte, sarebbe stato sicuramente da commendare; ma ciò egli fece per concentrare maggiormente tutto il potere intorno al soglio, senza vedere, che in questo modo indirettamente lo indeboliva. Ciò nondimeno fece cambiar d'aspetto alla Giurisprudenza, e fu essa regolata più dal dispotismo del potere, che da quello delle opinioni.

Un altra cagione contribuì ancora potentemente ad alterare lo stato delle leggi e della giurisprudenza, e fu, l'aver resa dominante la Religione Cristiana. Molti credono, che Costantino fosse un ipocrita, facendo servire la religione della verità alle mire politiche ed ai suoi fini perversi; che

(25) *Hofman Hist. Jur. Rom.*

che che ne sia però di questo, il cangiamento della Religione dovè portarne necessariamente nelle leggi. Non ardirei dire del resto, che le nuove leggi di Costantino fossero uniformi ai principj dell'eterno Legislatore, ed allo spirito della Religione medesima. Si cominciò allora a vedere un nuovo dritto in rapporto alle persone Ecclesiastiche; i mal' intesi favori e privilegj si fecero passar presto in titoli di giustizia, i quali ne' secoli seguenti contribuirono tanto allo sconvolgimento dell' ordine civile. Tutto servì ad accrescere il cattivo stato delle leggi, a rendere arbitrarie ed equivoche le idee del giusto, fluttuante l'uso delle leggi, e sempre più incerta la vantata scienza del dritto.

Sembra dover essere un canone generale; che ogni nuova legge singolare o eventuale sia una pietra tolta al tempio della giustizia, poichè non è un nuovo adattato materiale, ma un colpo distruttore che si porta su questa parte del grande edificio sociale. Le nuove leggi di tal fatta indicano negligenza ed ignoranza delle pubbliche cose, poichè essendo esse legate fra loro in modo, da dover far' un ordine, una compage tutta proporzionata all'oggetto principale del ben essere e della pubblica conservazione, ogni

ogni parte che esca della sua proporzione, è in contrasto colle altre, e si deve trovare sproporzionata e mal adattata al tutto.

Tale era l'immenso caos delle leggi Romane; tutte mescolate senza que' riguardi di tempo, di costumi, di differente costituzione, i quali si rendono necessarj nelle ben ordinate legislazioni. Or mentre nuove forze e nuovi appoggi si credeva dare all' edificio, più esso si rendeva debole e cadente, e lo stato della Giustizia venne a tale punto d'orrore, che finalmente per non soccumbere sotto il peso delle leggi, fu forza pensare a qualch' espediente opportuno al mantenimento della repubblica. I Governi dispotici sentendo molto poco la pubblica infelicità, ed addormentandosi su le disgrazie nascenti dal sistema e dal tempo, difficilmente si riscuotono dal letargo: ma anche in tali stati sorgono per fortuna de' spiriti animati dal pubblico sentimento e degni di sorte migliore. Tali furono Gregorio ed Ermogene, i quali sotto Costantino vedendo l' impossibilità in cui si era, di conoscere il giusto nascente dalle leggi, impresero una specie di travaglio, del quale si conosceva qualche esempio antecedente; cioè una collezione di leggi, ac-

cjò

ciò esse fussero presenti ai magistrati, e si togliesse la confusione nascente dalla multiplicità, e dall' esservene diverse sullo stess' oggetto, e spesso anche varianti e contradittorie. I Codici Gregoriano ed Ermogeniano ebbero questo scopo, ma per quanto sia improprio un tal metodo di assicurare la legislazione, dovette sapersene grado agli autori, mossi da zelo pel pubblico bene, e ridotti a que' soli mezzi, che le private circostanze permettevano. Si crede che essi raccogliessero le leggi da Adriano in poi, e disposte in un metodo opportuno le esponessero al pubblico, bisognoso effettivamente di tal opera, e per cui sebbene non v' intervenisse alcun' approvazione suprema, fu pure di pubblico uso ed autorità ne' giudizj.

Codesta opera suppletoria però fu ben lontana dal poter soddisfare ai bisogni dello Stato, e nei progressi dell' ignoranza e dell' arbitrio era troppo debole sussidio alla giustizia. Cinque secoli erano trascorsi, ne' quali molti Imperadori avevano fatto a gara a dar leggi all' Universo, senza mai impegnarsi a fare una vera legislazione, un codice fondato su i principj della natura e su la costituzione civile. Ma forse la costituzione medesima allontanò questo pensiere dai migliori spiriti amatori

Digitized by Google

tori della giustizia e della umanità. Il Dispotismo non può avere un codice, una vera legislazione, sì perchè le autorità, che si succedono, sono assolute, sì perchè una legislazione fissa sarebbe distruttiva del dispotico potere. Esso vive d'ingiustizia, i magistrati vogliono esserne a parte, ed i giurisperiti trovarvi i loro latifondj. Solo le costituzioni regolari possono avere un codice di legislazione, ed in ogni altro caso, o vi sarà mancanza totale di leggi, o tale multiplicità ed esuberanza, che gli effetti si rassomiglieranno. Che se si volesse esaminare qual sarebbe men infelice stato, o il non aver leggi, o l'esserne oppresso, si troverebbero forse maggiori ragioni per attenersi al primo partito. Lascio però l'esame di tal quistione sol degna d'un Divano, e ci basti il riconoscere, che la multiplicità confusa delle leggi nascondendo i rapporti della giustizia, e rendendo arbitrarj i giudizj, oltre della mancanza del giusto deve sommamente contribuire alla corruzione della morale, ed a tutti i perniciosi effetti conseguenti e necessarj.

In tale stato erano le cose quando Teodosio il giovine e Valentiniano Terzo salirono sul soglio, e commossi dai pubblici disordini pensarono a ripararli. Sommamente deplorabile era lo stato di quel

tempo, e da ciocchè gli autori contemporanei ci lasciarono scritto, e da ciò che lo stesso Teodosio asserisce, l'ignoranza dei Giureconsulti era giunta a tal segno, che neppur sapevano i nomi di coloro, che nei tempi anteriori avevano illustrata la giurisprudenza; ed Appiano Marcellino rapporta, che se si fosse nominato uno Scevola, un Labeone, un Javoleno, avrebbero creduto, che si parlasse di qualche pesce esotico, o di altro strano animale. Il Dispotismo non poteva mancare ne' suoi effetti, e poi che si servì della giurisprudenza per intronizzarsi, l'allontanò dal soglio o da ogni partecipazione di autorità. Quindi la Giurisprudenza stata per tanti secoli la professione la più nobile sotto la Repubblica e sotto l'Impero, per cui riputavasi quasi propria del Senato, era poscia caduta ad essere il mestiere de' libertini, ed un vero mercimonio della giustizia. Ma sarà meglio apprendere lo stato delle cose dall Imperadore medesimo cui sorse l'importante ed impossibile desiderio di ristabilire le leggi e la giustizia (26). *Sæpe nostra clementia dubitavit, quæ causa faceret, ut tantis propo-*

(26) *Cod. Theod. Nov. de Codic. Aut. 1.*

Digitized by Google

positis præmiis, quibus artes & studia nutriuntur; tam pauci, tarique extiterint, qui plane juris civilis scientia ditarentur; Et in tanto lucubrationum primi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectæ doctrinæ; quod nequaquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, SI COPIA IMMENSA LIBRORUM, SI ACTIONUM DIVERSITAS DIFFICULTASQUE CAUSARUM animis nostris accurrat, si denique MOLES CONSTITUTIONUM DIVALIUM, quæ velut suppressæ demersæ caliginis & obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis perclusit: Per ovviare a così nefandi disordini il buon Teodosio immaginò de' mezzi ch' egli credè conducenti allo scopo premeditato, ma che infatti furono ben lontani dal produrre effetti felici. Roma aveva bisogno di quella operazione medica chiamata trasfusione; bisognava votarne il sangue letalmente alterato, ed infonderne altro tutto nuovo puro e salubre. Teodosio o non credè ciò necessario, o non ne ebbe il coraggio, o gli mancarono le possibilità; quindi invece d'intraprendere una nuova legislazione, egli si contentò di alcune operazioni particolari, cioè 1. di abolire in gran parte le inutili formole, retaggio della vecchia Giurisprudenza. 2. di raccogliere ed autenticare un numero

di costituzioni emanate dal tempo di Costantino fino al suo. 3. d'indicare quali Giureconsulti potevano far autorità, ed essere quasi leggi ne' giudizj. Quanto però questi mezzi fossero insufficienti, si potrà facilmente rilevare, riflettendo, che le formole non potevano restar abolite, se abolite non erano anche le leggi delle quali derivavano, e la Giurisprudenza che le aveva successivamente sostenute. In quanto poi al dar forza di leggi alle opinioni o libri de' privati non dettati per pubblica autorità, ciò contiene sempre una sconcezza essenziale, ed una deficienza di ragione. Si sapeva che i libri di que' giureconsulti avevano tutti la tinta delle sette, e che spesso servendo alle occasioni, le di loro opinioni erano stato l' effetto della venalità, e non il risultato del dritto e della giustizia; ed in oltre appartenevano essi ad una religione punto paragonabile a quella destinata a regnare nell' universo. Non s'intende poi per qual motivo Teodosio ne prescegliesse alcuni, rifiutando altri di ugual nome e forse maggiore, ed i cui libri al suo tempo sussistevano. E' sommamente poi strano il vedere, quali norme egli stabilisse nelle contrarietà delle opinioni, tanto se più autori fossero ad altri opposti, quanto se l' autorità di uno si trovasse

op-

Digitized by Google

opposta ad un altro. Teodosio si trovava sicuramente mal fornito a Ministri, facendo costituzioni di tal fatta.

Se poi si considera il principal mezzo ch' egli pose in opera, per ovviare agli enormi abusi dominanti nell' Impero, non lo troveremo forse neppure soddisfacente. Ho fatto riflettere sovente che la maggior parte delle leggi tanto sotto la Repubblica quanto sotto gl' Imperadori furono leggi singolari, fatte per casi particolari, e non per dare un positivo stabilimento agli affari della società. Quindi quelle leggi furono buone o cattive più per casualità che per principj; e volendo fare un codice bisognava prendere da capo ad esame l' oggetto nella sua generalità, vederlo ne' suoi rapporti, e non rimanersi a quelle semplici considerazioni, che il caso particolare presentava. Ora di tale indole sono le leggi del Codice Teodosiano, ed oltre a ciò emanate in un secolo nel quale non si poteva fidar troppo su la scienza de' Principi e dei loro ministri.

Qualunque fosse intanto l' intenzione di Teodosio, la compilazione del Codice riuscì molto infelice, e non pochi furono i difetti positivi, notati poscia da valenti giureconsulti e specialmente da

Giacomo Gotofredo : L' eruditissimo Ofmanno riflette ancora intorno a questi tempi , che la nuova Religione ebbe anche grandissima parte alle multiplicità delle leggi, ed alla confusione ed incertezza della Giurisprudenza medesima. Gli abusi furono , come sempre , contemporanei alla legge, e la pretaria Cristiana insuperbita della nobiltà della Religione, al primo favore cercò quel fasto, dal quale fu sempre lontano il divino Istitutore.

Quindi il nomato autore osserva , che ; *nihil autem legibus Romanis majorem mutationem quam Christiana religio attulit. Hinc magna legum novarum moles quæ antecedentibus derogabant* : e poco dopo : *suæ quoque conditionis non immemores clerici , qui dum singulare forum , jurisdictionem & jus sensim extruebant , in non paucis capitibus antiquas leges & constitutiones evertebant . Misera hinc Jurisprudentiæ conditio , quæ confusione , incertitudine, prolixitate , & multis aliis difficultatibus laborabat .* (27) Contuttochè però l'ordine chericato non piccola influenza avesse su l'animo di Teodosio, pure fra i difetti che nel di lui codice passarono , non è in-

(27) *Hofman. de Collect. Jur. Rom.*

Digitized by Google

indifferente quello di trovarvisi delle tracce di paganesmo.

Qualunque fosse intanto il Codice Teodosiano, se non potè produrre un bene assoluto, ne produsse uno relativo allo stato ed alle circostanze dell' Impero; per cui passato poi nelle mani de' barbari conquistatori, essi ne conservarono l'uso, come della legge comune dello Stato.

Siccome non è mia idea, il far la Storia della Giurisprudenza, ma dimostrarne la continuazione del carattere sempre incerto ed arbitrario, per cui tralascio tante particolarità come superflue; non posso però far a meno di ricordare un opera legale fatta nell' intervallo, che corse fra i due Legislatori Teodosio e Giustiniano.

Gli antichi Giureconsulti credettero veder delle corrispondenze e dell' analogia fra le leggi Romane e quelle di Atene o d' altre Greche Repubbliche, ma l' autore dell' opera di cui parlo animato forse da spirito Cristiano volle mostrare i rapporti fra le leggi Romane e quelle degli Ebrei, col fare la collazione delle leggi di questi due popoli; ciocchè se ad onore della Romana Giurisprudenza possa risultare, lo giudichi chiunque sa, che le leggi degl' Ebrei non furono l'espressione vera della Sa-

pienza ; ma quella solo che potè applicarsi alle circostanze ed al carattere di un popolo incolto , materiale , ed ingrato alle continue cure della Providenza . E' del resto un vero fanatismo letterario, l' andar ricercando nel paragone delle leggi de' popoli diversi identità di origine o di Legislazioni . I rapporti sociali si rassomigliano necessariamente nelle epoche uniformi delle Nazioni, e perciò presso a poco devono nascere leggi simiglianti, specialmente se i principj e le forme costituzionali si rassomiglino . Tal fu di Roma e del popolo eletto , e se le legislazioni di altri popoli ci fossero pervenute , i punti di rapporto e di paragone si multiplicherebbero anche con questi .

Si può pensare però , che gli effetti della Legislazione Teodosiana non riuscissero molto felici , poichè dopo circa un secolo veggiamo sorgere un altro Legislatore , il quale elevò un nuovo tempio alla Giurisprudenza sulle ruine e con i rottami dell' antica legislazione . E' facile il riconoscere a questi tratti il corpo delle leggi Giustinianee . Non parlo dell' architettura di quest' opera : non è propriamente un edificio ; ma un ammasso , un mucchio di materiali ; e perciò contrasta coll' eternità . La Filosofia non può

Digitized by Google

può contare fra le sue glorie, l' aver scoverto i pregiudizj, i danni, i mali effettivi che questo corpo di leggi e la successiva Giurisprudenza hanno fatto all' umanità, ma potrà col tempo contare fra suoi trionfi l'averla distrutta. Il merito di averla attaccata, e di averne scoverta la malignità, si deve ai stessi Giureconsulti moderni.

Quando dopo il rinascimento delle lettere si diradò quell' oscurità conciliatrice di venerazione, quando la Logica cominciò a trionfare sull'autorità, quando l' uomo si avvidde, che una massa immensa di pregiudizj lo divideva dalle più importanti verità, la Giurisprudenza Giustinianea celebrata come divina dai primi barbari chiosatori, comparve con una quantità d'intrinseci difetti, ed impropria allo stato attuale o politico o intellettuale delle nazioni. Da più di due secoli il celebre Giureconsulto Francesco Ottomanno, e poi il Baldovino, i Gotofredi, i Fabri, il Buddeo, il Goveano, il Mattei, lo Scultingio, il Wissembachio, il Tomasio, l' Ottomanno, ed altri molti non solo giudicarono sfavorevolmente delle opere di Giustiniano, ma le presero particolarmente ad esame. Trovarono de' difetti generali e particolari, nell' ordine, nel materiale, nei principj; e poi confusione, incertezza, contra-

di-

dizioni, multiplicità, o superfluità, improprietà, e tante altre macchie particolari che troppo lungo sarebbe, il tutte indicarle. I loro travagli però non ebbero l'effetto desiderato: nè questo dee far meraviglia, poichè oltre che la naturale inerzia era più concentrata nei governi, i progressi della ragione non erano ancora á tale stato pervenuti, da poter desiderare ed immaginare un piano di Legislazione fondato su le qualità essenziali della natura umana, e su i rapporti necessarj dei singoli col corpo sociale. Le idee non formavano un sistema, nè si vedeva il nesso naturale delle parti col tutto, e quali dovevano essere i risultati della politica organizzazione. O fosse poi lo spirito di disputa e di contradizione fondamentale ed innato nella Giurisprudenza, o lo spirito d' interesse perpetuamente dominante nel foro, o mancanza di giusti principj dall' una parte e dall' altra; invece di correre all' uniformità della ragione, si passò alla divisione di partiti, ed il più numeroso, e che godeva dal possessorio, rimase dominante.

Un altra ragione ancora debb' esser considerata, per la quale le opposizioni a Giustiniano mancarono di effetto. Gli stessi Giureconsulti più convinti delle imperfezioni delle di lui leggi, conservarono pure un sa-

sacro rispetto per gli antichi Giurisprudenti e per le leggi dei tempi della Repubblica. I nomi dei Scevola e dei Sulpicj rimbombavano ancora nell' animo loro, e non distinguevano abbastanza il merito delle persone, da quello delle leggi; e così il pregiudizio pel nome Romano arrestava a mezzo il corso la ragione di que' dotti, e si trovavano involti in contradizione; quando per rifiutare le leggi di Giustiniano, dovevano contradire le opinioni di coloro, cui volevano rispettare. Poco quindi dovevano esser fruttuosi i loro travagli, mentre conservavano tutta la prevenzione per le leggi anteriori; delle quali il solo Tomasio (28) per quanto io sappia, prese a ragionar di proposito. Ma la turba o il maggior numero al favore della forza maggiore, dell' interesse, dell' opinione dominante poterono trionfare facilmente, e come spesso avviene, insultare anche impunemente il partito della verità.

S' egli però è dimostrato, che le leggi tanto de' tempi della Repubblica quando dell'Impero non ebbero il vero carattere di leggi, come quelle che non

(28) *Thomas. De Nevis Jurisp. Ant. Just.*

Digitized by Google

non furono dettate mai dalla ragione universale ; nè vere emanazioni del potere legislativo, ma sorte sempre o dai tumulti della licenza, o della violenza e malignità del dispotismo; e se si è veduto similmente , che alla mancanza delle leggi positive si suppliva coll' autorità de' Magistrati , con i consigli, colle interpretazioni , coi responsi de' forensi , e che questi ben lontani dall' uniformità del vero giudicavano per principj di sette e di partiti ; il rispetto per l' antica legislazione , o per l' antica giurisprudenza dovrà essere effetto di debolezza di spirito, o di mero fanatismo .

Deposto cotal pregiudizio, se il corpo delle leggi di Giustiniano sarà indifferentemente esaminato, si troverà essere un compendio di antichi errori con una copiosa giunta di novelli ; e se si vedranno le conseguenze senza orrore , sarà segno di una totale insensibilità per gl' interessi della specie umana .

Io non prenderò ad esaminare se Giustiniano fosse Eretico o Pagano , se dotto o ignorante , se valesse più in Politica o in Teologia: nè anche se Tribuniano sentisse d' Idolatria o d' Ateismo ; poichè codeste ricerche appartengono più alla curiosità degli eruditi , che all' oggetto presente. Ciò che

Digitized by Google

che solo c' importa osservare è , che lo stato dello spirito umano dopo cinque secoli di dispotismo aveva perduto tre parti della sua attività , ed aveva consecrata l' altra alla Teologia . Abbiamo già veduto , che Teodosio si lamentava della generale ignoranza , e chi potesse meritare il titolo di Giurisconsulto era raro a' suoi tempi . Codesta scarsezza di lettere e di cognizioni era cresciuta proporzionatamente in un secolo , ciocchè deve farci credere , che l' epoca era poco favorevole , per far nascere de' savj e giusti legislatori . Cicerone aveva detto sei secoli prima , che una legislazione non dev' essere una compilazione di vecchie leggi , di editti , di opinioni forensi , ma doversi trarre dalla natura dell' uomo , e dai rapporti che fa nascere lo stato sociale. I Romani però non seppero mai profittare dell' avviso del loro illustre concittadino , perchè non se ne sentirono capaci ; e perciò non ebbero neppur la forza di desiderarlo: ma fra le più strane legislazioni , quella che ancora è adorata e venerata dal maggior numero , fu sicuramente la più strana .

Emanar nel medesimo tempo due corpi di leggi, su le stesse materie , e con eguale autorità , è senza fallo una delle più singolari idee , che possa na-

nascere nell'animo umano. Si sono poscia veduti più codici successivi regolar la giustizia delle nazioni; ma che lo stesso Principe faccia due corpi di leggi per l'uso dello stesso popolo, è stato un esempio unico delle teste combinate di Giustiniano e di Triboniano. Questo indica principalmente, quali felici idee avessero riguardo alle leggi, e quanta intelligenza per potersi occupare d'una sì grande operazione. L'idea di dar leggi ai popoli non è grande per se stessa; ma divien grande, se nell'esecuzione si osservano quei principj, dai quali deve derivare la pubblica felicità. Non è grand'uomo chi fa un gran libro, ma chi presenta agli uomini un numero di verità nuove ed interessanti; così non è un gran legislatore, chi pubblica volumi di leggi, senz'avere nè il merito dell'invenzione, nè quello dell'utilità; ma è un vero benefattore della specie il legislatore, che rigenera una nazione, richiamandone le azioni e i sentimenti a que'principj di giustizia, de'quali si onora l'umana natura. Non ci spaventiamo dunque del titolo di Grande dato a Giustiniano, poichè non lo meritò nè come principe, nè come legislatore. Non ci spaventiamo neppure, se ad esempio degli antichi legislatori, si spacciò per un messo del-

Digitized by Google

della Providenza, poichè in tutti i tempi si è abusato delle opinioni religiose, per stabilire gli errori, e portar i popoli alla schiavitù.

Se vi è un merito ad essere compilatore, sarà un dovere il riconoscerlo in Triboniano e ne complici suoi; acciò tale specie di travaglio però possa avere un merito, questo si deve misurare non sulla fatica, ma sull' utilità, e su l'esecuzione; or nè l'uno nè l'altro si possono attribuire al nomato Giureconsulto ed ai suoi compagni. L'idea di Giustiniano bisogna confessare nondimeno, che in generale fosse buona, e si potrebbe dir lo stesso dell' esecuzione relativamente al tempo ed alle circostanze, cioè all' ignoranza generale delle cognizioni necessarie; ma una bontà relativa è ben lontana dall'avere l'istesso carattere, passate o cangiate le circostanze; ed il non aver saputo far di meglio, non fa la bontà della cosa. Il volere quindi avere la stessa stima, e tenere nell' istesso valore ed uso una legislazione di così antica data, nata nel seno del dispotismo, impastata nell' ignoranza del secolo, è una specie d' idolatria indegna della ragione.

Volendo poi riguardare il merito generale dell' opera, e con qualche attenzione esaminare i ma-

te-

Digitized by Google

teriali con i quali fu composta , maggiormente ci dovremo meravigliare della successiva indolenza, per non dire stoltezza de' secoli. Si erano vendute antecedentemente due collezioni di leggi imperiali, delle quali abbiamo ragionato, e come da risoluzioni particolari erano passate ad essere leggi generali dello Stato. Giustiniano incominciò dal farne una anch' esso, ma tal opera non dava l' originalità dell' invenzione. Tocco dunque dalla vanità di far cose nuove, e riguardando che le opinioni o le autorità de' Giurisperiti erano il supplemento della legge nell' uso del foro, pensò estrarre delle opere loro de' tratti relativi alle diverse materie legali, e quelli con un ordine e varie divisioni ridurle in un corpo di leggi. Tal' è la compilazione che chiamasi Digesto: grottesca nell' invenzione, e peggio ancora pel modo in cui fu eseguita. Chi non sa, che una legislazione dev' essere tessuta nell' unità de' principj, e che questi portano una decisa influenza su tutte le diramazioni del dritto? Le leggi stesse delle Repubbliche ancorchè fatte nelle grandi adunanze, ancorchè contradette e combattute, dovettero pure aver sempre per base i principj sociali. Ma quando da migliaia di libri si estraggono delle proposizioni

Digitized by Google

sopra materie diverse, è del tutto impossibile, che il caso possa dare i prodotti i più difficili all' intelletto. Ognuno sa inoltre, come le opere de' giureconsulti portavano non solo tutta la tinta delle sette, e le di loro opinioni non erano libere o indifferenti; ma spesso anche vendute all' interesse o al favore. La divisa di giureconsulto era quindi ben lontana d' indicare quella del giusto, del ragionevole, dell' onesto, specialmente avendo riguardo alla condizione de' tempi; e Giustiniano per compilare il Digesto, prescelse le opere dei Giureconsulti vissuti sotto gl' Imperadori.

La Giustizia, e la Filosofia ch' è l' espressione della ragion generale, furono credute differenti secondo i governi o le costituzioni, e quindi i Giureconsulti de' tempi della Repubblica restarono esclusi dalla collezione Giustinianea. Sembra però, che un maggior fondo di giustizia e di ragione si sarebbe forse trovato nelle opere de' giurisperiti non infetti dallo spirito di sette, non avviliti da' tiranni, non neutralizzati dalla contradizione delle leggi. Qual differenza infatti non vi dovea essere fra i Coruncanj, i Scevola, i Sulpicj; e i Giavoleni, i Marcelli i Trifoninil Si è sicuramente vantata trop-

po la scienza o la cultura di que' forensi, ma in sostanza non credo far torto ai moderni, se dico, che que' Giureconsulti loro rassomigliavano, e secondo le varie applicazioni della scienza legale, ora s' appigliavano al vero, ed alla giustizia, ora a tutta forza la fuggivano. Variavano quelli le loro idee secondo le occasioni, e lo stesso dottore spacciava diversa dottrina, se insegnava, se interpretava, se disputava, se rispondeva. Giustiniano previdde cotal inconvenienza, e non potè evitarla. Invano ordinò ai Giureconsulti compilatori, che la grand' opera fosse perfetta, poichè in tali affari restano inefficaci anche le volontà le più assolute. Non voleva l'Imperadore che vi fossero nelle Pandette contradizioni, ripetizioni, oscurità, superfluità, imperfezioni di qualunque sorte: e forse i compilatori si sforzarono ad ubbidirlo: ma la chimica legale non fu sufficiente, a precipitar dalla gran massa tutte le impurità, che la contaminavano. Se per rimediare ad un male ci serviremo dei stessi mezzi e delle stesse cause, dalle quali fu prodotto, ne verrà l' accrescimento piuttosto che la guarigione. Giustiniano non vidde questa verità, volendo medicare colla giurisprudenza i mali, che essa stessa aveva portati a luce.

I ma-

Digitized by Google

I mali della giurisprudenza non possono esser guariti che da una perfetta legislazione, alla quale eseguire se de' mezzi di Giustiniano ci serviremo, cioè della Giurisprudenza e de' Giurisperiti, i risultati saranno egualmente o più infelici.

Per quanto dunque Giustiniano innalzi la gloria sua e de' suoi Ministri, per quanto esaggeri l'immenso travaglio, e le infinite ricerche, non potremo esserli obbligati che della buona intenzione. I dotti gli saranno grati per aver conservati quelli avanzi preziosi, che essi con tanto gusto assaporano, e dove trovano sublimi idee di scienza recondita. Nel resto poi l' esecuzione essendo stata mal corrispondente all' idea propostasi, ed il travaglio de' compilatori anche molto negletto, dovremo stimar quell' opera come un monumento del tempo, e la continuazione dell' osservanza come una pruova de' lenti progressi dell' Europa al ristabilimento integrale delle verità le più importanti per l' uomo.

Le compilazioni delle Pandette però e del primo Codice non parvero a Giustiniano sufficienti allo stabilimento della sua gloria ed alla propagazione della nuova dottrina. Stimò quindi opportuno l'imi-

tare alcuni antichi giureconsulti, i quali ad istruzione della gioventù avevano ridotta la Giurisprudenza ad elementi; onde fece pubblicare quelle Istituzioni, riguardate come il succo della Romana giurisprudenza, ed anch' esse dotate di autorità e valore nel foro. Ma siccome que' compilatori posero maggior pregio nella sollecitudine che nell' esattezza, giacchè in tre anni terminarono l'opera delle Pandette, che Giustiniano appena credeva potersi in un decennio compire, così anche gl' *Istituti* si trovarono degni di varie censure: e senza andarne annoverando i particolari difetti, mi ristringo a dire coll' Offmanno (29): *Caterum quoque non levia vestigia supersunt, quibus juris collectores suam in antiquitatibus & jure Romano imperitiam prodiderint, ut ita Institutiones aque iisdem vitiis laborent, que reliquas corporis juris partes deformant.*

Non si vidde contento Giustiniano d' aver accresciuto il corpo del Dritto di questa nuova opera, e quasi il far leggi fosse divenuto in lui una pas-

(29) *Hist. Iurip. Just.*

Digitized by Google

passione dominante, avendone fatte altre molte particolari, le quali vagavano fuori delle collezioni pubblicate, non volle, che esse restassero alla ventura del tempo, ed immaginò l' esecuzione di un altro nuovo Codice, nel quale il primo fosse rifuso, ed aggiuntevi tutte le altre leggi decisioni e costituzioni susseguentemente emanate. Questo fu il Codice detto *Repetitæ prælectionis*, quello che ora trionfa nel nostro foro. Anche opera di Triboniano fu questa, e se si può dire che Giustiniano avesse il prurito di far leggi, il di lui cooperatore e ministro si crede, che non tanto alla gloria mirasse, quanto ad un vile interesse; e che quel perpetuo guastamento delle leggi nascesse da vergognose cagioni. Il celebre Gotofredo non potè perdonargli il maltrattamento che fece alle leggi de' Principi antecessori, e sebbene in parte avesse voluto scusarlo, per aver dovuto ridurre le leggi antecedenti all'uso del suo tempo, pure soggiunge, che ciò si potrebbe dire: *Nisi essent, ubi lucem detraxisset, nisi occurrerent, ubi prepositum suum non tenuit, nisi essent, per quæ ignorantiam suam proderet, nisi denique, ubi falsi genus non unum admisit: nisi in omnibus veritati fucum fecisset.*

Sebbene però così infelicemente progredisse il Regno delle leggi, sebbene esse già fossero assai numerose, la passione di far nuove leggi e nuove compilazioni non cessava nell' animo di Giustiniano, e spesso tali che abolivano l' istesso dritto da lui stabilito. Questo comparisce specialmente nella collezione delle Novelle, nelle quali su le anteriori leggi fu molto innovato e non con maggiore intelligenza, onde il Baldovino potè ragionevolmente dire: *Si quis roget quis illas collegerit in unum volumen, fatebor notum non esse hunc Rapsodum, sed simul dicam farraginem esse, sine nulla arte congestam*. La Giustizia civile così, ch' è pur figliuola della naturale, cangiava d'aspetto ad ogni momento, e secondo l' umore o gl' interessi dell' Imperadore di Teodora e di Triboniano le regole del giusto si cangiavano nell' applicazione agli affari sociali. Il legislatore finalmente cessò di vivere, e se più anni ancora fosse vissuto, è ragionevole opinione che tante nuove leggi avrebbe fatte, che le prime compilazioni restando abrogate, avrebbe fatto vedere lo strano esempio, di cangiare quasi intieramente la propria legislazione.

Ecco intanto tutta la famosa Legislazione Giusti-

Digitized by Google

stinianea. Figlia della Giurisprudenza, essa n' ebbe tutti i caratteri di legittimità e di rassomiglianza. O si riguardino i corpi delle sue leggi come compilazioni, ed essi sono così pieni di errori, di confusioni, d'incertezze, di mala fede, che sotto questo aspetto non meritano alcuna approvazione. O si vogliono considerare come una legislazione originale, cioè che infatti non fu, e ci troveremo lontanissimi dalla giusta idea, che dobbiamo avere della politica sapienza ridotta in norme pel miglior essere e per la conservazione della vita civile. Se poi vorremo aver riguardo al secolo, ai compilatori, al modo in cui fu eseguita, cioè tempi d'ignoranza, artefici inesperti, scelta inconsiderata ed impropria, non potremo non dolerci della cecità dei secoli, e della tardanza delle relative cognizioni, che la tengono ancora in vigore.

Se tutti i mali intrinseci delle Nazioni derivano da difetto di leggi e di costume, il quale in grandissima parte delle leggi stesse dipende: se la Giustizia si è quasi smarrita nell' applicazione delle leggi, e ne' varj rami dell' amministrazione: se l' ineguaglianza ed il Dispotismo sussistono ancora ne' governi moderati: se infine le società si consu-

Digitized by Google

mano fra continui disordini, troveremo che tutte le cause particolari, vanno a riunirsi in una sola, cioè ne' difetti delle leggi, e specialmente nel conservare ancora una legislazione impropria, non adattabile allo stato attuale de' governi e delle Nazioni.

Abbiamo veduto quale fosse da principio la Giurisprudenza Romana, incerta, arbitraria, confusa e mistica. Abbiamo veduto com' in essa avevano maggior parte le opinioni private che la volontà generale; che in questo tipo durò stante la Repubblica, e che sotto l' Impero, oltre agli antecedenti difetti, prese la tinta del Dispotismo, riunendosi nella persona del Principe il potere giudiziario ed il legislativo. Abbiamo anche veduto come volendosi rimediare ai mali ed ai disordini, nati dalle leggi e dalla giurisprudenza medesima, non si fece altro che multiplicarli: e che finalmente la legislazione di Giustiniano mise il colmo alla desolazione della Giustizia. Tutto questo avvenne, perchè non si pensò mai a fare una legislazione integrale, col conoscere i veri e precisi rapporti che la società fa nascere fra i suoi componenti, e quelli che naturalmente questi devono avere col tutto ne' varj aspetti ne' quali dev' essere ri-

Digitized by Google

riguardato. Quindi le Società non conobbero i veri effetti delle leggi, e la natura umana fu ingiustamente accusata d'essere in contradizione colla giustizia.

Il Dispotismo di sè stesso divoratore, e le cattive leggi desolatrici delle Nazioni produssero finalmente i loro effetti, e l'Impero Romano si trovò distrutto. Poco giustamente alle straniere invasioni s'attribuisce la barbarie, nella quale ricadde l'Europa; poichè essa era già incominciata, ed i successivi sconvolgimenti non fecero che confermarla. Le scienze e tutte le vie al sapere ed al miglioramento sociale erano già deserte ed abbandonate: la fiaccola dell'ingegno già spenta, ed il gusto e le belle arti cessarono dai loro lavori sublimi in mezzo alle tenebre della dispotica ignoranza.

Finì l'impero, ma durarono le leggi, non come dura la Storia, esecrabile o immitabile secondo gli avvenimenti, ma come sussistono le leggi de' popoli vinti sotto i barbari invasori. La poca importanza di più secoli relativamente al mio oggetto, mi fa lasciare il lungo intervallo, che corse dal sesto secolo fino al duodecimo, quando si vide pienamente risorgere la Giurisprudenza Romana.

Il

Il ritrovamento delle Pandette fece nascere un entusiasmo, anzi un fanatismo per quelle leggi. Il pregiudizio de' dotti per tutto ciò ch'è antico, la vanagloria degl' Italiani, l' idea di grandiosità ch' eccitava il nome Romano, il favore dell' ordine chericato furono le principali cagioni, per le quali il dritto Romano risorse con forza ed energia, e divenne quasi la legge generale d'Europa. Le Pandette furono pregiate come un Codice mandato dal Cielo, come un dono del Paracleto. Si aprirono scuole, si fondarono a gara catedre per spiegare quel codice divino, mentre i studj più degni dell' uomo erano affatto negletti, o abbandonati alle inintelligibili dispute de oziosi claustrali. L' effetto fu quale doveva essere: le stesse leggi riprodussero la stessa giurisprudenza, e molto più deforme ancora; i litigj ridotti nel numero e nella durata nei secoli antecedenti, si rimultiplicarono in una numerosa filiazione, e ricomparvero eserciti di forensi come torme di locuste devastatrici. Il concorso de' talenti fu tutto intorno a questa pretesa scienza, divenuta in breve disponitrice del dritto pubblico e del privato, la strada degli onori e delle ricchezze, e nel tempo stesso dell' ignoranza e della corruzione. Il Dispotismo bisognoso sempre

pre d' arbitrio e d' incertezza si fece incontro all' amica giurisprudeuza , e le forze loro combinate non rimasero inefficaci . Tutto fu giurisprudenza : tutto dunque fu litigj e confusione , e l' Italia trionfò in questa maggioranza . Restò ben sorpreso Federico I. Imperadore , quando tenendo la grand' Assemblea nel piano di Roncaglia , vide comparire numero straordinario di persone colle crocette in mano , ciocchè indicava la qualità di litiganti ; ed irragionevolmente si maravigliò , che dove più aveva vanto la scienza legale , ivi fosse maggior numero di liti (30). Si maravigliava dunque di ciò che naturalmente doveva accadere , e che succederà eternamente . E' vecchio il motto , che dove più sono i medici , più sono gl' infermi ; ovvero l' altro , che dove vi sono più ladri , più devono essere i furti .

Le leggi di Giustiniano come s' è detto furono figlie della Giurisprudenza , ed esse non furono ingrate a riprodurla, più perniciosa però , e più mostruosa che mai . Gli uomini d' ingegno nascono senza dubbio in tutti i secoli , ma i secoli decidono

(30) *Radevic. in vita Frid. I.*

Digitized by Google

no del loro merito reale, poichè se il caso li fa nascere nei tempi di errore e d'ignoranza, i prodotti dell'ingegno saranno uniformi alle circostanze. Quindi i primi studiosi del dritto pretendendo portarvi nuova luce, vi fecero sorgere maggiori nebbie di confusione e d'incertezza; ed appena nacque la nuova interpretazione, nacquero contrarietà, dispute, partiti, ed ognuno sa, come per quattro secoli dopo il rinnovamento del dritto Romano fosse barbara ed incolta la Giurisprudenza.

L'Italia, sorgeva a nuova luce, ma la scienza legale rimaneva pur giustamente nel fango. Sia che essa fosse fondata sopra cattivi principj, sia che dovesse applicarsi sopra libri assai lontani dal buon senso e dalla ragione; sia che ad essa si corresse con rapida avidità, prima d'essere fornito di altre istruzioni, la giurisprudenza potè presto vantare il numero ma non i pregi de'suoi cultori. Quindi si videro molte opere legali piene d'acuzie scolastiche, ma vuote di buon senso, e sempre con poca intelligenza della lingua e de'costumi del popolo, di cui interpretavano le leggi. Non è dunque da dubitare che le nuove interpretazioni, commenti e chiose rendessero viepiù oscura ed incerta la giurisprudenza ed arbitrarj i giudizj

Digitized by Google

dizj, poichè nella libertà d' interpretare, e nella presuntuosa ignoranza l' animo umano si fa un pregio della differenza di giudicare e della singolarità delle idee. La vera scienza è quella che riduce ad unità le opinioni, ed è forse all' apice della perfezione, quando le impedisce di nascere; ma il contrario deve accadere sempre, quando senza aver le idee giuste delle cose, e senza le necessarie prenozioni, lo spirito umano esercita la sua semplice energia sopra un oggetto qualunque: allora deve avvenire, che non vedendo i rapporti veri delle cose, invece della verità ci si farà innanzi l' errore, e prenderà il luogo della verità medesima.

La Giurisprudenza dal suo rinascimento corse così per quattro secoli, e sebbene quind' innanzi migliorasse nell'eleganza degli abbigliamenti e nelle esteriori apparenze, non dobbiamo credere però che il fondo non fosse egualmente o più difettoso, e della stessa natura gli effetti ed in molto maggior numero. Le opere legali si multiplicarono sì rapidamente e con tanta fecondità, che divenne quasi impossibile l' averne contezza; ma qual bene produssero, o potevano produrre? Se le idee degli autori erano d' accordo, perchè multiplicar tan-

tanti libri ed opprimerci colla superfluità? Se variavano, non hanno fatto altro, che accrescere l'incertezza e la confusione. La scienza legale quindi divenne la Scienza delle opinioni, e le idee cui più necessita la certezza e la chiarezza, restarono involte nelle tenebre. Sono sei secoli ormai che si combatte dentro questo labirinto, e non sarà possibile l'uscirne, che roversciandolo al suolo. Parve strano in un tempo che i libri di giurisprudenza potessero fare il carico di molti cameli, ma ora graverebbero numero di navi; un incendio durerebbe degli anni, e sarebbe il più grato olocausto alla Giùstizia.

Sono pur semplici le idee del Dritto e la Natura le ha depositate ne' cuori degli uomini come mezzi necessarj alla loro felicità; e se nello sviluppamento de' rapporti civili possono in qualche modo diventar complicate, appartiene alla legge il deciderne l'idea, ed ai cittadini il conoscerla e l'eseguirla.

Roma in ogni epoca è stata in antitesi colla ragione e coll'umanità; e sarebbe pur tempo dopo tanti secoli, il riconoscere, che la ragione è un dono generale della Providenza, e che essa sola ha il dritto di dar leggi alle nazioni. Or se si è rico-

no-

Digitized by Google

nosciuto, che in tutti i varj periodi la legislazione Romana fu in contradizione con i principj della giustizia, ed ebbe per costante carattere l'arbitrio e l' incertezza, bisogna pur dire, che nel vantato secolo della ragione continua tuttavia per quest'oggetto la barbarie la più potente e perniciosa. Perchè dunque vivere con quelle leggi? Siamo forse ancora una provincia Romana? L' Autonomìa è la prima distinzione di un popolo libero ed indipendente, ed il vivere coll' altrui leggi, è il più manifesto segno di dipendenza, di servitù, e d' animo servile. Il primo frutto della ragione dev' essere, il contribuire alla pubblica felicità, il rigenerar i popoli all'adempimento de'doveri indicati dalla natura, ed al godimento dello stato sociale.

Appena le leggi Romane ricomparvero in Italia, si avvertì, che la differenza de' tempi e delle forme politiche de' Stati non ne rendeva del tutto conveniente l'uso; ma invece di prendere il solo mezzo opportuno, qual era, di eliminarla del tutto dall' uso, furono anzi conservate; e ciascun Stato o città oltre del Romano volle anche aver il suo Dritto particolare. Se poi a questo si aggiungono i nuovi dritti regalatici nell' epoca della barbarie, i quali fanno tuttavia una par-

parte importantissima della comune legislazione ; non dovremo farci maraviglia , che lo stato sociale sia rimasto impedito ne' suoi naturali progressi , e comparisca difettoso languente ed abortivo, poichè il principio vitale delle società è nel massimo grado di guastamento e di alterazione . Tali furono gli effetti specialmente prodotti dal Dritto Feudale e dal Canonico, per i quali la sola epoca della loro nascita dovrebbe metterci in dubbio su le loro malnate qualità , se d' altronde non ne fossimo sicuri . Codesti dritti furono ignoti a tutti i popoli culti dell' antichità , ed appena fra i Druidi ed i Quiriti se ne sarebbe potuto trovar qualche traccia . Disprezzati anche nella loro prima origine , divennero col tempo i più considerati, furono la base dei due poteri antisociali , si confederarono per sostenenersi a vicenda , per opporsi al giusto e legittimo potere, e per distruggere finanche que' sentimenti, cui si doverono le prime unioni sociali, e la felice loro conservazione .

L' unità de' rapporti fu quindi distrutta da tanti codici differenti accresciuti ancora da tante altre leggi fatte successivamente dai Sovrani. Una stessa Nazione fu quasi divisa in popoli diversi ; i dritti

Digitized by Google

dritti degli uni non furono quelli degl'altri, e le cose istesse determinate nelle loro qualità essenziali, cangiarono di natura, e furono diversificate. L'unità de' principj e la necessità de' rapporti essendo quindi perdute nell'attuale legislazione, è un pregiudizio il dire, che abbiamo delle buone leggi, che non sono osservate. Inutili saranno sempre le buone leggi particolari, se non è buona la legislazione, ed essa non può esser tale, se manca della legge d'unità ne' principj e di quella di continuità nell'esecuzione: e si potrebbe francamente asserire, che se si formasse un Codice di tutte le migliori leggi del Mondo, le quali poi mancassero di quel nesso necessario a riunirle in un principio, sarebbe un Codice ingiusto ed ineseguibile. E se ciò avverrebbe nella elezione delle leggi migliori, che dovremo dire de' nostri Codici fatti in tutt'altro modo? Ma non è del mio scopo il ragionarne, e come non anno il pregiudizio in favor loro, ma solo l'interesse, così è più facile, il condannar questo al silenzio, quando non può farsi scudo dell'antichità, e di altre estrinseche ragioni. Mi sono perciò ristretto ad esaminare soltanto la Giurisprudenza Romana, e più negli effetti che nei principj, poichè i fatti

 sono

Digitized by Google

sono più dimostrativi e meno quistionabili.

Avendo quindi veduto che la Giurisprudenza Romana fin dalla sua più rimota origine, e nelle epoche ancora più luminose fu sempre incerta ed arbitraria, cioè lontana dall' adempimento della Giustizia; e che essa per sua natura non poteva essere altrimenti, ciocchè è pur troppo comprovato dal decorso di tanti secoli, mi dispenso dal trarne le conseguenze, poichè devono nascere immediatamente nell' animo di chiunque non sedotto da vile interesse o ingombro da pregiudizj, conserva ancora qualche sentimento d' affezione per la giustizia, e per la felicità de' suoi simili.

PAR-

Digitized by Google

PARTE TERZA

DEI CULTORI DELLA GIURISPRUDENZA.

SE prima d' intraprendere quelle professioni che formano lo stato civile delle persone, perchè nè fissano i rapporti nella società, se ne avesse l' intiera conoscenza, molti forse disgustati dalla semplice prospettiva, volgerebbero in dietro i loro passi, e porterebbero su di altri oggetti la loro attività ed attenzione. E' stato perciò sommamente lodevole lo stabilimento di ritardarsi le professioni Monastiche, acciò nella relativa maturità della ragione, l' uomo fosse veramente libero nel determinarsi; poichè in questi casi il maggior grado di libertà dipende dall' accrescimento delle idee, e dal più facile paragone di esse, per cui la volontà resta più libera, perchè più illuminata. E se qualche simile stabilimento si fosse fatto in rapporto a coloro, che alla professione legale si appigliano, porto sicura opinione, che i non corrotti animi della gioventù, l' eviterebbero forse più delle per-

petue obbligazioni ; ma poichè fin dai più teneri anni si rappresenta loro un tal mestiere come la via degli onori e delle ricchezze , e senz' altra necessaria prevenzione vengono ancor fanciulli sospinti e gittati nel vórtice immenso del foro, quindi non vedendo a maggior distanza de' loro piedi o seguitano ciecamente la carriera , o sebben disgustati , costretti dal bisogno e dalle circostanze si trovano pur necessitati a proseguirla ; ed assai raro avviene, che alcuno savio ed avveduto possa ritrarsi, prima di prender gusto alla comune corruzione . Sì, il più perfetto guastamento dello spirito e del cuore forma il necessario carattere della professione legale . Se la cupidigia e l'ambizione sono i principj motori continuamente attivi ; e se i materiali si trovano pronti ad ogni passo , la conseseguenza è naturale e necessaria . Invano i pomposi titoli di Giureconsulto , Avvocato , o Patrono possono covrire l' interna viziosità , poichè essa appartiene essenzialmente alla cosa : e dov'essa sussiste , sussister debbono similmente le qualità che la caratterizzano. La Giurisprudenza l' ho detto da principio è il fatale retaggio , che Roma ci lasciò, ed i secoli ne hanno multiplicate le specie . Colla giurisprudenza ci lasciò i suoi cultori , e se i voti pub-

Digitized by Google

pubblici potessero essere esauditi, rinunciando alla Romana eredità ed alle dipendenze della medesima, resteremmo anche liberi da questa incommoda e parasitica popolazione. Vedendo intanto brevemente quali fossero i legali in Roma, vedremo anche il loro carattere necessario, e quali potrebbero essere i mezzi per estirparne i malefici effetti, o almeno corregerli.

Fra le più illustri invenzioni a Romulo attribuite, quella dello stabilimento delle *Clientele* à portato sì superiormente il vanto, che gravi politici ancora, e fra essi il celebre cittadino di Ginevra, non dubitò di proclamarlo per un capo d'opera di politica e di umanità; ma Romolo stesso troverebbe forse strano, l'aver meritata tanta stima dai Filosofi. Il pregiudizio pel nome Romano, il fermarsi più su i racconti storici, che su i fatti, la credibilità accordata a Dionigi fecero di Romolo un gran Filosofo politico, mentre non fu che un capo di esuli e masnadieri; e poichè abbiamo veduto che Roma si elevò da principio in forma barbara Aristocratica, dobbiamo pensare, che i stabilimenti furono relativi alla forma costituzionale, e ben lontani dalla vera politica egualmente e dalla umanità. E sebbene molto confusi ed incerti ci

Digitized by Google

sieno pervenuti tradizionalmente i fatti di quell' epoca, pure dal poco che ci rimane e dalle giuste considerazioni su i principj di quella Republica, possiamo credere, che lo stabilimento de' *Patroni* e de' *Clienti* fosse tutto della più stretta Aristocrazia, ed una specie anzi di vassallaggio fondato dentro le auguste mura della libertà. Infatti se si riguarda che nella prima divisione di Patrizj e Plebei, tutto il potere era da una parte, e la servitù dall' altra, si vedrà che tutta la giurisdizione era dalla parte de' patroni: e se poi si considerano i principali doveri de' clienti, si ravviseranno delle tracce di suggezione feudale. Infatti i clienti erano tenuti all' *adjutorio* o sussidio nel maritarsi le figliuole de' patroni, riscattarli dai nemici, contribuire per i loro debiti, e servire a proprie spese nelle guerre. I doveri poi de' Patroni erano di proteggerli e difenderli ne' giudizj. Il sagacissimo Vico dovunque vidde governi barbari, vidde similmente Aristocrazia e sembianze feudali; ed in fatti nella seconda barbarie, quando i più deboli feudatarj lasciarono i castelli e si ridussero nelle Città insieme con i loro vassalli, conservarono anche su di essi una parte dei dritti feudali specialmente su le persone. Così anche il primo Appio

Digitized by Google

pio Claudio venendo in Roma vi portò seco molti clienti ; e fu il più gran sostenitore delle pretenzioni del patriziato. Invece dunque di credere, che l' istituzione delle clientele fosse un capo d' opera d' invenzione di Romolo, dobbiamo anzi pensare, che non fosse altro che l' imitazione delle altre piccole società vicine di Roma. Stabilire poi costituzionalmente la protezione e la difesa de' deboli, significa ch' erano poco in uso i sensi d' umanità : lo stesso stabilimento era poi tutto in favore de' patroni, poichè i doveri non erano reciproci, ma favorevoli solo ai potenti. Se almeno quello di soccorrersi nei debiti fosse stato vicendevole, il patriziato non sarebbe stato una congregazione d' usurieri crudeli, e si sarebbero risparmiate tante violenze e tanti turbamenti alla Repubblica. Il solo dovere proprio de' patroni fu di difendere in giudizio i clienti, e ciò per necessità, poichè essi avevano in mano le leggi, i giudizj, e la pratica del Foro. Questo rapporto fece trovare ne' tempi posteriori l' origine della professione forense nell' istituzione delle clientele, e si applicarono le stesse parole ad oggetti molto differenti.

Qualunque intanto fosse stato l' uso del foro nei

primi tempi di Roma, abbiamo veduto, che tutto era nelle mani de' Patrizj, e sebbene in que' tempi non fossero in moda gli Oratori e gli Avvocati, e che ciò fosse piuttosto officio di parentela che un mestiere particolare; nondimeno rispondendo, cautelando, interpretando, disputando, que' giurisprudenti trattavano le cause, finchè s' introdusse il mestiere di Oratori o d' Avvocati, nel quale finalmente i due diversi officj restarono confusi.

Prima però di vedere quali già fossero i forensi e quali sieno, veggiamo se, e quali essi debbano essere. In una società dove le prescrizioni della volontà generale fossero note e chiare, dove le leggi facessero una parte della comune istruzione, non vi dovrebb' essere il mestiere di Giurisprudenti, poichè il sapere le leggi e la maniera di applicarle, farebbe una parte necessaria dell' educazione: quindi nelle antiche Repubbliche il conservar la patria coll' amministrazione delle leggi, ed il difenderla colle armi, erano doveri dalle stesse persone alternativamente esercitati. E sebbene nè in tutti si potesse suporre eguale cognizione delle leggi, nè eguale talento nell' amministarle, non doveva però esser questo un mestiere esclusivo, nè riducibile in particolare corporazione. In qualun-

Digitized by Google

lunque società però quantunque perfettamente costituita, siccome è impossibile, che non nascano de' delitti e de' litigj, e che non sempre le persone cui appartengono, possono lasciare le occupazioni loro; così divenne qualche volta necessario, che nelle azioni giudiziarie intervenisse o assistesse alcuno, ad adempire le parti del litigante. E' quindi questo naturalmente un officio di umanità o di amicizia, indicato dalle circostanze e compreso nei sentimenti generali di affezione. Ben poche volte dobbiamo però credere, che ne accadesse il bisogno, perchè i litigj nelle società ben regolate non sono frequenti, e negli antichi tempi i litiganti anche per cose civili erano tenuti a comparir personalmente innanzi ai Magistrati. Un officio intanto di amicizia di parentela, di generosità, di protezione impiegato specialmente a sostener la giustizia, ed a difender l'innocenza, doveva meritare stima, rispetto, onore, ed essere considerato quasi il supplemento morale alle leggi.

Questo sembra certamente il solo legittimo e giusto rapporto nel quale l'Avvocaria può essere considerata, ed il solo che possa aver luogo nelle Società ben costituite e ben regolate. Ma quando quella professione divenne un mestiere di avidità

o di

Digitized by Google

ò di ambizione, perdè quel merito, che seco porta la beneficenza, è divenne obbrobriosa, nociva, ed indegna di qualunque considerazione: invece di sostener la giustizia o l' innocenza, e ciò fare con quella generosità di sentimenti, da' quali nasce la gratitudine, divenne un mestiere d' ingordigia e di corruzione. L' ingiustizia non si può sostener altrimenti, che col corrompere le leggi e i magistrati; il che non riesce difficile quando le leggi sono incerte, confuse, arbitrarie; e come furono per lungo tempo in Roma arcane ed al popolo ignote. In questo caso devono sorgere di necessità molti litigj e molti professori in legge, i quali saranno in rapporti del tutto contrarj al pubblico bene. Imperocchè o si riguardino coi litiganti, e non ne avranno tutt' al più che di quelli che ogni mercenario mestiere può avere: o si riguardino le relazioni con i Magistrati, e non possono essere che inutili e dannose; o coll' intiera società, e non si vedrà altro che un mestiere di corruzione, una classe non produttrice, e contraria ai veri interessi sociali. Se il Magistrato è l' uomo della legge o la legge stessa parlante, non sembra, che abbisogni di coadjutori estranei, per esercitar il suo officio, o di sug-

Digitized by Google

suggeritori della giustizia : e molto meno quando questi sono interessati a nasconderla o mascherarla. Dire che i Magistrati hanno bisogno di Avvocati e leggisti , è far un ingiuria ad essi ed alla legge , indicando quelli per inetti o inintelligenti , e questa per oscura ed incerta. Io non so di quali mezzi si servissero i Romani per corrompere i giudici , ma ciò doveva essere molto frequente , poichè vi fu stabilita la pena di morte , andata poi disgraziatamente in disuso. Uno dei modi principali però fu quello , di abusare della loro ignoranza , o coll' interpretare le leggi , e renderne il senso disputabile , o coll' abuso dell' eloquenza , la quale perciò venne in tanto pregio nelle nazioni corrotte e specialmente in Roma. Gli Oratori ed i Giurisperiti divennero così i continui nemici della legge , mentre la reclamavano in lor favore , e de' magistrati medesimi che cercavano corrompere o indurre in errore.

In quanto poi allo Stato , i forensi non sono in alcuno de' rapporti utili o necessarj alla sussistenza del medesimo , e discontinuano anzi le relazioni civili , impiegando l' attività loro o in vano o in pubblico danno ; per cui la società non può con-

si-

Digitized by Google

siderarli ; che come contrarj al suo ben essere ed alla sua prosperità .

Dalla continuazione del mestiere , il quale nasce come abbiamo veduto dalle cattive leggi , questi professori vanno ad acquistare un carattere morale perverso , ed un carattere intellettuale incerto e falso ; poichè col continuo disputare indifferentemente pel giusto o per l' ingiusto , queste idee diventano indifferenti ; e si perdono nell' animo e nel cuore i principj , che la natura vi ha fondati , e che le leggi e l' educazione devono migliorare e rischiarare . Lo spirito poi perde quella facoltà per la quale esercita o può esercitare regolarmente i modi di ragionare ; e si vede quale sia comunemente la logica forense . Dobbiamo pur essere persuasi , che la bontà dello spirito o del cuore è sempre un affare di abitudini , e se queste sono contrarie a quelle indicazioni , per le quali si va al vero ed alla virtù , non potremo lusingarci per alcun verso di possederle . Che tanto debba avvenire nell' esercizio del foro , sembra non doversene dubitare : le cause impellenti alla professione , cioè l' ambizione e l' avarizia sconoscono frequentemente i doveri e la ragione ; e l' istituzione legale istessa porta all' incertezza delle idee

Digitized by Google

idee e de' principj. Che tale sia poi l' istituzione forense, non credo poterne addurre miglior testimonio che il massimo fra gli Oratori, il nume dell Avvocazia, cioè M. Tullio, il quale annoverando i pregj di cui un orator forense dev' essere fornito ed adorno, e de' mezzi per acquistarli, così scrisse = *Disputandumque de omni re in contrarias partes, & quicquid erit in quaque re quod probabile videri possit eliciendum atque dicendum* (31). E' tanto chiaro il testo, che non ha bisogno d'interpretazione e di commenti.

Tale almeno era l' istituzione de' Romani, per cui la giustizia fu sempre nella massima incertezza. Sembra però potersi dire giustamente, che dovunque la giurisprudenza fu incerta ed arbitraria, ivi il numero de' forensi dovett' essere sommo, ed il carattere illegale; o per meglio dire: dove le leggi sono incerte, ivi deve regnare la giurisprudenza con tutto il di lei vergognoso corteggio. Ma per tornare ai Romani, de' quali principalmente devo ragionare; si è veduto antecedentemente coll' autorità degli antichi, come il mestiere della giu-

(31) *Cic. de Orat. lib.* 1. 34.

Digitized by Google

giurisprudenza era quasi una parte arcana dell'Aristocrazia, e come i patrizj ne facessero un monipolio ed una specie di scienza mistica sotto gli auspicj della veneranda superstizione. Livio e Cicerone ci raccontano qual dispetto si eccitò negli animi patrizj, quando Gneo Flavio rivelò in parte gli arcani, rendendo pubbliche le formole delle *azioni*: le toghe lacerate e gli anelli gittati per terra soffrirono gli effetti della rabbia o del nobile dispegno. Codeste espressioni d'interno rangore, e la cura continua de' patrizj in tener chiuso nel loro ordine la scienz' arcana del dritto, altro non sembra indicare, che voler conservare quegli abusi de' quali traevano diversi profitti; cioè rendere arbitraria l' amministrazione della Giustizia, aprirsi la strada all' ambito, e conservar i mezzi per acquistare le ricchezze.

Fa onore ai Romani l' idea di dover essere la giurisprudenza un officio liberale e generoso: ma i fatti furono poi contrarj ai principj; e l' avarizia fu uno de' rimproveri più comuni che si facesse alle persone del foro. Lo stato della giurisprudenza e della Nazione doverono contribuire di molto a tale infamia. Fra i mezzi più giusti per accrescere i commodi della vita civile, si devono annoverare

noverare l'Economia domestica, l' Agricoltura, ed il commercio; ma o i Romani non ebbero mai le cognizioni necessarie per eseguirli, o trovarono più opportuno e più facile, il cercar altri metodi per soddisfare quel quasi comune sentimento sociale. Quindi le usure, le rapine militari, le depredazioni delle Provincie, e la venalità della giustizia e della giurisprudenza presero il luogo dell' industria, dell' economia, e del travaglio.

La guerra era il gran principio costituzionale di Roma; ed o si facesse ai nemici, o ai socj, o ai proprj concittadini poco importava, purchè se ne ottenessero le spoglie. Il carattere ancora della giurisprudenza li metteva in grado di farne un officio profittevole, poichè i clienti avevano bisogno di esser lungamente manodotti in giudizio, e questo occupava molto tempo ai patroni, per non dover donare le loro fatiche ed occupazioni; e come poi i litiganti cercano piuttosto la vittoria, che la verità e la giustizia; l' eloquenza, la dialettica forense, e la cabala di corruzione non dovevano restar senza soldo; giacchè le azioni vili ed indegne sono sempre mercenarie o interessate. Quindi codesto abuso venne a tale eccesso in Roma, che qualche cittadino non insensibile alle

Digitized by Google

alle necessità della patria, pensò portarvi riparo.

Le cattive leggi facevano nascere le liti, la difettosa amministrazione della Giustizia le prolungava, ed intanto i Patrizj profittavano del pubblico disastro, giacchè essi principalmente mescolavano e rimescolavano tutti gli affari relativi alla giustizia: ed i patroni, i giurisprudenti, gli oratori erano quasi tutti del loro ordine. Fu in tale stato di cose; che M. Cincio Alimento Tribuno della plebe pubblicò la famosa legge Cincia, colla quale fu stabilito: *ne quis ob causam orandam donum munusve caperet* (32). Ma se Cincio e Fabio Massimo, che fu il promotore e suasore di quella legge creduta pur necessarissima all' infelice stato di Roma, (33) avessero considerato, che la pubblica corruzione si ampliava con i confini dell' impero, e si fortificava coll' accrescimento delle pubbliche ricchezze, avrebbero veduto, che una tal legge era inopportuna, e come tante altre sarebbe restata ineseguita.

In fatti la legge Cincia restò prima elusa colle fro-

(32) *Tac. lib. XI. cap.* 5.

(33) *Brummer ad Leg. Cin.*

Digitized by Google

frodi, e poi dal comune disprezzo: nè altrimenti doveva avvenire, poichè quando si tratta di far leggi per calmare il vile interesse nell' animo de' cittadini, e richiamarli alla virtù, non bastano delle leggi particolari; nè codesti miracoli possono essere operati, che da leggi costituzionali che interessino i cittadini al bene comune. Le leggi poi che danno la divisa di reo al trasgressore, debbono necessariamente portare la sanzione penale, per poterne sperare qualche effetto; ma la legge Cincia fidando malaccortamente sul costume Romano, si dispensò da ogni penale conseguenza. Per tale ragione quindi, e per la corruzione, e per l' interesse specialmente dell'ordine patrizio la legge per se stessa imperfetta ed inopportuna rimase senza vigore, e le depredazioni del foro a tal segno pervennero, che parve al vecchio Catone, che la plebe Romana fosse divenuta per ciò *tributaria del Senato*.

Se la legge Cincia fu però, quale si dice, assolutamente proibitiva di poter prender nulla dai clienti, non si può trovare giusta. Non doveva esservi bisogno di forensi; ma subito che per le cattive leggi essi furono necessarj, non era ingiusto, che ottenessero qualche ricognizione o mercede per le loro fatiche. E se potè esser giusta,

quando l' Aristocrazia nel suo vigore metteva fra i patroni e i clienti de' rapporti di dipendenza e di lucro, non poteva esser più tale nel progresso della libertà, quando que' dritti o stretti rapporti del padronato erano rallentati e quasi sveniti. Se le leggi fossero state buone, nè la giurisprudenza sarebbe nata, nè i mercenarj forensi: ed il pubblico disprezzo avrebbe arrestate le suggestioni dell' avarizia: gli avvocati sarebbero stati liberali ministri di beneficenza, e la loro opera una nuova virtù dovuta allo stato sociale. Ma nel caso in cui erano i patroni, un divieto assoluto di ricever doni o ricompense era ben improprio, come sempre è ingiusto il negar la mercede alle altre opere manuali. Quindi, come ho detto, tal legge poco giusta per una parte ed imperfetta per l' altra, restò ineseguita. Si reclamò continuamente contro l' avarizia e l' avidità degli Avvocati, ma nel corso di più secoli pochi si potettero contare osservatori della legge Cincia.

Quale fosse lo stato del foro negli ultimi tempi della Repubblica, può saperlo ognuno, che siasi alquanto familiarizzato cogli autori di quell' epoca, ed avrà potuto rilevare, che se allora si elevò alla massima fama e celebrità il foro Romano, s

tro-

Digitized by Google

trovò anche all' apice della corruzione. Nè io mi prenderò il piacere d' andar ripetendo, tutte le invettive sparse presso gli autori, e specialmente presso i poeti: perchè non ne ho bisogno come pruove. Parlano sempre dell'incertezza delle leggi, della venalità de' giudizj, dell' impudenza e dell' avidità de' forensi; e tutto cresciuto a tal segno, che solo la generale corruzione poteva farne la scusa. Ma la corruzione di un popolo può legittimar mai i principj funesti da quali essa dipende? L' indolenza, la negligenza, la venalità della magistratura e del foro intero quando è generale, da cause similmente generali deve provenire. In Roma veggiamo il progresso di tutto questo, e ne veggiamo le cause. La legislazione non fu mai quale avrebbe dovuta essere; difettosa fin da principio, e lasciando l' arbitrio e 'l dispotismo in mano alla magistratura, non conservando i giusti rapporti fra le parti componenti lo stato, incerta sempre nei stabilimenti civili, sempre oscura e soggetta alle interpretazioni, diede luogo finalmente al despotismo, che s' impossessò delle leggi, e dei dritti pubblici e privati.

Augusto si trovò in questa situazione, e fra i ripari ch'egli volle dare ai pubblici disordini, uno

fu quello, di moderare l' avarizia forense, e ristabilire la legge Cincia. Ma come poteva egli mai far sussistere una legge relativa al costume, rimasta ineseguita anche nei tempi della Repubblica? Credè, che la sanzione penale nella restituzione del quadruplo potesse essere sufficiente, ma di gran lunga andiede errato. Le nuova legge e la cura che potè averne, tutto fu infruttuoso, e gli avvocati professando l' arte di eludere le leggi, seppero ben presto eluder quella, dalla quale erano così gravemente offesi. Essi, come abbiam già detto antecedentemente, crebbero in potere ed in malvagità sotto l' ombra favorevole del dispotismo. Le delazioni facevano nascere nuove cause e nuovi delitti, e tutto fioriva sotto la protezione forense: l' avidità gittava reti grandissime, ed i forensi erano i principali ucellatori. Essi andavano in ronda svegliando i litigj, sicuri, che si sarebbero consumati sempre in loro vantaggio. Fin dai tempi di Cicerone era già nata l'usanza, che per ogni causa intervenisse uno stuolo di forensi, ed esso ciò disapprovava, poichè se non fu il più generoso, non fu neppure il più corrotto (34); ma nella ge-

(34) *Cic. de Clar. Orat. LVII. Neque tam multa,*

Digitized by Google

generale corruttela de' giudizj non si poteva far a meno di aver molti attori, per multiplicare i rapporti e le forze, dalle quali doveva dipendere la vittoria. Quindi le cause divennero complicatissime, ed ogni avvocato sapeva trovare ragioni particolari pel suo cliente. Se il cuore de' forensi era fornito di qualità così abominevoli, non dobbiamo credere che lo spirito fosse più nobilmente provveduto. Cicerone medesimo in diversi luoghi delle sue opere ci fa vedere la viltà, e l'ignoranza degli avvocati, specialmente nel dritto. La sofistica era il tesoro del loro spirito, ed essa teneva luogo d'ingegno e di cognizioni. Nè altrimente doveva, e deve avvenire; poichè la vera scienza, quella che stabilisce i più stretti rapporti fra l'intelletto e 'l cuore, quella che rischiara i doveri e li conferma ed estende; quella che in tutte le idee sa trovare i rapporti col bene pubblico e colla virtù, non poteva essere il pregio di coloro, i quali vivevano nelle abitudini della corruzione. Che

*ta, quam in nostra ætate judicia fiebant: neque hoc quod nunc fit, ut causæ singulæ defendatur a plurib*us; *quo nihil est vitiosius.*

potessero poi anche far a meno di conoscere le leggi, il fatto moderno e la pruova dell' antico. Cicerone fa anche abbastanza vedere, che questo non era necessario, e poi nel lungo catalogo degl' illustri Oratori, neppur poi gran fatto illustri secondo il suo giudizio, assai di raro accenna, che fossero anche valenti in dritto.

Quale poi fosse l'infelice stato del foro ne' tempi successivi, abbastanza ci viene indicato dall' autore del *Dialogo intorno agli Oratori*. Ignoranza della lingua, bassezza e turpitudine nelle espressione, disprezzo di tutto ciò che più era necessario a sapersi; ma val meglio ascoltarlo nelle proprie parole: *Adeo negligitur ab horum temporum disertis, ut in actionibus eorum fex quoque cotidiani sermonis, fœda & pudenda vitia deprehendantur, ut ignorent leges, non teneant S. C., jus Civitatis ultro derideant, sapientiæ vero studium & præcepta prudentum penitus reformident*. Or come mai potè venir in mente ad Augusto, che un corpo per sua natura poc' osservante della morale potesse osservare la legge della virtù? E se quella legge restò senza effetto ne' tempi della Repubblica, quando il costume aveva ancora numero di amici, come poteva divenir efficace nella multiplicazione degl' in-

Digitized by Google

interessi privati e nella generalità de' vizj ?

Avvenne dunque, che la legge multiplicò i mali, invece di distruggerli o ripararli. Il Senato credè sotto Claudio poter ristabilire la legge Cincia, e bisogna leggere presso Tacito le dispute e le discussioni tenute a quest'oggetto. E' ivi che esso fa il carattere degli Avvocati, dicendo : *nec quidquam publicæ mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia* : (35) Si perorò tanto dalla parte dei promotori della legge, quanto dalla parte degli avvocati, i quali finalmente ne ottennero la riforma o la riduzione, cioè che per le loro totali fatiche potessero ricevere soltanto 10. mila sesterzj. Allegarono fra le molte ragioni, che nel tempo della pubblica tranquillità bisognava pur tener conto, che essi sottraevano l'attenzione alle domestiche bisogne, per non lasciar indifesi i clienti ; e che : *se modicos Senatores, quieta republica, nulla nisi pacis emolumenta petere* : Tacito chiama *minus decora* le ragioni di Suilio, ma furono pur accette a Claudio, e portò la legge di sopra accennata.

(35) *Tac. Annal. lib. XI. cap.* 5.

Digitized by Google

Il ragionevole dubbio sarebbe, se leggi di simil fatta possano esser mai utili per le difficoltà dell' esecuzione; e come impedire le trasgressioni in affari di cui non rimangono vestigia permanenti? Contenere i maestri de' cavilli e delle elusioni dal trasgredire impunemente la legge, esser doveva malagevole, anz' impossibile impresa. Dobbiamo dunque credere, che essendo le stesse le leggi, la giurisprudenza, ed i cultori di essa; identiche dovevano esser le conseguenze. Quindi sempre che intorno a' que' tempi i scrittori parlano de' forensi ed avvocati; la venalità, e la perfidia sono le qualità di cui l' onorano.

In faccia al dispotismo la giustizia appena ardisce respirare, ma se la fortuna conduce sul trono l' uomo che n' è degno, essa allora innalza la voce per farla pervenire al suo protettore. Così avvenne sotto Trajano: parve favorevole il momento, di reclamare contro gli abusi del foro, contro quelle arpie contaminatrici. Il Tribuno Nigrino con un patetico e ben inteso ragionamento espose al Senato ed all' Imperadore la desolazione della giustizia, le depredazioni, le violenze, e le prevaricazioni de' forensi. Ricordò i tempi migliori, le leggi, i Senatusconsulti, e quanto mai si era

Digitized by Google

era fatto per tenere a freno la turba divoratrice ; Rappresentò che si vendevano le avvocazioni , si vendevano le prevaricazioni stesse, si componeva su la sorte di litigj , e che fra le glorie Romane si contavano le spoglie opime de' clienti , e le ricchezze e i fondi prodotti da sì nefande conquiste : e conchiuse finalmente, che il rimedio a tali infamie ed al disprezzo continuo che si faceva delle leggi, bisognava chiederlo dall' *OTTIMO PRINCIPE*: *Petendum ab optimo Principe, ut quia leges, quia Senatusconsulta contemnerentur, ipse tantis vitiis mederetur* (36). Trajano non fu insensibile a sì giuste domande , e stabilì che i forensi prima d' imprendere gli affari giurassero , non aver nulla ricevuto dai loro clienti, nè aver esatto da essi alcuna promessa o cautela ; ma che finiti gli affari potessero esigere i 10. mila sesterzj stabiliti da Claudio.

Niuno, stimo si persuaderà , che la nuova legge riuscisse più fruttuosa delle altre . Si vede che Trajano cercò d' impedire le elusioni e le frodi , ma come prima avevano saputo rendere vana quella di Claudio , così seppero far successivamente del-

(36) *Plin. apud Brummer.*

della sua. I fatti successivi lo dimostrarono; e quando anche non si conoscessero, la ragion della cosa non permetterebbe il dubitarne.

Tuttociò che esiste necessariamente, non si può togliere con divieti e colle pene le più potenti. Le cattive leggi, faranno nascer sempre la giurisprudenza, e tutte le arti della cavillazione e della corruzione ne' giudizj. L' interesse a sostenerle sarà egualmente necessario, ed esse sussisteranno come effetti necessarj d' un principio continuo. Surrogare la virtù, la giustizia, i doveri alla corruzione, non può essere mai opera di leggi singolari, ma d' un' intiera legislazione fondata su i conosciuti principj dell' umana natura. In tale stato di cose l'avvocaria potrebb' essere un mestiere di beneficenza e di liberalità; ma dovunque le leggi non avranno saputo invitar gli uomini all'adempimento de' doveri, dov' esse non avranno saputo combinare gl' interessi particolari col pubblico, dove non avranno ispirato agli uomini que' sentimenti, de' quali la giustizia è l' espressione necessaria, gli ufficj di umanità non solo diverranno mercenarj, ma digenereranno a tal punto, da formare le officine dell' ingiustizia e de' cavilli. Si ri-

rifletta un momento, e si resterà convinto della verità.

Ho accennato antecedentemente, che i progressi del dispotismo corsero paralleli con i vizj e coll' ignoranza, e che la professione forense ne fu in parte l'autrice. Le leggi furono inutili per farne cessare gli abusi, ed invano si pretese ancora che i forensi lasciassero intatte le leggi. Costantino aveva già proibito loro il far da interpreti, poichè erano veri storcileggi; ma l'ho detto più volte, che tali divieti devono necessariamente rimaner senz' effetto, onde anche quelli di Giustiniano restarono inefficaci. Le leggi da esso emanate come le altre fin allora veglianti, dovevano essere di necessità la preda de' giureconsulti; poichè se le leggi non richiamano le idee alla semplicità della ragione, e che anzi faccino nascere de' rapporti d' indipendenza o contrarj a quelli della natura, sorgeranno de' dubbj, delle dispute, delle interpretazioni per rettificarle, e dare alle medesime un nuovo senso. Quando dunque egli osservava, che: *per contrarias interpretantium sententias totum jus conturbatur*: non vedeva che le sue leggi portavano necessariamente quelle interpretazioni. Così dunque la debolezza delle leggi, l' ignoranza de' forensi, e le cat-

Digitized by Google

cattive abitudini loro tenevano la giustizia nel silenzio, e l' anarchia giudiziaria in azione.

Superfluo sarebbe il continuare la storia del foro e dell' Avvocaria fino alla totale decomposizione dell'impero Romano, poichè ciascuno vede, che se ne'migliori tempi fu per sua indole cattiva, ne' tempi peggiori dovette essere pessima ed infame; ed Ammiano Marcellino ce ne lasciò un ritratto sommamente vergognoso.

Intanto rifletterò, che il lungo corso dei progressi sociali alterando diversamente l'antico stato delle cose, ha fatto nascere un dubbio, cioè, se gli avanzamenti delle società siano stati verso il bene, e per la contraria parte. Ma tal quistione resterà sempre incerta, se non si distinguono i diversi oggetti, su i quali il tempo ha differentemente operato. Io distinguerei intanto i progressi semplici e liberi dallo spirito umano, da quelli che à dovuto fare inchiodato agli antichi stabilimenti. In quelli il tempo rischiarando le idee, accrescendo le cognizioni, e distruggendo i pregiudizj ha riprodotta nel suo lume la ragione. Quindi le scienze corrono al loro perfezionamento e la morale istessa trova nella natura dell'uomo i sublimi principj della virtù. Per questo aspetto l' Europa non con-

Digitized by Google

conta una epoca più luminosa e più felice, Ma dall'altra banda in ciò che più interessa l'umanità, i secoli ci hanno strascinato, e ci strascinano tutto giorno verso il punto del massimo avvilimento e corruzione. Le cattive legislazioni antiche impossessatesi egualmente degli uomini e de' governi, tendono sempre più ad estinguere i naturali sentimenti di umanità, e di giustizia; ed ogni secolo vede una nuova multiplicazione di effetti di maleficenza. L'uomo intellettuale e l'uomo civile sembrano di due nature differenti, quello si ravvicina all'intelligenze sublimi, e questo corre sempre più alla depravazione. Un tale stato di contradizione, rende anche più infelici le società, e nero e desolante il paragone. Per un lato l'uomo si vede nell' atmosfera della luce, per l'altro nel baratro il più orrendo. Quale ritardo faccia questo ai progressi dell' umanità, ed alle mire della Providenza, che non può non volere la morale perfezione della specie prediletta, è difficile ad immaginare.

Io mi dispenso dal fare un quadro d' orrore de' tempi presenti, poichè non v' è cittadino per corrotto, per insensibile ch'esser possa, che non riconosca i mali delle presenti legislazioni. Gli abu-

si

Digitized by Google

si del foro, le cabale, i cavilli, gl' intrighi, le multiplici corruzioni, lo smarrimento totale della giustizia ne sono le conseguenze. Le leggi particolari non possono esser sufficienti a contenerli, e quando anche far si volessero, l' esecuzione stessa non porterebbe un carattere di giustizia, poichè punirebbe i delitti, che la legge stessa ha fatto nascere.

Ma in questo stato di desolazione, quale sarà il rimedio? *Petendum ab* OPTIMO PRINCIPE, *ut ipse tantis vitiis moderetur.*

AP-

APPENDICE

O

RIFLESSIONI RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

EGli è senza fallo da compiangere quel popolo, la cui volgare sapienza si manifesta in proverbj o apofiegmi contrarj alla morale, ingiuriosi alle leggi ed ai governi, ed in se stessi abjetti e vili: imperciocchè questo indica uno stato di abituale corruzione, assai peggiore forse dello stato selvaggio e della stessa Anarchia. Or fra tali perniciosi motti parmi doversi annoverar quello pel quale si afferma, essere le società naturalmente divise in due classi generali, cioè in *oppressi* ed *oppressori*, e che convenga piuttosto fra i secondi classificarsi, che fra i primi.

I lunghi disordini sociali, le cattive leggi, l' irregolare Amministrazione della Giustizia, facendo veder in ogni momento mancante la pubblica sicurezza, può far nascere più o meno idee così de-

Digitized by Google

solanti, e portar negli animi de'cittadini il più pernicioso pervertimento della morale, e produrre in conseguenza principj d'azione malefici e viziosi.

Se per richiamar gli uomini dall' errore fosse sufficiente ricordar loro la verità, sarebbe assai facile il riparo; ma i sentimenti e le abitudini morali non si cangiano o cancellano che con abitudini contrarie, e rendendo effettive le verità che negli animi loro si vogliono sostituire. Invano quindi ad essi si direbbe, esser falsa l' idea formatasi dallo stato sociale, e la società non aver altra divisione necessaria e naturale, che quella che ne distingue gl' individui in *governanti* e *governati*: poichè vedendosi quelli oppressi o vicini ad esserlo, ricadranno in quel primo dissociale sentimento. Invano poi si crederebbe, che una sì infelice condizione potesse cangiarsi con delle riforme particolari su l'Amministrazione della giustizia; come invano per qualunque cura aspetterebbe l'agricoltore frutti perfetti della pianta sorpresa da irreparabile corruzione.

Tali sono le società, cui le leggi invece di essere un principio di vita e di salute, sono anzi un morboso fermento, pel quale i mali soltanto si possono trasformare, senz' alcuna speranza di futura

Digitized by Google

tura salvezza. Quindi se le Nazioni non muojono in quanto all' esistenza fisica, possono però morire perdendo l' esistenza morale e civile. La Grecia è scomparsa dalla superficie del globo, mentre nelle stesse regioni vivono ancora de' schiavi. In America è nata una vera Nazione, dove già vissero le' selvaggi: codesti sono gli effetti delle leggi; ioè della loro mancanza o della loro esistenza.

Tutte le parti d' una legislazione o d'un' Amministrazione anno necessariamente un tale nesso ed associazione fra loro, che l'esistenza delle une dipender dee dell' esistenza delle altre: e sarebbe poi una idea sommamente strana, il voler credere, che la parte d' esecuzione o di amministrazione possa esser buona, se tale non è la legislazione medesima. Non sarebbe perciò cosa molto ragionevole l' immaginar riforme nell' Amministrazione della giustizia, senza pensar prima alla formazione d' un corpo di leggi ben corrispondenti a quei sacri rapporti fissati nella specie umana dalla natura, e confermati dalla Società.

Se i governi Dispotici si occupano a dondolar le nazioni per tenerle nello stordimento; e se la mancanza de' lumi ed il timore della verità produssero in altri tempi effetti simiglianti; sotto gli ot-

Digitized by Google

timi Principi risorgono le speranze de' popoli, e si consolano nella non lontana prospettiva d'una futura felicità.

Riconosciuti i vizj intrinseci delle legislazioni e della Giurisprudenza dominante, non si potrà dunque pensare, che senza il rinnovamento di esse, si possano sottrarre e liberare i popoli dall'infelice attual sistema giudiziario, divenuto un effetto necessario delle cattive leggi e della negligenza de' secoli.

Infatti, quanto mai si tentò in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, per contenere il potere giudiziario nei limiti del giusto, senza ristabilir prima le leggi, tutto riuscì vano o produsse disordini maggiori.

In tutti i Codici antichi e moderni delle leggi più o meno severe furono emanate, e fin pene capitali ed ignominiose fulminate furono contro gli abusi del potere giudiziario; ma rimasero senza effetto alcuno, e non si vidde, nè l'esecuzione de' gastighi, nè la restituzione della giustizia. S' egli è vero; che buoni Ministri non possono esservi senza buone leggi, è vero altresì, che le loro mancanze sono forse i più gravi delitti: e perciò il più gran Monarca d'Europa non dubitò nel suo codice, di caratterizzarli per i veri delitti di Lesa Maestà; poichè of-

offendono la maestà delle leggi, e tutto è legge, quanto vi è di più sacro nello Stato. Potrei fare un lungo catalogo di tutte le leggi contro le frodi, le prepotenze, le violenze, e contro l' ignoranza ancora de' magistrati, ma ad altro non giovereb-be, che a farci piangere su le miserie dell' uma-nità; e mi contento solo d' osservare, che con tali mezzi lungi di provvedere al miglioramento della giustizia, si autorizzò anzi l' arbitrio, e si re-sero più destri nell'esercizio dei loro abusi consue-tudinarj.

Io mi esimo dal venire ad alcun particolarizza-mento, come di cosa generalmente conosciuta; e ella multiplicità degli esempj si mancherebbe all' fetto, indicando gl' innocenti immolati alla licenza 'magistrati, o i rei salvati per avidità, per favo-, per affinità di sentimenti. La storia antica e mo-erna ne sono disgraziatamente pur troppo la pruo-. Ma dobbiamo felicitarci col credere, che fra i nsieri dominanti del nostro adorabile Sovrano, ello del ristabilimento generale della giustizia sia più presente al suo paterno cuore. Ognuno sa, e non à guari fu proposto l' aumento de' soldi i ministri della Giustizia, sia per ovviare alla ruzione, sia per mettere in un commodo maggiore

quest'ordine di persone addetto al pubblico servigio. Si fece il calcolo della somma necessaria a promuovere tal novità (sola novità non contradetta dalla gente togata) e si trovò, che vi bisognava un fondo di presso a tre milioni: si cercarono i fondi come si cercano i nascosti tesori, e lo *spirito* rispose incerto agl' incerti scongiuri.

Se lo avessero interrogato, dove erano i fondi per ristabilire l' Amministrazione della giustizia? avrebbe risposto, ch' eran quelli stessi di tutti gli altri bisogni nazionali: ma precettato a rivelare i fondi per accrescere i soldi de' Magistrati, non poteva ragionevolmente risponder altro, che tutto quello che non è privato, è pubblico, e può differenziarsi solo dal vario uso ed impiego. In fatti, se si riguarda l' oggetto pel lato assoluto dell' accrescimento de' soldi, un fondo di circa tre milioni non sarebbe indifferente per la nazione, nè forse utile o necessario: ma se poi si riguarda il ristabilimento della giustizia, allora sotto altro aspetto si devono considerare i mezzi necessarj all' esecuzione della medesima.

Volendoci formare una giusta idea dei Magistrati di giustizia, essi altro non sono, che persone alle quali pubblicamente è affidata la custodia e l' ese-

Digitized by Google

esecuzione delle leggi, verificando i rapporti delle cose, delle azioni, delle persone colla legge, e manifestando la verità di queste relazioni. Tal' è in generale tutto l'officio dell'amministrazione giudiziaria. La qualità intrinseca dunque de'magistrati, è quella di servire la Società; servigio onorevole, e sola distinzione giusta e giovevole nel corpo sociale. Essi formano il governo, essi sono nella più immediata relazione col Principe, che n'è realmente il capo e primo motore, essi sono incaricati dei più importanti doveri civili, essi devono l'impiego del tempo e della loro intelligenza alle persone ed agli affari del loro ripartimento. Prestando al pubblico opera e servigio sì importanti, è ben giusto che dal pubblico sieno convenevolmente riconosciuti, e godano de'mezzi necessarj e sufficienti all' esistenza fisica e civile.

Sono dunque essi necessarj, e giusto è similmente che dai fondi pubblici siano salariati, come qualunque che serve lo stato. Siccome però la giustizia delle pubbliche contribuzioni è fondata su i bisogni reali della nazione, e giuste sono solamente, se necessarie; così la dispensazione delle medesime deve portare lo stesso carattere, non po-

tendo essere distribuite, che per i veri e reali bisogni dello Stato.

L' amministrazione dunque della giustizia, e la costituzione della Magistratura devono portar necessariamente due caratteri; il primo cioè, di essere stabilite il più corrispondentemente che sia possibile al loro fine cioè ad impartir giustizia con uguale comodo e sicurezza: ed il secondo, che non debbano costare all'Erario più di quello ch'è necessario alla migliore costituzione della cosa. Se si mancasse al primo si mancherebbe all'oggetto; se al secondo, sarebbe una dissipazione. Quando dunque l'Amministrazione della giustizia non fosse fondata sopra questi caratteri principali, essa sarebbe in cattivo stato per un verso, e per l'altro conterrebbe un'ingiustizia pubblica.

Volendosi trattar dunque dell' accrescimento de' soldi, il primo quesito a fare, mi sembrava quello: *se la magistratura si trovi attualmente nella forma la più conveniente al bene publico ed alle necessità de' popoli?* Poichè non trovandosi in questo stato, l'accrescimento de' soldi conterebbe un error del doppio, coll' accrescersi la mercede per un inutile o dannoso servigio, cioè, che si pagherebbe più per essere mal servito, e più riceverebbero i Magi-

gistrati per trovarsi in situazione mal atta a prestare le opere loro alla Società.

Comprendo che il progressivo generale aumento del numerario, ed il conseguente necessario incarimento de' generi, debbano portare accrescimento ne' soldi o ne' mezzi rappresentativi della sussistenza; ma il ciò eseguire sul piede attuale oltre al non esser giusto, mancherebbe forse al fine morale ed al fine politico. La Magistratura attuale è divisa in tante classi, specie, ordini, varietà, che forma un gerarchia graduata, quale non dovrebbe essere, per la natura dell' oggetto al quale è destinata, e per la semplicità de'rapporti civili. Da questa attiva situazione è nata un' impropria distinzione i onori, ed a questi più che alla realità si soo proporzionati i commodi rispettivi. Si è fatta ella magistratura una scala di vanità e di ricchezè, quasi ne' gradi inferiori la giustizia che vi si mministra, fosse meno pregevole e necessaria, che ei più sublimi. Quello che importa al pubblico, rapporti del quale sono i soli decisivi negli afiri di questa indole, è, che la giustizia si trovi ome i mezzi di sussistenza, cioè alla più commoda ortata d'ognuno, ed il meno possibile dispendiosa. Bisogna riguardarla quale una derrata di prima

necessità, la quale non può esserci molto lontana, poichè come per questa il viaggio o il trasporto ne farebbero crescere sproporzionatamente il prezzo, o si perirebbe prima d'arrivarvi, così la giustizia in simili circostanze, o sarebbe troppo cara, o si abbandonerebbe per mancanze di forze. La prima condizione dunque della giustizia relativamente all' Amministrazione è quella, di essere assolutamente locale: dico assolutamente, poichè non so, se si debbano piuttosto chiamar abbominevoli che ridicole quelle leggi, che regolano la località della giustizia su le somme; quasi le piccole somme non fossero grandi per i poveri, o per questi vi dovesse essere un altra specie di giustizia. Ognuno sa, che questo accade, e che pel resto tutti gli affari di giustizia d'un Regno vengono a consumarsi od affogarsi negli oscuri vortici della Capitale.

In questo come in tutto il resto veggiamo, che il Regno è diviso in due parti nella più strana maniera, cioè in Capitale e Provincie; e tutte le leggi di rapporti naturali fra l'una e le altre essere così invertite, che invece di fare un corpo consentaneo, sono anzi in una continua discordia distruttrice; e mentre la Capitale succhiando

spro-

proporzionato nudrimento cade in uno stato morboso per eccesso, le altre parti per difetto corrono ad una mortale atrofia. Una capitale è sempre un male, e tanto maggiore, quanto essa è sproporzionatamente più grande. Male che non è d' antica data, male ch' è di generale interesse il correggere. La Capitale si à assunto ancora l'incarico, di rappresentare il Regno per cerimonia, ed opprimerlo per avidità.

Ma quello che quì importa considerare, è, chè nella capitale si crede concentrata la sublimità della ragione e della giustizia. Se si dicesse della corruzione e della pigrizia, il tema sarebbe forse più vero: ma del resto volendo anche riguardar ciò come una verità, non è che l' effetto infelice di cause preesistenti; cause che non dovrebbero sussistere, come non devono sussistere gli effetti; poichè la ragione e la giustizia essendo di dritto generale dell' umanità, è un dovere positivo de' Governi, il renderle esistenti in tutti i punti, e per quanto è estesa la superficie dello Stato. Con tali considerazioni nascenti della natura della cosa, cioè dalla verità, si deve trovare ingiusto, e dannoso, che la Capitale diventi il centro delle liti e di tutti gli affari del Regno. Il tempo, la tran-

tranquillità, la proprietà, beni primarj del cittadino, ne soffrono un manifesto detrimento verificabile senza una lunga analisi; poichè il solo trasporto della persona e dell' affare da luogo a luogo, e più, quanto più è lontano porta seco necessariamente gli effetti indicati. Ma oltre del privato danno da riputarsi pubblico per la sua generalità, il pubblico danno nel suo proprio senso merita ancora d' essere considerato.

Chi à la vera idea della circolazione del numerario facilmente comprende, che quando una gran parte ne vien trasportata senz' oggetto d' industria o di acquisto fuori del suo paese nazio, deve produrre un ingorgamento nel paese che lo riceve, ed una mancanza di attività e di vita, nei luoghi dai quali è stato tolto. Questo doppio fenomeno si è veduto spesso per causa di guerre, le quali sebbene sieno temporarie, pure vi passa gran tempo prima che i paesi che ne anno sofferto, si restituiscano al naturale livello. Or che i liberi proprietarj possano far passare i loro effetti dovunque sieno, o non è un male per la reciprocanza, o quando anche lo fosse, è un effetto della civile libertà non capace di alcuna coazione: ma che danni di tal fatta avvengono per la catti-

va

va ed irregolare costituzione della Giustizia, divien giusto e doveroso il rimediarvi.

Da codesta emunzione, onde le provincie restano esangui, avviene, che esse abbino tanti pochi gradi di civilizzamento; che le arti e le manifatture, che pur vi dovrebbero trovare la loro culla, il loro suolo nazio, non vi possano allignare; e che l' agricoltura stessa per mancanza di mezzi vi sia trascurata e ridotta ad un distruttivo monopolio. Se questi sono gli effetti per la mancanza della specie circolante nelle provincie, la Capitale non ne gode de' migliori per lo sproporzionato ingorgamento; e tali sono, il lusso stolto, l' incarimento de' generi, la miseria schifosa, la generale corruzione. E senz' amicizia per gli estremi non dirò, che tutti codesti mali cesseranno quasi per istantaneo prodigio nel ristabilimento delle leggi e dell' amministrazione della giustizia, ma di certo gradatamente si diminuiranno, e daranno luogo ai naturali vantaggi. Dirò di più che oltre dell' emigrazione del denaro dalle provincie, se si considera soltanto, quello che esala dalle borse private, il quale nel caso di giustizia locale rimane sul luogo, è sempre anche minore di quello necessario nella capitale per gli stessi affari, poichè tutto

lo in essa contribuisce ad uno straordinario incarimento.

Questi piccoli cenni Economici potranno servire a verificare la proposizione; che prima di decidere della giustizia dell' accrescimento di soldi si doveva esaminare l' attual sistema giudiziario e non trovandosi nei rapporti necessarj alla buon Amministrazione ed alle idee di giustizia universale, sarebbe stato un atto irregolare ed inopportuno. Or quanto le magistrature sono divise per ranghi, de' quali i più importanti sono nella Capitale, i soldi devono proporzionarsi alle sfere immaginarie, ed ai più cari e più moltiplicati bisogni di sussistenza, ciocchè deve portare uno sbilancio a di là del bisogno, cioè al di là del giusto. Il voler dunque prender de' fondi su la nazione o stabili o occasionali, per sostener meglio uno stato di cose, che non dovrebbe sussistere, e che sussiste con pubblico danno, non può essere nè della Clemenza, nè della Giustizia del Sovrano.

E poi anche da dubitare, se cotal operazione fosse per produrre alcun miglioramento morale. Si dice, che così si sarebbero arrestati i progressi della corruzione. Ma è questa una verità, o una supposizione? Se si volesse aver per vera la voce del

del pubblico, non vi sarebbe verità più palpabile: Se si riguarderanno gli effetti, cioè l' impunità, sarà uopo dire, che sia una supposizione. Ma lasciando quest' articolo, passiamo a considerare, che trattandosi delle cause per l' accrescimento de' soldi, o si parla dell' aumento de' prezzi relativi alle sussistenze, o dell' aumento del lusso: se di primi, egli è pur troppo giusto, che i soldi crescano in proporzione secondo i rapporti stabiliti, e per coloro propriamente pei quali si ravvisa la deficienza: ma in quanto al lusso, invece di ovviare alla corruzione, forse le verrebbe maggiormente aperta la strada. Il lusso essendo relativo ed indefinito nella società, sarebbe molto difficile a soddisfarlo con un piccolo aumento di soldo, e darebbe maggior luogo alla corruzione. Io non farò il panegirico della Povertà, nè la porterò al rango di virtù, come fecero i Romani, ciocchè indicava vera povertà di spirito o ipocrisia: ma convengo in riconoscere, che non si debbano arricchire gli uomini, cui si desidera purità di costumi. Sacra è la fame dell' oro, e sebbene incorruttibile per se stesso è poi un gran principio di corruzione; perciò le straordinarie ricchezze ammassate nelle magistrature si guardarono ragionevolmente con or-

rore

sore, stimandole un prodotto dei difetti delle leggi, o dei vizj delle persone.

Si può anche considerare, che una delle cause per cui si pretende ai bisogni di lusso, è riposta nella poca moralità delle nazioni. Si sono sovente considerate le cariche, o come onori, o come lucri; e se gli aspiranti avidi o ambiziosi anno nell'animo queste mire, non solo non dovrebbe essere il governo in pari sentimenti; ma costantemente rigettare la turba de' postulanti. Si vedono per questo riuniti nell' istess' ordine il ricco ambizioso d' onori e di proseguirli; il povero che mirò la carica come un mezzo di sussistenza, e l' uomo di merito dato alla carica, mentre per gli altri la carica fu data all' uomo. Sono è vero cotali difetti generali nelle nazioni, ma questo stesso deve più impegnare i buoni Principi, a non sostener tali errori ne' loro governi. La grande ineguaglianza delle cariche di Magistratura fa che lo spirito dell' ambito e quello dell' avidità battino più vigorosamente le ali.

Invece di distinzioni non favorevoli alla giustizia. di sistemi di anzianità, e di altri simili, non sarebbe egli più giusto che il magistrato di lungo ed esatto servizio, l' uomo di merito straordinario fos-

Digitized by Google

fossero straordinariamente compensati, senza fissar le cariche importanti, per premio dell' età cadente e dell' abbandono della natura? La vecchiaja e la decrepitezza sono in opposizione coll'attività e col travaglio. L' Uguaglianza poi non è un essere in natura: essa consiste solo ne' rapporti: la giustizia che da tali rapporti risulta non si realizza col dare ugualmente ad una classe, ma col dare a proporzione del merito, e rendere così l' uguaglianza sinonimo della Giustizia. Così avrebbe anche luogo la moneta del premio, la più grande, la più efficace, ma della quale non si conoscono ancora le Teorie.

Or così stantino le cose, l' accrescimento de' soldi lungi dal portare un cangiamento in bene, potrebbe anzi produrre effetti contrarj. La Giustizia si troverà nello stesso stato, e peggio quelli che ne avranno bisogno. Se chi ambisce le cariche avesse solo in veduta quell' onore, che nasce dall' adempire perfettamente ai proprj doveri nel pubblico servigio, e se il governo nel distribuirle, attendesse solo alla scelta delle qualità necessarie, e del merito effettivo, si vedrebbero i magistrati e le magistrature corrispondere all' essenza reale dell' officio; ma poichè l' onore specialmente ne' prin-

cipj

cipj è divenuto puramente nominale, perciò la società ne à perduto l'utile, ed è restato profittevole solo per gl'individui, contro d'ogni principio sociale e contro la natura stessa della cosa.

Se una tal vista sarà trascurata, l'accrescimento de' soldi non migliorerà punto l'Amministrazione della Giustizia, e farà anzi crescere il numero de petulanti e de' concorrenti sempre fastidioso al governo; e cresceranno, ancora quei gradi di attività e quei mezzi non regolari, creduti norme infallibili a pervenire. E' facile il vedere, che il merito sempre modesto resterà indietro, ed il pallio dell'onore sarà conquistato da chi più mancava di titoli per ottenerlo. Or come la felicità pubblica dipende in grandissima parte dalle qualità delle persone impiegate all'amministrazione del potere giudiziario ed esecutivo; così è uno de' più importanti punti della suprema amministrazione la scelta delle persone da destinarsi al servigio dello Stato.

Esaminando però i principj e le cause, onde le nazioni soffrono gli effetti perniciosi di tal mancanza, non posso far a meno, di non fermar lo sguardo, su di una che mi sembra la più malefica. Osservando le antiche Repubbliche, vedremo

Digitized by Google

mo, che sebbene l' elezione di magistrati si volesse determinata dal solo merito, pure le umane passioni ed i sregolamenti civili non diedero luogo all' esecuzione d' un avviso così ragionevole. L' *ambito* divenne un arte, e perdè anche agli occhj del pubblico il suo carattere vizioso: chi ebbe più mezzi efficaci di corruzione o di viltà, potè esser sicuro del trionfo; mentre il merito di raro potè entrare in concorso con sì potenti Antagonisti. Il lasciare al pubblico stesso la libera scelta di coloro che devono servirlo, sembra naturalmente il metodo più opportuno, per non ingannarsi sulle qualità delle persone: ma o che le leggi di elezione attiva e passiva non fossero corrispondentemente stabilite, o la corruzione pubblica le avesse rese inefficaci, non ne derivarono i buoni effetti desiderati. I candidati erano corrotti dall' ambizione, e gli elettori lo furono dall' oro, o dalla speranza di simili reciproci favori.

Ognuno sa come poi le dignità dell'Impero fossero degnamente distribuite, e quali furono i meriti sicuri ne' Dispotici governi. Cangiato l' aspetto dell' Europa nella seconda barbarie, e quasi in mezzo ad essa incominciando a rigenerarsi la ragione, non fu certo un idea barbara, il cercare

un metodo pel quale si potesse assicurare la scelta de' magistrati, e non farla cadere sopra persone sfornite di talenti e di sapere. La vera probità de' governi è caratterizzata nelle leggi, che circoscrivono il potere arbitrario. Per adempire intanto tale idea si stabilirono in diversi luoghi delle Università di studj, per commodo non solo di coloro, che avessero voluto attendere al miglioramento della ragione; ma principalmente acciò lo Stato avesse un numero di persone istruite, atte a servire il pubblico nelle cariche di cui la società ha bisogno. A tale effetto le Università furono stabilite, e si volle ancora che l'assiduità ai studj fosse provata, e l'abilità di coloro che uscivano da que' seminarj degli impieghi, fosse al pubblico pubblicamente dimostrata. Questa fu l'origine delle *Matricole* e delle *Lauree*, cioè delle pruove d'aver studiato pel tempo determinato dalla legge, e dell'abilità o sufficienza acquistata nel tempo consecrato alla prescritta istruzione.

Eseguite queste determinazioni con esattezza dalla parte de' Professori, e con vigilanza da quella del Governo; si veniva ad avere un certo grado di sicurezza, a non promuovere persone indegne o insufficienti, ed il pubblico poteva con ra-

ragione abbandonarsi ai loro giudizj, essendo stato testimone delle pruove de' loro talenti. Che si poteva far di più in que' tempi? Ma se i secoli consumano quanto vi ha di opere e stabilimenti, speriamo che ci riconduca finalmente la ragione simplificata e spoglia di pregiudizj.

Non occorre l'andar rintracciando in tempi infelici le cagioni, onde que' stabilimenti rimasero quasi aboliti; e come l'autorità divenuta arbitraria, considerò solo se stessa; come l'arbitrio su tutte le cose si diffuse, e fu anche a questi e a quello distribuito donato, e venduto. Quelle buone idee si perderono nella realità e negli effetti; e rimasero i stabilimenti solo in quanto alle forme, cioè fittizj e nominali. La frode vi s'introdusse, l'arbitrio l'autorizzò, i governi l'ignorarono, o lo vollero ignorare, ed il pubblico ne fu la vittima. Quindi di quanto si era prescritto per giugnere alle *lauree*, e godere della pubblica approvazione, nulla ne fu osservato; e le lauree stesse, cioè il dritto di trattare e giudicare della roba, dell' onore, e della vita de' cittadini fu ridotto ad una formalità vergognosa pel publico, e disonorevole ancora ai laureati. Le *matricole* furono una falsità positiva, e le *lauree*

prodigamente e venalmente dispensate. Tutto fu conseguente, tutto doveva esser così.

Il più bel dritto o incombenza del Principato, quello d' assicurar l' abilità, il decoro, le morale delle persone, cui si dovevano affidare gli affari i più importanti della Società, fu abbandonato in mani privare. Per pochi ducati si comprò il dritto di decidere su le qualità le più preziose dell' uomo, e gli abusi di questo dritto cacciarono in più lontano esilio la giustizia, già resa raminga dalle abortive legislazioni. Dalle false idee di nobiltà si accrebbero i concorrenti alla compra delle lauree, com' era avvenuto per i feudi; e si fece una popolazione di Dottori e di Feudatarj, la maggior pernicie delli Stati. La nobiltà che non può esser altro in natura, che il merito personale, si comprò con de' scudi, acquistando con una pergamena il dritto di mal giudicare o di opprimere. Codeste idee nate nel foro, nel foro stesso furono convalidate, ed il giudizio o l' opinione de' forensi, cioè di que' tali Dottori passò in consuetudine e quasi in osservanza di leggi.

Questo articolo di pubblica corruzione consegnatoci da una lunga filiazione d' abusi è forse come il più pernicioso, così il più facile a ripa-

ra-

Digitized by Google

rare. La riforma non solo dell' Università de' Studj nella Capitale, ma lo stabilimento meglio modellato di altre nel Regno, l' obbligo d' intervenirvi; quello di darne conto in pubblici esami; e sopra tutto lo stabilire indispensabilmente la conoscenza della Morale e della pubblica Economia; ed il nulla trasandare di tuttociò, per poter esser scelto, ed ottare agl' impieghi, è ciò che può ricondurre l' Amministrazione della Giustizia all'ordine ed alla regolarità. Non sarà più il vano onore del *Privilegio*, che inviterà l' energia delle giovani anime a concorrere per un vano segno di distinzione: sarà per ottenere veracemente la caratteristica di utile cittadino, e degno d' essere riguardato con stima e con amore della patria e dal sovrano. Non saranno più i candidati, come già per effetto di false idee, i compratori di quella vana divisa, nè le corone saranno bruttate dalla venalità.

Cotali disposizioni devono fare una parte necessaria delle leggi proprie a ricomporre l' ordine pubblico ed a rigenerare la giustizia. La più strana inversione d' idee, la più effettiva contradizione anno in ciò usurpato il luogo alle naturali verità; e sono perciò restate le parole senza le cose;

cioè vuote di senso e contradittorie. Così si denomina tuttavia *Dritto pubblico*, ciocchè non solo non è più un *dritto*, nè *pubblico*, ma vera una servitù: come ancora i Pubblicisti parlano d'un *dritto Eroico* dopo tanti secoli di civilizzazione. Ma riportando le idee alla loro origine ed alla verità, si vedrà che i voti pubblici sono concordi colla ragione; ed i desiderj de' particolari dettati solo dall'interesse: I voti pubblici sono, che i Magistrati sieno scelti colla sicurtà d'un'antecedente preparazione; che sieno presenti e locali per ogni specie di giudizj, cioè che non debbano i cittadini emigrare, o imprendere un pellegrinaggio pel Santuario della Giustizia, sul dubbio di trovarlo anche abbandonato dalla Dea. Sono forse ancora voti pubblici, che le Magistrature sieno un incarico, un officio, e non un mestiere. Perciò non dovrebbero avere nè perpetuità di luogo, nè di tempo: sieno un peso sieno un onore, devono essere temporarie e permutabili fra i cittadini, e questo è anche il solo mezzo, dopo un nuovo codice, per rendere più generale o comune l'intelligenza, e l'abilità.

E' pur sempre una disgrazia il trovarsi in giudizio, per non doverl' aggravare e duplicare facilitando le ingiustizie e le oppressioni. Come gli uomini

Digitized by Google

mini compongono le società e le Nazioni, così queste presso a poco sono corpi simili, o dovrebbero esserli, poichè composti di simili elementi: perciò trovata la più conveniente forma del sistema giudiziario, dovrebbe diventare una formola comune, essendo la Giustizia un bisogno eguale ed uniforme presso tutte le Nazioni. Non è del mio assunto presente il dettagliare un tal Sistema, ma ciascuno converrà che le Magistrature debbano essere locali e provinciali, indipendenti da quelle della Capitale; e senza l'inutile gerarchica disuguaglianza lasciar i gravami e gli appelli nelle Provincie stesse e da Provincia a Provincia, ciocchè porterà non solo commodo e giustizia, ma similmente quella Economia, che spesso diviene una parte costitutiva della giustizia. Non si tratta già di economizzare su gli stabilimenti necessarj per l'esecuzione di essa, ma togliere le superfluità doppiamente pregiudievoli; sì perchè dando quel che non è necessario nè giusto, questo è sempre qualche cosa di tolto, o a chi dovrebbe averlo, o a chi non si dovrebbe sottrarre; e perchè accumulando i Magistrati in un luogo, si toglie il commodo della sollecita giustizia, la quale diver-

rebbe anche per, ciò sommamente dispendiosa ai litiganti.

Contuttochè queste idee portino il carattere della ragione, pure qualche falso politico potrebbe dire, che tali idee, non convengono alle Monarchie, nelle quali il principio di *unità* come in tutte le cose è necessario, così doversi mantenere ancora nell' Amministrazione della giustizia; e per conseguenza tutti gli affari doversi riportare in ultimo grado nel luogo della residenza del Principe, cioè nella Capitale. Aggiungerassi ancora, che sotto la presenza immediata del Principe la giustizia sarà più invigilata ed intatta; ed in caso di mancanza, essere più facile il ricorso al trono. Potrebbe bastare per ogni risposta, il dire, che il principio dell' unità non è privativo delle Monarchia, ma di ogni regolare Governo, nè è l' unità materiale degli affari gittati tutti in una voragine immensa, quello che caratterizza nei Stati i necessarj rapporti d'unità pel sistema giudiziario. Che se poi si richiedesse un tal punto di riunione, è molto facile ed ottenerlo, per quella parte per cui può importare al miglior regolamento degli affari; e ciò si eseguirebbe, facendo passare alla Capitale i rapporti mensuali ed autentici di tutto quello che si fa nelle pro-

Digitized by Google

Provincie. Chi conosce l' uso de' *Protocolli* nei stati dell' Impero, sa, come senz' alcun ritardo, e senz' alcuna interruzione della giustizia, passano nondimeno i duplicati di tutti gli affari nella Capitale, con molta speditezza e facilità; e quanto sia utile riparo alla pigrizia ed alle altre passioni de' Magistrati, e come finalmente sia un argine alle falsità solite ad introdursi nelle ordinarie procedure. Tutti gli affari così vanno al centro, tutti sono, o possono essere conosciuti sul momento, e questo senza impedimento del corso giudiziario.

In quanto poi alla seconda opposizione, oltre al non esser vero, che l' idea della presenza del Principe agisca in ragion della vicinanza; possiamo poi giustamente considerare, che dove il lusso e la corruzione sono maggiori, ivi la Giustizia è più in periglio; e che dove gli affari sono più interessanti, le passioni più vive, i mezzi di corruzione più pronti ed in maggior numero, ivi sono più da temersene gli effetti. E' quindi una infelice applicazione del principio, il credere necessario, di riportare in ultimo risultato tutti gli affari alla Capitale. Per quel lato pel quale può esser utile, abbiamo già veduto, come possa eseguirsi: ma la vera unità indispensabile in tutti i Stati, è quel-

quella che propriamente dovrebbe dirsi *uniformità*; cioè una legge, una specie di giurisdizione e di Magistrati, una procedura; in tutto eguale ed uniforme per tutti gl' individui.

Il rapporto degli uomini e de' Cittadini colla legge è o in quanto alle cose, o in quanto alle persone; e le une e le altre essendo realmente della stessa indole e natura, devono essere egualmente considerate. E' già passato in proverbio che ogni privilegio è un ingiustizia. Non dovendo dunque esservi ne' privilegj per le cose nè per le persone, nè per le classi, nè per i luoghi non vi devono essere giurisdizioni straordinarie e privilegiate. La differenza delle giurisdizioni è ingiuriosa ai cittadini egualmente ed ai Magistrati poichè quando si tratta di evitare la giurisdizione ordinaria, ciò è, o perchè non si ha la miglior opinione di quel Magistrato, o perchè si crede poter facilmente corrompere quell'altro; ed il trasportare un cittadino dal proprio foro al foro privilegiato è una specie di legale soverchieria. Sono poi delle Giurisdizioni, nelle quali si fa comparir male la persona del Principe, poichè privilegiando i di lui reddenti, si crede agevolmente che ciò sia in pregiudizio della giustizia. Qu-

Digitized by Google

disordini d' ogni specie non si celano in questi strani privilegj ! Tutti declamano, tutti convengono del disordine, ma ognuno nell' occasione trova opportuno il mantenerli. Quanto non si è occupata ed occuperà ancora l'Amministrazione per gl' ingiusti privilegj pastorali ! Quali finzioni legali, qual gergo forense, non si sono posti in uso, e con poco decoro ! Si è voluto allegare qualche ragione per giustificare i privilegj di alcune giurisdizioni, e si è detto, che per essi si difendevano i cittadini dai pericoli della giurisdizione baronale ; ma o questa è una giusta e vera proprietà, e non è lecito invaderla ; o è ingiusta, illegittima e perniciosa, come altrove ho dimostrato, e non solo non si dovrebbero promuovere i mezzi indiretti per salvare alcuni mediante indiretto lucro, e lasciar gli altri abbandonati ; ma si dovrebbero tutti restituire sotto le leggi generali e la generale giurisdizione. Ecco intanto le contradizioni necessarie, nelle quali si cade per mancanza di principj giusti, o pel non volerne far uso.

La diversità e la multiplicità delle giurisdizioni intanto non solo produce le mostruosità d' uno stato o di più stati in un altro, ma lacera quasi la società, ed interrompe o distrugge quella legge di

di continuità pur troppo necessaria per conservare il naturale ed agevole andamento della giustizia. Perciò la forza pubblica interna sebbene abbastanza numerosa resta quasi del tutto inefficace. Essa è ad ogni passo interrotta, e in ogni momento incontra ostacoli potenti: quindi la generale impunità, e la mancanza di sicurezza, che rende il Regno oggetto di spavento ai viaggiatori, ed interrompe la circolazione e l'interno commercio, da tante altre cause ancora ritardato. La varietà delle Giurisdizioni, e specialmente la baronale formi quasi tanti asili di malfattori; ma se la giurisdizione, fosse unica, e tale ancora la forza pubblica, questa potrebbe agire col massimo grado di celerità e di prontezza, per assicurarsi de' rei, e non lasciare impuniti i delitti. Se la Giurisdizione fosse unica e la giustizia locale, l'esecuzione delle leggi farebbe parte della pubblica educazione.

Le provincie non anno quasi idea della pena e forse questo contribuisce molto all' indisciplinatezza, ed a facilitare i delitti. Sembra in somma potersi con sicurezza asserire, che non è sperabile alcun miglioramento nell' amministrazione della giustizia, se non si comincia dall'abolire tutte le giurisdizioni straordinarie e privilegiate.

E poi

E poi strano il vedere, come nelle grandi e nelle piccole magistrature similmente si sostengano con calore ed accanimento i punti e le contese giurisdizionali, quasi si trattasse di una proprietà o dei dritti più importanti. E si ripete sempre in sembiante di grand' importanza, che la giurisdizione si debba custodire con gelosia, come la vera pupilla del Principato. Ma tutta le giurisdizioni possibili non derivano esse dallo stesso fonte? Qual perdita di tempo poi pel governo, il dover tener dietro a tali dispute e contese! Non parrebbe egli piuttosto, che il conservare la varietà delle giurisdizioni, possa servire alla conservazione del potere arbitrario, e della generale Anarchia? Or come nulla v' è che metta in un più infelice stato le Nazioni quanto l' abuso del potere; così niente caratterizza meglio la Giustizia Sovrana, quanto il ridurre tutto all' ordine, ed alla uniformità. Il ramo militare è forse la sola eccezione della regola; poichè quest' ordine addetto al continuo servizio e custodia della patria e del Sovrano, deve avere un codice proprio e proprj Tribunali; per le particolari qualità che lo diversificano giustamente dal resto de' cittadini. In tutto il reeto non si possono riconoscere necessarj nè diver-

sità

sità ne' privilegj; ed il rendere semplice ed uniforme le leggi, l'amministrazione della giustizia, ed il sistema giudiziario, è ciò che può solo produrre il vero risorgimento della Nazione.

Gran parte dell'attività sociale che oggi si dispende, o inutilmente e maleficamente si consuma, sarebbe riacquistata dalla società, e si renderebbe utile e produttiva. L'amministrazione della giustizia ricupererebbe la fiducia del pubblico; e questo la tranquillità e la sicurezza, oggetti principali del vivere sociale. La gran frequenza delle liti, dalle quali è in tanti modi alterata la morale pubblica, andrebbe quasi a dileguarsi. Il mestiere forense riconosciuto tanto pernicioso alla giustizia medesima, diverrebbe quel che per sua natura dev'essere, un officio d'amicizia e di beneficenza. Le cariche non sarebbero un onore per se stesse, ma pel merito necessario ad ottenerle, e per l'esattezza nell'esercizio. In somma dal rinnovamento delle leggi, e dell'Amministrazione di esse, ne nascerebbero tutti i beni, che dall'affettivo ristabilimento della giustizia gli uomini anno dritto di sperare.

F I N E.

ER-

Digitized by Google

ERRORI			CORREZIONI
pag. 4.	v. 14.	colle	colla
9.	v. 2.	Sei	Se
29.	v. 20.	prima	piena
31.	v. 19.	può	però
34.	v. 18.	vi	si
39.	v. 25.	dalle	della
48.	v. 9.	ordinare	ordinarle
53.	v. 23.	molti	molto
74.	v. 7.	tutte	tutto
161.	v. 14.	lasciò	lascio
162.	v. 6.	Appiano	Ammiano
183.	v. 8.	cioè che	ciocchè
210.	v. 5.	svenite	svanite
213.	v. 13.	altrimente	altrimenti
226.	v. 11.	*moderetur*	*mederetur*.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

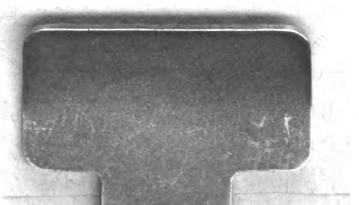

Digitized by Google

Digitized by Google

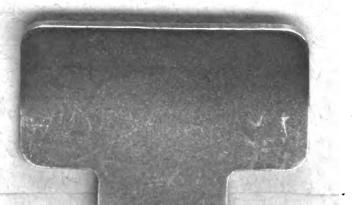

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RICERCHE SUL CARATTERE
DELLA
GIURISPRUDENZA ROMANA

Digitized by Google